

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari



Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

Anno 2016

XI Legislatura

PRESENTAZIONE

A conclusione della XI legislatura, in cui ho avuto l'onore di presiedere il Comitato di legislazione, valutazione e controllo, è per me un piacere presentare l'annuale "Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari 2016", un valido strumento d'interlocuzione tra istituzione regionale e società civile, essenziale per la promozione, fra i cittadini, dell'attività che svolge l'assemblea legislativa regionale.

Il Rapporto fornisce un quadro di insieme sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Consiglio regionale, illustra i dati relativi alla produzione legislativa e regolamentare della Giunta con riguardo sia alla tipologia della normazione che la classificazione per macrosettore e per materia; segnala la descrizione dei rapporti tra legislativo ed esecutivo sia in termini di atti di sindacato ispettivo che di controllo sugli atti di indirizzo. Viene dato conto del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale nonché delle risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

I dati quantitativi e sostanziali che attengono alla legislazione regionale e all'attività istituzionale prodotta lo scorso anno sono stati analizzati in raffronto con i dati inerenti la produzione legislativa degli anni precedenti al fine di valutare le relative tendenze.

Desidero ringraziare i colleghi del Comitato per l'impegno e il lavoro svolto insieme agli Uffici del Consiglio anche in occasione della stesura e la pubblicazione di questo documento ricco di spunti di riflessione.

E un doveroso ringraziamento va anche a tutto il personale degli uffici del Consiglio Regionale e del Comitato stesso.

Questo lavoro è anche rivolto a non "specialisti" della legislazione.

Aprirsi all'esterno e rendere conto di cosa è stato fatto sul piano della legislazione e del controllo dell'attività dell'esecutivo, è anche un modo per accorciare le distanze fra i soggetti amministrati e le istituzioni, un modo per avvicinarsi alle esigenze della gente e per far capire che nelle sedi istituzionali non domina solo l'autoreferenzialità della politica, ma la concretezza dei provvedimenti legislativi, che, in misura più o meno ampia, hanno un impatto sulla vita di tutti.

Dietro ogni progetto di legge che viene depositato, discusso e poi approvato c'è un iter lungo di studio e ascolto dei soggetti interessati, con la stesura dei testi, delle audizioni e, in corso d'opera, dei relativi emendamenti migliorativi. Così si arriva in Aula e si approvano le leggi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.

Ritengo che ai cittadini si debba dar conto del lavoro svolto nelle istituzioni e questo Rapporto può fornire le chiavi di lettura dell'attività del Consiglio regionale, organo legislativo, produttore di leggi e norme, ed essere utile ai fini della valutazione sull'operato degli eletti. Per questo è importante che la sua pubblicazione possa trovare la più ampia diffusione.

La valutazione delle politiche è uno strumento capace di contribuire in modo significativo a migliorare le modalità di svolgimento di tutte le funzioni di competenza dell'assemblea - da quelle di indirizzo e controllo a quella legislativa e probabilmente anche a quella di rappresentanza - proprio perché un Consiglio che è consapevole degli effetti delle proprie leggi e delle politiche attivate, è un Consiglio in grado di rapportarsi in modo più incisivo con il contesto sociale ed economico che lo esprime

E' auspicabile, comunque, che dalla valutazione si arrivi sempre al dibattito politico e che il confronto e la discussione sulle relazioni di "ritorno" porti il legislatore a superare le eventuali difficoltà applicative emerse

Ritengo che una buona democrazia vive anche della qualità degli atti che un organo riesce ad esprimere e la qualità della legislazione parte dalla buona redazione di un testo normativo, passa per la semplificazione e il riordino, arriva alla valutazione e al controllo degli effetti prodotti dagli interventi normativi, toccando, quindi, in ultima analisi, il buon andamento del sistema politico; interessa, infine, anche l'informazione e la comunicazione.

Mi auguro che questo lavoro possa sì contribuire al miglioramento costante del lavoro dell'Assemblea legislativa ma anche a migliorare la percezione e l'affidabilità che i cittadini hanno delle istituzioni.

La Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione Ilaria Dal Zovo

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione) Vicepresidente: Franco Codega (PD - maggioranza)

Vicepresidente: Valter Santarossa (AR - opposizione)

Segretario: Renzo Liva (PD - maggioranza)

Alessandro Colautti (AP/NCD-FdI/AN - opposizione)

Emiliano Edera (CITT. - maggioranza)

Diego Moretti (PD - maggioranza)

Mara Piccin (PDL/FI - opposizione)

Stefano Pustetto (MISTO - maggioranza)

Riccardo Riccardi (PDL/FI - opposizione

Sommario

NOTA DI SINTEST	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2016	10
1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	10
1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2016	14
1.2.1 - ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE	14
1.2.2 - CONTENUTI E L'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE	16
1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE	
1.3.1 - POLITICHE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IL LAVORO	57
1.3.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI	58
1.3.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE	60
1.3.4 - POLITICHE PER LE AUTONOMIE LOCALI	63
1.3.5 - POLITICHE PER LA CULTURA	
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'AN	
2016	
1.4.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI	
1.4.2 - DISTRIBUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA	
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE	
1.4.4 - COMMISSIONI REFERENTI	
1.4.5 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO	
1.4.6 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA	
1.4.7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA	
1.4.8 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI	
1.4.9 - ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGIALI	
1.4.10 - ENTRATA IN VIGORE	
1.4.11 - ABROGAZIONI	
1.4.12 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA	
1.4.13 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	
1.4.14 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO	
1.4.15 - TECNICA REDAZIONALE	
1.4.16 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE	
1.4.17 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO	
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2016	
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA	
2.2 - İNIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE	
2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO	
2.4 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2016	
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE	
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO	Ε
CONTROLLO	100
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO	. 100
4.2 - INDIRIZZO POLITICO	
4.3 - CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO CONSILIARE	. 106
5 - PETIZIONI	108
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
6.1 - COMMISSIONI	110

6.2 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE	112
6.3 - ASSEMBLEA	114
6.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI	115
7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI	
EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI	116
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO	
REGIONALE	119
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2016	
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE	
8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EU	
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	
9.1 - OGGETTO E AMBITO TEMPORALE DELL'INDAGINE	128
9.2 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	128
9.3 - ASPETTI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE IMPUGNAZIONI DELL'ANNO 2016	136
9.4 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2016	138
9.5 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE	147
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2016	150
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO	
2016	157
TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI	
INFORMATIVI (AL 31.12.2016)	162
·	
TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	1 / 3

NOTA DI SINTESI

I dati del Rapporto sulla legislazione del 2016 confermano molte tendenze di fondo rilevate negli anni precedenti.

In estrema sintesi, nei vari ambiti di indagine emergono le seguenti tendenze generali.

La produzione legislativa

Diminuisce la produzione legislativa, cha passa dalle 35 leggi approvate nel 2015 alle 26 del 2016, in linea con i valori registrati nel 2013 e nel 2014 (rispettivamente di 24 e 28 leggi).

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2016, le 26 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 34 provvedimenti. Solo 4 Regioni (Lazio, Molise, Trentino Alto Adige, Umbria) e la Provincia Autonoma di Trento hanno approvato un numero di leggi inferiore al Friuli Venezia Giulia.

Al 31 dicembre 2016, nell'attuale legislatura (XI) sono state approvate 108 leggi (dato vicino a quello finale della X legislatura di 112 leggi), con una media annua di leggi approvate (29) pari al dato finale della IX legislatura e superiore ai dati medi delle legislature VIII e IX (rispettivamente di 27 e 22 leggi).

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate nel corso dell'anno 2016, ha registrato una diminuzione di 5 leggi.

Nel 2016 quindi l'insieme delle leggi regionali si è ridotto, a differenza di quanto accaduto negli anni 2013, 2014 e 2015, quando il saldo era stato sempre positivo e oltretutto sempre in crescita (+ 17 leggi nel 2013, + 21 leggi nel 2014, + 22 leggi nel 2015).

Con riferimento alle dimensioni fisiche delle leggi, nel confronto con il 2015, il numero di articoli di tutte le leggi approvate nel 2016 scende da 790 a 769 (con un decremento del 3%), mentre il numero di commi sale da 3.361 a 4.073 (con un incremento del 21%) e così anche il numero di caratteri, che sale da 1.440.926 a 1.876.383 (con un aumento del 30%). Quindi meno leggi rispetto a 2015, ma più "corpose".

Delle 26 leggi approvate, 7 sono di iniziativa consiliare; si registra un calo rispetto al 2015, quando le leggi approvate di iniziativa consiliare sono state 15 (su 35), ma il dato è in linea con il 2014 e il 2013.

Continuano a essere maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 65% del totale (17 su 26). L'iniziativa mista (che considera le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale) è sempre su valori bassi (2 leggi nel 2016, 1 legge in ciascuno degli anni dal 2013 al 2015). Permane l'assenza dell'iniziativa popolare.

Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità continua a essere quello più interessato dalla produzione legislativa. Il Consiglio vede equamente distribuita la sua attività tra i macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e dell'Ordinamento istituzionale, mentre la Giunta è presente in tutti gli ambiti, con una prevalenza sui Servizi alle persone e alla comunità.

Nel 2016 l'iter di gran parte delle leggi si è concluso entro 30 giorni (questo è successo per 16 leggi su 26 rispetto all'iter formale, ovvero al tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea).

Si è confermata la maggior speditezza dell'iter delle leggi di iniziativa della Giunta regionale. Il 71% delle leggi di iniziativa della Giunta (12 su 17) è stato approvato entro 30 giorni, mentre nello stesso tempo è giunto a conclusione l'iter del solo 43% delle leggi di iniziativa del Consiglio (3 su 7).

Tutte le leggi di iniziativa della Giunta sono state comunque approvate entro i 90 giorni.

Solo 3 leggi, tutte di iniziativa consiliare, hanno richiesto un iter superiore a 180 giorni.

Rispetto al 2015, la durata dell'iter istruttorio è diminuita: nel 2016 il 38% delle leggi ha richiesto tempi di approvazione superiori a 30 giorni, a fronte del 45% del 2015. La durata è comunque superiore ai valori dei primi due anni della XI legislatura, quando erano stati necessari tempi superiori ai 30 giorni per il 26% delle leggi nel 2013 e il 28% nel 2014.

Nel 2016, tanto per le Commissioni che per l'Assemblea, è decisamente aumentata la durata media dei lavori. L'esame in Commissione ha richiesto in media quasi 4 sedute, contro le 2 del 2015 e del 2014. Per l'Assemblea sono state necessarie quasi 6 sedute, a fronte delle 2 del 2015 e del 2014.

Anche per il 2016 la sede emendativa prescelta è quella dell'Assemblea dove sono stati presentati praticamente tre quarti degli emendamenti.

Come negli anni precedenti, la Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate di accoglimento delle proposte emendative, che sono del 97% in entrambe le sedi. Il risultato della Giunta è superiore anche a quello della Maggioranza consiliare, che ottiene una percentuale di successo nell'accoglimento dei propri emendamenti pari al 93% in Commissione e al 74% in Assemblea. L'Opposizione registra un tasso di successo molto inferiore con l'approvazione del 26% degli emendamenti presentati in Commissione e dell'11% di quelli presentati in Assemblea.

La gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza (85%); l'unanimità ha comunque riguardato 4 leggi.

Nel 2016 sono state 6 le leggi istitutive di organismi collegiali, il dato più elevato degli ultimi anni: erano state 2 nel 2015, 4 nel 2014 e 5 del 2013. Gli organismi istituiti sono

14, a fronte dei 3 del 2015, dei 7 del 2014 e dei 6 del 2013.

Rispetto al 2015, migliora la qualità della produzione legislativa: aumenta decisamente il numero di leggi collocate in fascia molto alta (con indice di qualità da 85 a 100), passando dal 27% del 2015 al 65% del 2016; nel 2015 la maggior parte delle leggi si era collocata in fascia media.

Da segnalare ancora che in corso d'anno il Consiglio ha preso in esame tre proposte di referendum abrogativo di leggi regionali, riguardanti la legge regionale 17/2014, di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, la legge regionale 26/2014, concernente l'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), e la legge regionale 5/2016, concernente l'organizzazione delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le tre proposte sono state tutte dichiarate inammissibili con voto dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'iniziativa legislativa

Diminuisce, sia pur lievemente, il numero dei progetti di legge presentati e si conferma il maggior peso dell'iniziativa consiliare, che è significativamente superiore a quella della Giunta regionale (rispettivamente al 65% e 35%).

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2016, come accaduto nel 2015 e nel 2014.

Tra i progetti di legge presentati di iniziativa consiliare sono nettamente prevalenti quelli dell'Opposizione.

Dei progetti di legge presentati nel 2016, il 42% è giunto ad approvazione entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 58% del totale e sono ascrivibili nella quasi totalità all'Opposizione.

I progetti di legge presentati nel 2016 dalla Giunta regionale sono stati tutti evasi.

I regolamenti dell'esecutivo

Nel 2016 i regolamenti approvati sono stati 121, contro i 114 del 2015 e i 97 del 2014.

La maggior parte dei regolamenti approvati interessano il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità.

Sui 121 regolamenti del 2016, 60 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per l'82%, rispetto al 18% delle leggi.

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

Aumenta il numero di atti di sindacato ispettivo presentati nel corso del 2016: dai 510 atti del 2015 si passa a 619.

La distribuzione tra le diverse tipologie sostanzialmente conferma le risultanze del 2015: 4% di interpellanze, 19% di interrogazioni a risposta scritta, 50% di interrogazioni a risposta orale, 27% di interrogazioni a risposta immediata.

Lo strumento più utilizzato continua a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 96% sul complesso degli atti presentati.

Rispetto alle interpellanze e interrogazioni presentate da inizio dell'XI legislatura fino a tutto il 2016, il tasso di evasione complessivo al 30 giugno 2017 è stato del 57%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 96%. Interpellanze, interrogazioni a risposta scritta e interrogazioni a risposta orale registrano tassi di evasione allineati, con valori al 43%.

Con un totale di 672 atti, sono i consiglieri del Gruppo PDL/FI ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2016. Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è SEL, con l'80%, seguito da LN al 79%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Misto con il 48%, i Cittadini con il 50% e PDL/FI con il 51%.

L'attività di indirizzo politico registra il valore più elevato dell'XI legislatura, con 280 atti presentati, contro i 259 del 2015, i 203 del 2014 e i 127 del 2013.

Mozioni e ordini del giorno su progetti di legge sono le tipologie di atti di indirizzo maggiormente utilizzate. Sono state presentate 69 mozioni, contro le 79 del 2015, le 59 del 2014 e le 30 del 2013. Gli ordini del giorno sui progetti di legge sono stati 205, contro i 174 del 2015, i 135 del 2014 e i 92 del 2013.

Non vi sono stati ordini del giorno su petizioni (come nel 2015, nel 2014 e nel 2013), né su mozioni, né su voti alle Camere e al Governo. Sono stati presentati 6 voti alle Camere e al Governo, contro i 5 voti del 2015, i 2 del 2014 e i 3 del 2013.

Rispetto alle procedure previste dal regolamento interno per il controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno, al 31 dicembre 2016, la Giunta regionale ha fornito informazioni sull'attuazione di 46 atti d'indirizzo sui 444 adottati dall'inizio dell'attuale legislatura.

Le petizioni

Nel corso del 2016 sono state presentate 2 nuove petizioni, rispettivamente in materia di viabilità ed energia. Dall'inizio della XI legislatura, al 31 dicembre 2016, sono state presentate 26 petizioni, di cui 7 hanno concluso l'iter e 9 hanno iniziato l'esame in Commissione con l'audizione dei firmatari.

Delle 7 petizioni giunte a fine iter, una sola è stata respinta e per 2 petizioni l'iter si è

concluso in Commissione con l'adozione di apposita risoluzione.

Le materie maggiormente coinvolte risultano, nell'ordine, la tutela della salute (7 petizioni), la viabilità (6 petizioni) e la tutela dell'ambiente (5 petizioni).

L'attività istituzionale

L'attività delle Commissioni, rispetto al 2015, ha visto una diminuzione del numero complessivo delle sedute (una media di 25 sedute per Commissione, contro una media di 35 nel 2015), rimanendo quasi invariato il numero delle ore di attività (61 contro le 65 nel 2015), a fronte di una diminuzione dei progetti di legge esaminati.

È aumentata l'attività dell'Assemblea, sia in termini di sedute (81, contro le 73 del 2015), che di ore di lavoro (273, contro le 253 del 2015).

Riguardo agli altri organi del Consiglio, nel 2016 sono aumentate le sedute della Conferenza dei Capigruppo (36 contro le 33 del 2015), dell'Ufficio di Presidenza (30 sedute contro le 26 del 2015) e della Giunta per le nomine (10 rispetto alle 4 del 2015); nessuna seduta della Giunta per il regolamento, contro le 3 nel 2015.

Rispetto al 2015 sono anche aumentate le sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (6 in più), a fronte di una diminuzione degli atti esaminati: 18, contro i 40 esaminati nel 2015.

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Nel corso del 2016 sono state approvate due leggi assistite da clausola valutativa e una clausola valutativa già vigente è stata modificata.

E' di molto aumentato rispetto agli anni precedenti il numero di relazioni informative pervenute ed esaminate dal Consiglio regionale: il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha esaminato 11 relazioni (9 previste da clausole valutative e 2 da altri oneri informativi); di queste 8 sono state in seguito esaminate anche dalle Commissioni competenti e dall'Assemblea.

Nel 2016 sono state concluse due missioni valutative, deliberate dal Comitato nel 2015, relative alla <<Valutazione degli effetti della politica promossa dalla legge regionale 6/2003 recante riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>> e alla <<Valutazione degli effetti delle politiche regionali in materia di alberghi diffusi e bed and breakfast - LR 2/2002>>.

Nel corso dell'anno è inoltre stata presentata una nuova proposta di missione valutativa riguardante la <<Valutazione degli effetti della politica promossa dalla legge regionale 7/2008 (Legge comunitaria 2007)>>.

I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Nel corso del 2016 la V Commissione ha approvato 4 risoluzioni su atti di organi dell'Unione europea. Le risoluzioni hanno avuto a oggetto: la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, concernente il "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016" - COM(2015) 610 final; la Comunicazione "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" - COM (2015) 614 final; le proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 final, la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final e la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 final; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - COM (2016) 128 final; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)" - COM (2016) 270 final.

Nell'ambito della Sessione europea 2016, il Consiglio ha approvato gli indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea.

Il Consiglio ha altresì esaminato la Relazione 2016 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, predisposta dalla Giunta regionale.

Per il 2016, come per il 2015, non è stata predisposta la legge europea regionale (prevista dalla LR 10/2004), in quanto non si è riscontrata la necessità di interventi a livello legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'UE.

La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Nel corso del 2016, su 26 leggi approvate, ne sono state impugnate 3: la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico", la legge regionale 28 giugno 2016, n.10 "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012" e la legge regionale 9 dicembre 2016, n.18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale".

Si tratta del valore più alto di impugnazioni dell'XI legislatura: nel 2013, delle 19 leggi

approvate nessuna era stata impugnata; nel 2014 su 28 leggi approvate vi era stata una impugnazione, nel 2015 le impugnazioni sono state 2 su 35 leggi approvate.

Analizzando l'andamento delle impugnazioni per legislatura a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione – che come noto ha modificato anche il regime del controllo governativo sulle leggi regionali- l'XI legislatura finora, su 108 leggi approvate, ne ha viste impugnate 6, ovvero il 6% del totale. Nella X legislatura (dal 6 maggio 2008 al 30 aprile 2013) erano state impugnate 27 leggi sul totale di 112 approvate, con un'incidenza di impugnazioni del 24%. Nella IX legislatura (dal 1° luglio 2003 al 5 maggio 2008) erano state impugnate 18 leggi su 138, con un'incidenza di impugnazioni del 13%.

Rispetto alla situazione media del contenzioso Stato-Regioni nel 2016, il Friuli Venezia Giulia ha visto impugnato il 12% delle leggi approvate, contro una media di impugnazioni di tutte le leggi regionali pari al 6%.

Nel corso del 2016 la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante la legge regionale 4/2015, recante "Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti", dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'intera legge.

1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2016

1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2016 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59

Anno	N. leggi
1991	66
1992	42
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26

Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2016

Leggi approvate	2422
Leggi abrogate	1256
Leggi vigenti	1166

Media annua leggi approvate	46
-----------------------------	----

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2016 sono state approvate 2422 leggi, con una media di 46 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1256 leggi. Le 1166 leggi vigenti rappresentano circa il 48% delle leggi finora approvate.

Nel 2016 le leggi approvate sono state 26, in diminuzione rispetto alle 35 del 2015, e in linea con i valori registrati nel 2013 e nel 2014 (rispettivamente di 24 e 28 leggi).

Anno 2016 – La produzione legislativa delle Regioni/PA

Regione/PA	Leggi approvate
Abruzzo	44
Basilicata	33
PA Bolzano	29
Calabria	47
Campania	39
Emilia-Romagna	27
Friuli Venezia Giulia	26
Lazio	18
Liguria	35
Lombardia	36
Marche	37
Molise	23
Piemonte	28
Puglia	41
Sardegna	38
Sicilia	29
Toscana	91
Trentino Alto Adige	18
PA Trento	21
Umbria	18
Valle D'Aosta	26
Veneto	34
Totale	738
Media per Regione/PA	34


Rispetto alla produzione legislativa complessiva delle Regioni e Provincie autonome nel 2016, le 26 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia sono sotto la media nazionale per Regione/PA, pari a 34 provvedimenti. Solo 4 Regioni (Lazio, Molise, Trentino Alto Adige, Umbria) e la Provincia Autonoma di Trento hanno approvato un numero di leggi inferiore al Friuli Venezia Giulia.

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
l (26/5/1964 - 14/6/1968)	128	32	109	19	15%
II (15/6/1968 - 6/7/1973)	294	59	264	30	10%
III (7/7/1973 - 16/7/1978)	343	69	245	98	29%
IV (17/7/1978 - 25/6/1983)	425	85	261	164	39%
V (26/6/1983 - 25/6/1988)	299	60	163	136	45%
VI (26/6/1988 - 5/6/1993)	269	54	116	153	57%
VII (6/6/1993 - 13/6/1998)	172	34	43	129	75%
VIII (14/6/1998 - 8/6/2003)	134	27	29	105	78%
IX (1/7/2003 - 5/5/2008)	138	29	16	122	88%
X (6/5/2008 - 30/04/2013)	112	22	8	104	93%
XI (13/05/2013 - 31/12/2016)	108	29	2	106	98%
Totale	2422	46	1256	1166	48%

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura; il dato più consistente come detto si registra invece nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

Da notare che al 31 dicembre 2016 l'attuale legislatura (XI) ha visto l'approvazione di 108 leggi (dato vicino a quello finale della X legislatura di 112 leggi), con una media annua di leggi approvate (29) pari al dato finale della IX legislatura e superiore ai dati medi delle legislature VIII e IX (rispettivamente di 27 e 22).

1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2016

1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATFR"

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 "Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura"

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 "Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda"

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico"

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)"

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 "Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali"

Legge regionale 20 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi"

Legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 "Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012"

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni

magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)"

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 "Disciplina organica delle attività estrattive"

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 13 "Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015"

Legge regionale 12 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-1018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche"

Legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità"

Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 "Norme urgenti in materia di cultura e sport"

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale"

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19 "Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio"

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016"

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive"

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 "Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre"

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 "Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53"

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019"

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 "Legge di Stabilità 2017"

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 "Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017"

1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER"

(Approvata nella seduta dell'1/02/2016)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Progetto di legge n.	120, 116-01-01,
	53-02, 53-03
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	88
Giorni iter effettivo	80
Relatori di maggioranza	Boem, Lauri
Relatori di opposizione	Riccardi, Colautti,
	Dal Zovo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 1/2016 si propone di raccogliere in un unico testo l'intero sistema di strumenti e politiche riguardanti la casa ed il diritto all'abitare, intervenendo in un quadro economico e sociale molto cambiato rispetto al passato e che impone di attuare politiche sempre più mirate e flessibili.

Alla Regione viene demandato il compito di dare risposte chiare alle situazioni di disagio abitativo attraverso strumenti di pianificazione degli interventi e di politiche socio-abitative derivanti da una lettura e valutazione dei fabbisogni. Il Programma regionale delle politiche abitative è lo strumento pianificatorio triennale di coordinamento degli interventi di settore, che si alimenta sia dei dati forniti dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative, sia dai lavori della Commissione regionale per le politiche socio-abitative, che costituisce l'entità apicale di governance dell'intero sistema regionale. La lettura del territorio avviene anche e soprattutto attraverso i Tavoli territoriali per le politiche abitative che rilevano le esigenze relative al disagio abitativo dei propri territori e individuano le priorità di intervento per porvi rimedio. La funzione amministrativa a supporto dei Tavoli è inserita tra le competenze delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ed è chiamata Sportello risposta casa cui

compete l'accompagnamento delle persone in condizione di disagio socio-abitativo verso gli strumenti personalizzati che meglio rispondono alla domanda ricevuta.

Gli strumenti che entreranno a far parte della pianificazione regionale di settore sono contenuti negli articoli da 15 a 26, e sono l'incremento di patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione a canoni sociali operata dalle ATER (l'Edilizia sovvenzionata), il convenzionamento con ATER, ASP, cooperative edilizie e imprese di costruzione finalizzato alla messa a disposizione a canoni calmierati, anche con riscatto o patto di futura vendita, di immobili (Edilizia convenzionata), misure che favoriscono il recupero o l'acquisto con contestuale recupero di alloggi da destinare a prima abitazione, con la precisazione importante che agli interventi di recupero sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico (Edilizia agevolata), i contributi per l'abbattimento degli affitti onerosi (Sostegno alle locazioni), il sostegno ai soggetti che hanno visto precipitare improvvisamente il loro reddito e sono guindi in condizione di insolvenza (Contrasto alla morosità incolpevole), forme di sostegno all'accesso al mercato finanziario dei mutui prima casa (Garanzie), l'edilizia convenzionata potenziata da forme di accompagnamento sociale (Social housing), i contributi per l'adeguamento infrastrutturale di patrimonio edilizio esistente (Installazione di ascensori in edifici pubblici e privati, e autorecupero) e le forme innovative di condivisione di spazi e creazione delle condizioni per la nascita di comunità di vicinato (Coabitare sociale e Forme innovative). Sono inoltre presenti le forme contributive del riuso e dell'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e rigenerazione urbana. Questi strumenti saranno dettagliati dai regolamenti attuativi, che costituiscono uno strumento normativo più versatile e capace di adattarsi meglio ai risultati delle rilevazioni territoriali, e supportati da un unico Fondo regionale per l'edilizia residenziale.

La legge propone, inoltre, il riordino delle ATER, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale. Esse rappresentano il braccio operativo della Regione per l'attuazione diretta di alcune politiche socio-abitative. Vengono ricomprese in un sistema unico che fruirà delle pratiche omogeneizzate, esito del Piano di convergenza, e svolgeranno in maniera unitaria le funzioni di programmazione economica e gestione contabile, di gestione del personale, di ufficio legale, di servizi informatici e di trattamento degli utenti. Esse verranno amministrate da un Direttore generale, in raccordo con la Commissione regionale per le politiche socio-abitative.

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2

"Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura" (Approvata nella seduta del 22/02/2016)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	137
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	5
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	Ziberna
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Con la legge regionale 2/2016 viene istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale, sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

La finalità è quella di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale. L'obiettivo è quello di promuovere il complesso degli istituti e dei luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni culturali, con un approccio unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale.

La legge attua l'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), e il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), definendo le

modalità di gestione e di valorizzazione del compendio di Villa Manin di Passariano (Udine) e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità.

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

"Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda" (Approvata nella seduta del 24/02/2016)

Macrosettore : Ordinamento istituzionale	Iter legislativo	
Materia: Enti locali e decentramento	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio	136 Giunta regionale V 2 sì no
	autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza Relatori di opposizione Impugnazione	4 22 15 Martines Ziberna, Zilli no

Finalità e contenuti essenziali

Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 26/2014 e degli interventi volti al superamento delle Province, la legge regionale 3/2016 reca disposizioni sulla riallocazione di funzioni in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e di diritto allo studio.

Vengono quindi modificati gli allegati A, B e C della legge regionale 26/2014, contenenti l'elenco delle funzioni, rispettivamente, mantenute in capo alle province, di quelle trasferite alla Regione e di quelle trasferite ai comuni, nonché le leggi regionali di settore. La legge contiene inoltre modifiche alla legge regionale 9/2009 in materia di politiche sulla sicurezza e di ordinamento della polizia locale; vengono abrogate o modificate alcune norme riguardanti le categorie del personale della polizia locale per adeguarle alla disciplina contenuta nel contratto collettivo di lavoro.

Il trasferimento ai comuni delle funzioni provinciali di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 è differito al 1° ottobre 2016, al fine di rendere graduale l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), mediante l'esercizio delle sole funzioni comunali previste dalla legge e dallo statuto a decorrere dal 1° luglio 2016.

Nella legge regionale 26/2014 viene aggiunto l'articolo 58 bis che prevede che gli statuti delle UTI in cui siano compresi comuni appartenenti agli ambiti di tutela delle lingue minoritarie siano redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria, è stabilito inoltre l'uso della denominazione dell'Unione anche nella rispettiva lingua minoritaria. Il capo V disciplina la costituzione e l'avvio delle UTI, introducendo l'articolo 56 quater nella legge regionale 26/2014. In deroga al procedimento ordinario per la costituzione delle UTI, si dispone la costituzione di diritto delle UTI fra i soli comuni che entro il 15 aprile 2016 abbiano approvato lo statuto nel testo a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015.

Il termine per la costituzione delle UTI è spostato al 15 aprile 2016; nello stesso termine del 15 aprile 2016 devono essere trasformati in UTI la Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli.

Per lasciare un congruo lasso di tempo fra la costituzione delle UTI e l'effettiva operatività, l'esercizio delle funzioni comunali in forma associata tramite le UTI, o avvalendosi delle stesse, decorre dal 1º luglio 2016.

Dal 1° luglio 2016 le forme associative ancora esistenti non potranno più esercitare le funzioni che è previsto debbano essere esercitate dalle UTI.

La soppressione delle Comunità montane è spostata al 1º luglio 2016.

Al fine di assicurare continuità e stabilità alle funzioni socio assistenziali attualmente gestite dagli ambiti distrettuali, le funzioni relative ai servizi sociali dei comuni saranno esercitate dalle UTI solo quando vi aderiranno tutti i comuni indicati nel Piano di riordino territoriale di cui alla DGR 1282/2015.

In relazione alle nuove regole di costituzione e avvio delle UTI, la legge regionale 3/2016 modifica alcune disposizioni della legge regionale 18/2015 riguardante la finanza locale e la quantificazione dei fondi spettanti agli enti locali per il 2016.

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

"Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico" (Approvata nella seduta del 16/03/2016)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Progetto di legge n. Iniziativa	129 Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	78
Giorni iter effettivo	41
Relatori di maggioranza	Bagatin, Gratton
Relatori di opposizione	Ciriani, Sergo
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 4/2016 interviene in materia di commercio, turismo e servizi. Gli interventi nel settore del commercio contengono disposizioni che modificano la legge regionale 29/2005 con le seguenti finalità: introdurre alcune giornate di chiusura obbligatoria nell'arco dell'anno degli esercizi commerciali; riorganizzare i Centri di assistenza tecnica per le imprese (CAT); adeguare la legge regionale 29/2005 dal punto di vista tecnico, coordinandola con la normativa statale sopravvenuta, adeguandola alla giurisprudenza in materia; sostenere le imprese del settore con finanziamenti. Le disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del terziario sono contenute nel Titolo III, fra le quali si segnalano le misure di sviluppo del turismo con le quali viene istituito il <<Fondo per contributi alle imprese turistiche>>, per gli incentivi in conto capitale a favore delle imprese turistiche che realizzino iniziative dirette a migliorare le strutture ricettive; disposizioni in materia di strutture ricettive e di attrattività, che introducono la nuova tipologia di struttura ricettiva: "case sugli alberi".

Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

"Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (Approvata nella seduta del 30/03/2016)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Progetto di legge n.	135	
Iniziativa	Consiliare	
Commissione referente	IV	
Sedute di Commissione	3	
Commissione consultiva	no	
Audizioni	sì	
Parere/Intesa Consiglio	sì	
autonomie locali	SI	
Sedute di Assemblea	4	
Giorni iter formale	56	
Giorni iter effettivo	43	
Relatori di maggioranza	Boem, Lauri	
Relatori di opposizione	Sergo, Colautti	
Impugnazione	no	

Finalità e contenuti essenziali

La finalità sottesa alla legge regionale 5/2016 è quella di riformare la governance del sistema idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto del quadro legislativo nazionale ed europeo, riconoscendo la risorsa idrica quale patrimonio pubblico indisponibile da gestire per l'utilizzo umano in maniera integrata e nella consapevolezza che la gestione integrata dei rifiuti urbani non può prescindere dai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Individua un unico Ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intero territorio regionale, sia per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che per il servizio idrico integrato, per il quale si prevede la possibilità, tramite accordo con la Regione Veneto, di integrare nell'ATO i Comuni già compresi nell'attuale CATO Lemene. L'ente di governo dell'ATO è l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), un'agenzia cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione. Vengono, quindi definiti gli organi dell'AUSIR di cui il principale è l'Assemblea regionale d'ambito, composta da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione dei Comuni come definita dalla legge regionale 26/2014 e nella quale vengono assunte le deliberazioni principali. Le attività dell'Assemblea sono coadiuvate da un Direttore generale e da

una struttura tecnica, mentre la rappresentanza istituzionale e il governo dell'Assemblea sono affidati ad un Presidente, eletto dall'organo stesso. L'AUSIR ha un'articolazione anche territoriale, corrispondente ai perimetri delle attuali Province, composta dai Sindaci dei Comuni con funzioni consultive, anche vincolanti, su determinati atti e, in particolare, sul programma quadriennale degli interventi del piano d'ambito e sulla modulazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Tra le funzioni della Regione in relazione all'attività dell'AUSIR va segnalata la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti, nonché l'individuazione di interventi di interesse regionale all'interno dei piani d'ambito cui riconoscere valenza prioritaria e, in particolare, quelli necessari agli adeguamenti volti a consentire il superamento o la riduzione delle procedure di infrazione comunitarie, nonché quelli a servizio delle zone montane disagiate.

La norma definisce, inoltre, i contenuti dei piani d'ambito, prevede l'elaborazione, da parte dell'AUSIR, di una relazione annuale sulle proprie attività, declina i contenuti del piano per la crisi idropotabile e, per quanto attiene al delicato tema dell'affidamento dei servizi, rimanda alla normativa europea e nazionale di settore, posto che la disciplina di tali materie, afferendo la sfera della concorrenza e del mercato, è sottratta alla competenza del Legislatore regionale. Fermo restando tale presupposto, viene comunque introdotto un meccanismo di riallineamento volto a uniformare, in futuro, le scadenze degli affidamenti.

Per le zone montane vengono altresì introdotte disposizioni specifiche per il mantenimento sia di presidi territoriali operativi per la gestione dei servizi, sia di appositi luoghi di confronto tra Società di gestione ed enti locali montani. Si prevede, inoltre, che nei regolamenti attuativi delle modalità di erogazione delle agevolazioni contenute nella Carta Famiglia, venga indicata come prioritaria la riduzione della tariffa del servizio idrico integrato nelle zone montane disagiate.

La legge regionale 5/2016 introduce e disciplina le Carte dei servizi che definiscono diritti e doveri degli utenti ed indicano gli standard di qualità che devono essere garantiti, istituisce inoltre il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti che coopera con l'AUSIR curando in particolare gli interessi degli utenti.

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

"Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)" (Approvata nella seduta del 27/04/2016)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Lavoro

Iter legislativo

Progetto di legge n.	141
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere Garante regionale	sì
dei diritti della persona	21
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Gratton
Relatori di opposizione	Dal Zovo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 6/2016 introduce alcune modifiche migliorative al testo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro), recependo e mettendo a sistema, a distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore e in un'ottica di continuità, le buone prassi emerse nella sua applicazione, tenendo altresì conto delle necessità di semplificazione e razionalizzazione della norma.

Viene ampliato il contenuto dell'oggetto della legge regionale 7/2005, comprendendo nel concetto di molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro anche i fenomeni vessatori e discriminatori. Si afferma nelle finalità che la legge intende occuparsi dei fenomeni di molestie psicofisiche ai lavoratori "anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica".

Vengono riconfermati gli interventi di prevenzione e di tutela dei lavoratori, nonché quelli per lo studio e il monitoraggio del fenomeno delle molestie e quelli per diffonderne la conoscenza, ripensandone le modalità di attuazione.

Assumono un ruolo maggiore i "Punti di Ascolto", ai quali spetta l'attività di prevenzione, tutela, orientamento e informazione dei lavoratori. Le attività di studio, di approfondimento e di monitoraggio sono demandate sia al costituendo "Gruppo di lavoro" a carattere tecnico, sia alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

"Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali"

(Approvata nella seduta del 28/04/2016)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	142
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	14
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	Ziberna
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 7/2016 contiene alcune norme di manutenzione destinate ad agevolare l'applicazione di norme già approvate in materia di attività e beni culturali e di volontariato, e disciplina altresì la gestione amministrativa dei beni mobili demaniali. Vengono in particolare introdotte modifiche alla legge regionale 11/2013 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), alla legge regionale 16/2014 (norme regionali in materia di attività culturali), alla legge regionale 20/2015 (assestamento del bilancio 2015), alla legge regionale 23/2015 (norme regionali in materia di beni culturali), alla legge regionale 34/2015 (legge di stabilità 2016) e alla legge regionale 2/2016 (istituzione dell'ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).

Legge regionale 20 maggio 2016, n. 8

"Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi" (Approvata nella seduta del 19/05/2016)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo	
Materia: Enti locali e decentramento	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza Relatori di opposizione Impugnazione	144 Consiliare V 1 no no sì 1 1 0 no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 8/2016 introduce una nuova normativa per favorire la partecipazione al voto, prevedendo che le operazioni di votazione nelle elezioni comunali, regionali e nei referendum consultivi si svolgano dalle ore 7.00 alle ore 23.00 della domenica, e non più dalle ore 08.00 alle ore 22.00. Pertanto, in relazione alle elezioni comunali di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 19 giugno 2016, e ai referendum consultivi del 19 giugno 2016, le votazioni si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Legge regionale 1 giugno 2016, n. 9

"Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (Approvata nella seduta del 19/05/2016)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Servizi sociali e assistenza

Iter legislativo

Progetto di legge n.	106-07
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	293
Giorni iter effettivo	8
Relatori di maggioranza	Rotelli
Relatori di opposizione	
Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 9/2016 si propone l'obiettivo della regolarizzazione e riqualificazione di operatori senza titolo attualmente impiegati nel sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, di cui alla legge regionale 6/2006.

Il provvedimento si rivolge anzitutto agli operatori impiegati nel sistema integrato con funzioni educative e privi dei titoli di laurea previsti dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, istitutivo della figura dell'educatore professionale, e che abilita a operare in ambito sanitario e sociosanitario, e dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, che con la classe di laurea L-19 abilita a sua volta allo svolgimento di attività di educatore e di animatore socio-educativo in strutture pubbliche e private che erogano servizi sociali e sociosanitari.

La legge prevede che gli operatori in possesso di diploma di laurea anche a indirizzo non educativo che alla data del 31 dicembre 2015 abbiano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimento delle attività previste dal DM 8 ottobre 1998, n. 520 e dal DM 16 marzo 2007, potranno continuare a svolgere tali attività e dovranno partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, che la Regione dovrà definire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Gli operatori invece in possesso di diploma di scuola media superiore o inferiore che alla data del 31 dicembre 2015 abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni

di animatore o di educatore, saranno inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale e dovranno partecipare a un percorso di riqualificazione professionale per l'ottenimento di tale qualifica.

I nuovi assunti con funzioni educative dopo l'entrata in vigore della legge, per contro, dovranno necessariamente essere in possesso dei titoli di laurea previsti dai decreti citati, a meno che non rientrino in clausole sociali di riassorbimento del personale occupato previste nell'ambito di procedure di affidamento di interventi e servizi del sistema integrato; in tal caso la legge garantisce il livello occupazionale di tali operatori, pur in assenza dei titoli di laurea citati, sino a completamento del percorso di riqualificazione professionale.

La legge si occupa poi degli operatori privi di titolo addetti all'assistenza alla persona nei servizi residenziali per anziani, per i quali viene previsto un percorso di riqualificazione diretto all'ottenimento della qualifica di operatore socio-sanitario, stabilendo che a decorrere dal 1º luglio 2019 non sarà più possibile l'impiego nelle prestazioni di assistenza di base della persona senza il possesso di tale qualifica.

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

"Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012"

(Approvata nella seduta del 23/06/2016)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	106-02	
Iniziativa	Consiliare	
Commissione referente	V	
Sedute di Commissione	1	
Commissione consultiva	no	
Audizioni	no	
Parere/Intesa Consiglio	sì	
autonomie locali	31	
Sedute di Assemblea	3	
Giorni iter formale	329	
Giorni iter effettivo	8	
Relatori di maggioranza	Paviotti	
Relatori di opposizione	Bianchi, Zilli	
Impugnazione	sì	

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 10/2016 modifica numerose disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

Le principali modifiche apportate alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), riguardano la riduzione del numero di funzioni che le Unioni territoriali intercomunali (UTI) dovranno esercitare in fase di avvio dal 1º luglio 2016 e le modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 26/2014 che potranno ora essere esercitate, oltre che avvalendosi degli uffici dell'UTI, sia singolarmente, sia tramite convenzione stipulata anche soltanto tra alcuni dei Comuni appartenenti all'UTI, purché siano rispettate le soglie demografiche indicate dalla norma (modifiche all'art. 26 e sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 26/2014). Un'altra modifica riguarda il differimento al 1º agosto 2016 della soppressione delle Comunità montane e del trasferimento delle loro funzioni ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le UTI.

Viene inoltre differito al 31 dicembre 2016 il termine per lo scioglimento delle associazioni intercomunali, consentendo di mantenere operative le convenzioni

attuative aventi per oggetto le funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 fino al 31 dicembre 2017, termine da cui decorre la piena operatività delle UTI per tutte le funzioni e i servizi previsti dagli articoli citati.

Ulteriori modifiche riguardano le disposizioni che destinavano la quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale solo ai Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale prevedendo, per l'anno 2016, che la quota di perequazione sia ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni, anche se non aderenti alle UTI (modifiche ad art. 45 della legge regionale 18/2015 e art. 38 della legge regionale 3/2016).

E' stata inoltre disposta la riduzione del termine di pubblicazione delle modifiche agli statuti degli enti locali, al fine della loro entrata in vigore.

Le modifiche alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) riguardano l'organizzazione e il funzionamento dei Corpi di polizia locale.

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11

"Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)"

(Approvata nella seduta del 23/06/2016)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Tutela della salute

Iter legislativo

Progetto di legge n.	119
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	238
Giorni iter effettivo	133
Relatori di maggioranza	Cremaschi, Ussai
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 11/2016 aggiorna la disciplina relativa all'erogazione dei farmaci cannabinoidi da parte del Servizio sanitario regionale, introdotta con la legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2.

La possibilità di utilizzo di medicinali a base di principi attivi derivati dalla cannabis per finalità terapeutiche è stata resa possibile sul territorio nazionale con decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007. I farmaci cannabinoidi sono medicinali che trovano impiego, tra gli altri, in particolare negli ambiti delle cure palliative e della terapia del dolore.

La legge regionale 2/2013 ha disciplinato in maniera specifica per il Friuli Venezia Giulia le modalità di erogazione di tali farmaci, regolamentando la dispensazione degli stessi a carico del Servizio sanitario regionale e prevedendo misure organizzative per agevolarne l'accesso da parte dei pazienti, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento di tali farmaci sul territorio nazionale.

La legge regionale 2/2013 prevedeva che i medicinali cannabinoidi venissero acquistati dalla farmacia dell'azienda sanitaria di appartenenza del paziente e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento fosse avvenuto in una struttura ospedaliera e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni.

Le modifiche introdotte dalla nuova legge aggiornano in particolare tale disciplina. Si prevede anzitutto che l'inizio del trattamento a carico del Servizio sanitario regionale possa avvenire in ambito ospedaliero, in regime di ricovero ordinario, di day hospital o ambulatoriale, e in ambito domiciliare, sulla base di una prescrizione effettuata da centri specialistici individuati dalla Regione. In caso di prosecuzione del trattamento a livello domiciliare, è previsto che la terapia possa essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri specialistici sopra citati.

I medicinali cannabinoidi dovranno essere acquistati in modo centralizzato da un ente del Servizio sanitario regionale individuato dalla Regione e verranno dispensati ai pazienti attraverso le farmacie delle aziende sanitarie. Per pazienti in assistenza domiciliare è prevista la possibilità che la preparazione dei farmaci cannabinoidi possa essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità che dovranno essere concordate tra la Regione e le farmacie.

La nuova disciplina dovrà essere integrata da specifici indirizzi operativi, che la Giunta regionale dovrà adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge. Nel frattempo continueranno ad applicarsi le attuali modalità di prescrizione e dispensazione previste dalla legge regionale 2/2013.

La legge introduce infine disposizioni dirette ad agevolare l'approvvigionamento dei farmaci cannabinoidi, prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni o di avviare progetti sperimentali con centri e istituti autorizzati alla produzione, preparazione e distribuzione di tali farmaci.

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

"Disciplina organica delle attività estrattive" (Approvata nella seduta del 7/07/2016)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Miniere e risorse geotermiche

Iter legislativo

146
Giunta regionale
IV
4
no
sì
no
110
3
45
42
Boem, Lauri
Revelant, Sergo
no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 12/2016 è finalizzata a regolamentare il settore estrattivo attuando il superamento della legislazione di settore affidato alla legge regionale 35/1986, oramai obsoleta ancorché interessata da ripetute modifiche. Le mutate condizioni economiche e sociali hanno reso necessario aggiornare in un testo normativo organico la disciplina delle attività estrattive che rappresenta uno dei settori produttivi caratterizzanti l'economia regionale, anche in considerazione della stretta connessione con lo sviluppo delle infrastrutture del territorio e con le valutazioni di carattere ambientale.

La legge definisce le competenze della Regione e dei Comuni e disciplina l'iter di rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva, prevedendone l'allineamento con l'istruttoria relativa all'istanza di valutazione di impatto ambientale con conseguente semplificazione del procedimento e riduzione dei tempi. Qualora il progetto sia sottoposto alla sola verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, l'istruttoria si svolge con la convocazione di una conferenza di servizi. Vengono introdotti l'istituto giuridico del rinnovo dell'autorizzazione, che consente la rideterminazione delle tempistiche del progetto già autorizzato ai fini del completamento dell'attività di coltivazione e della realizzazione dei relativi interventi di riassetto ambientale dei luoghi, e quello della proroga da concedere per una sola volta e per una durata non superiore a due anni e, comunque, finalizzata al solo completamento degli interventi di riassetto ambientale e a condizione che sia stato

eseguito il 50% dei lavori previsti dal progetto dell'attività estrattiva.

Sono innovative le previsioni in materia di sospensione, di durata comunque non superiore a sei mesi, revoca, tra le cui cause si annovera la situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità e l'irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a causa di forza maggiore, e decadenza dell'autorizzazione tra le cui cause si segnala il mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione.

Per quanto riguarda le garanzie fideiussorie sono condizione per la decorrenza dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione ed i Comuni possono disporne la liberazione entro il termine di sessanta giorni dall'esito positivo del collaudo finale, strumento efficace per assicurare il controllo della conformità dell'esecuzione dell'attività estrattiva e degli interventi di riassetto ambientale.

Particolare importanza assumono, inoltre, le previsioni che disciplinano il Piano per le attività estrattive che costituisce il documento di pianificazione e indirizzo del settore estrattivo e che si pone l'obiettivo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse, nell'ambito della programmazione economica del settore e nel rispetto dei beni naturalistici ed ambientali. La legge definisce le procedure di formazione del piano cui è demandata, tra l'altro, l'individuazione delle tipologie di aree interdette all'attività estrattiva, i criteri per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4, destinate all'attività estrattiva, nonché le aree di cava dismesse.

Infine, la legge introduce un adeguato sistema sanzionatorio e le disposizioni transitorie che indicano il regime da applicare nel settore, nelle more dell'entrata in vigore del PRAE, la cui approvazione è prevista entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima.

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 13

"Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015"

(Approvata nella seduta del 26/07/2016)

Materia: Bilancio

Progetto di legge n.	149
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	l integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	22
Giorni iter effettivo	18
Relatori di maggioranza	Paviotti
Relatori di opposizione	Cargnelutti
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto 2015 è strutturata in due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione. Più nel dettaglio, il provvedimento prevede: le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; le somme costituenti minori entrate o economie di spesa e le somme trasferite all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale dovuto alla gestione.

Per quanto riguarda la gestione 2015, gli aspetti più significativi sono il sostanziale azzeramento dell'indebitamento potenziale e la crescita di 488 milioni delle entrate, pari a complessivi 6,7 miliardi. Le quote più consistenti degli impegni stanziati hanno riguardato: la sanità pubblica con 2.380 milioni di euro, la protezione sociale (assistenza, ma anche lavoro ed edilizia) con 480 milioni di euro (410 nel 2014); la

sussidiarietà e devoluzione per un importo complessivo di 603 milioni di euro (581 nel 2014), le attività economiche per 318 milioni di euro; la gestione del territorio per 337 milioni di euro e le infrastrutture e trasporti per 307 milioni di euro. Il saldo finanziario al 31 dicembre 2015 è stato pari a 1.316 milioni di euro.

Legge regionale 12 agosto 2016, n. 14

"Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-1018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" (Approvata nella seduta del 28/07/2016)

Macrosettore: Finanza regionale Iter legislativo

Materia: Bilancio

Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Parere Garante regionale dei diritti della persona Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	148 Giunta regionale I integrata 4 sì sì sì 5 27 20 Paviotti, Liva, Gratton Bianchi, Cargnelutti
	•
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio 2016, la prima a essere redatta secondo le nuove regole dell'armonizzazione, provvede ad applicare al bilancio le maggiori risorse accertate dal Rendiconto (l'avanzo di amministrazione derivante dai saldi di chiusura dell'esercizio precedente o da eventuali maggiori entrate), nonché a effettuare gli opportuni storni al fine di migliorare l'allocazione delle risorse determinando dei movimenti che interessano sia le entrate, sia le spese dovuti al manifestarsi di fattori non preventivamente ipotizzabili. Dal punto di vista strutturale, il provvedimento è composto da una parte redatta in articoli (13) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare (tabelle da A1 a K) di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l'evidenza della determinazione dell'avanzo finanziario (comma 1); le poste volte a ridurre l'indebitamento autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 34/2015 (commi 2 e 3) e le allegate tabelle A1, A2 e A3 relative, rispettivamente, alle spese con vincolo di

destinazione, alle entrate regionali e all'iscrizione di assegnazioni vincolate (commi da 4 a 6). Gli articoli da 2 a 10 (e le rispettive tabelle da B a K allegate) contengono delle disposizioni di spesa e di modifica della legislazione vigente di spesa suddivise in Missioni e Programmi, mentre l'articolo 11, privo di tabella, contiene la regolarizzazione delle partite definitive che, a seguito della modifica di destinazione dovuto all'applicazione dei principi finanziamento nuovi sull'armonizzazione e alla conseguente applicazione del nuovo Piano dei conti della spesa, sono state attribuite a Missioni e Programmi diversi e, dunque, necessitano di una previsione normativa per rendere operativa e legittima la modifica. Gli articoli 12 e 13 infine dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria generale del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Tra i numerosi interventi previsti si segnalano, in particolare, i seguenti: 29 milioni a favore dei servizi sanitari e delle politiche sociali; 27,8 milioni in materia di lavoro e occupazione, formazione, istruzione e ricerca; 27,8 milioni con riferimento agli interventi in materia di ambiente e energia; 9 milioni destinati al Fondo della protezione civile; 54,4 milioni finalizzati agli interventi riguardanti la mobilità, le infrastrutture di trasporto, i lavori pubblici e la casa; 16 milioni rivolti alle agevolazioni sui carburanti; 33,5 milioni destinati alle attività economiche e 32 milioni al rafforzamento di Banca Mediocredito; 45 milioni volti agli interventi in materia di agricoltura e foreste; 20 milioni destinati a finanziamenti integrativi di programmi comunitari; 5,4 milioni finalizzati a interventi nel campo della cultura e dello sport; 27 milioni costituenti finanziamenti assegnati al comparto delle autonomie locali e, infine, 100.000 euro destinati alla costituzione di un Fondo di solidarietà per i cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale.

Con la manovra di assestamento, oltre alla distribuzione del saldo finanziario, si sono anche predisposte, nel mantenimento dell'equilibrio del bilancio, una serie di variazioni contabili a saldo zero e alcune modifiche di carattere legislativo nei diversi settori di intervento con riferimento a norme con impatto economico o finanziario.

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche" (Approvata nella seduta del 30/09/2016)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Iter legislativo

Progetto di legge n.	150
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	72
Giorni iter effettivo	31
Relatori di maggioranza	Da Giau, Lauri,
	Edera
Relatori di opposizione	Colautti, Dal Zovo
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 15/2016 si pone quale intervento normativo organico per la tutela e la valorizzazione delle geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche. Attraverso il riordino e l'aggiornamento della disciplina di settore si punta al riconoscimento del ruolo della geodiversità nella conservazione della natura e nello sviluppo del turismo sostenibile del territorio, riconoscendo l'importanza della conoscenza e della conservazione del patrimonio speleologico e dei sistemi carsici e ponendo i presupposti normativi per lo studio, la tutela e la conservazione dei geositi, anche attraverso la realizzazione di geoparchi.

Il provvedimento indica le finalità perseguite e definisce i concetti e i termini tecnici al fine di rendere univoca l'interpretazione. Molta attenzione viene dedicata alle definizioni riferite al patrimonio geologico e speleologico così da rendere chiari gli obiettivi di tutela, al riconoscimento del pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio ad essa collegato, specie in relazione al fenomeno carsico in quanto depositario di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico ricreativi, nonché alla promozione e al sostegno delle attività di censimento, studio, ricerca, tutela e valorizzazione.

In relazione alle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio geologico, viene istituito il Catasto dei geositi e dei geoparchi regionali, viene puntualmente definito il

quadro delle tutele del patrimonio geologico e sono indicate le modalità di gestione dei geositi e geoparchi. Con specifico riferimento alle aree carsiche e agli acquiferi carsici è prevista una zonizzazione finalizzata all'individuazione dei settori maggiormente critici per gli aspetti di tutela degli acquiferi ed è demandata al piano tela acque l'individuazione delle specifiche misure di tutela. Le disposizioni rivolte al patrimonio speleologico prevedono l'istituzione del Catasto speleologico regionale, definiscono il quadro di tutela delle cavità artificiali, delle cavità turistiche e delle forre. Ulteriori disposizioni sono dedicate alla gestione del patrimonio speleologico; è prevista l'istituzione dell'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici regionali e viene introdotta la Consulta, un organo di consulenza tecnico scientifica che supporta le decisioni della Regione in relazione a proposte di valorizzazione e monitoraggio del patrimonio speleologico e di ulteriori misure di tutela e fruizione delle cavità naturali.

La legge contiene inoltre previsioni volte a garantire l'integrazione degli strumenti di pianificazione, disposizioni specifiche per opere pubbliche o di interesse pubblico e misure di promozione del patrimonio geologico e speleologico, puntualmente finanziate. Infine sono disciplinati gli aspetti relativi alla vigilanza ambientale e all'accertamento delle sanzioni.

Legge regionale 7 novembre 2016, n. 16

"Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità" (Approvata nella seduta del 25/10/2016)

Macrosettore: Finanza regionale Iter legislativo

Materia: Contabilità regionale

Progetto di legge n.	160
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	1
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	72
Giorni iter effettivo	31
Relatori di maggioranza	Liva
Relatori di opposizione	Cargnelutti, Bianchi
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 16/2016 è un provvedimento necessario in seguito all'applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci e alla convergenza della Regione verso il principio del pareggio di bilancio: l'esigenza è quella di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2016 al fine di evitare in tal modo un eccessivo avanzo di amministrazione quale verrà definito in sede di chiusura dell'esercizio stesso. Si tratta dunque di misure propedeutiche all'utilizzo di risorse nell'esercizio 2016, anche attraverso rimodulazione delle procedure di spesa o nuove autorizzazioni di spesa immediatamente impegnabili nell'anno in corso.

Il provvedimento interessa complessivamente più di 100 milioni di euro e trova copertura con una rimodulazione della spesa che sposta risorse da spese non impegnabili a breve a finalità spendibili entro l'anno in corso.

La legge è composta da 5 articoli e da una parte tabellare. L'articolo 1 prevede le misure propedeutiche all'utilizzo di risorse entro l'esercizio 2016, gli articoli 2 e 3 contengono una serie di autorizzazioni di variazioni contabili, l'articolo 4 la copertura finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore.

La parte tabellare prevede delle variazioni contabili di spesa da trasferire a finalità impegnabili entro il 2016 (tabelle A, B e D) e delle variazioni contabili di entrata, sostanzialmente derivanti dall'iscrizione a bilancio di alcuni fondi provenienti dalle Province a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di viabilità e trasporti (tabella C).

Legge regionale 24 novembre 2016, n. 17

"Norme urgenti in materia di cultura e sport" (Approvata nella seduta del 16/11/2016)

Macrosettore: Servizi alle persone alle comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	160-01
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	20
Giorni iter effettivo	6
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 17/2016 contiene norme a carattere prevalentemente tecnico, che modificano alcune leggi regionali in materia di cultura e sport.

Tra gli articoli riguardanti il settore della cultura l'articolo 4 definisce la nozione di centro di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, l'articolo 5, in forza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di attività culturali a decorrere dal 1° luglio 2016, autorizza la Regione a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali delle Province, sottoscritti con enti e associazioni operanti nei diversi settori delle iniziative culturali, per il sostegno economico di progetti culturali.

Alcune disposizioni contengono deroghe ai termini per la presentazione di domande di finanziamento regionale in materia di attività culturali (articoli 2 e 3), nonché al procedimento previsto per la costituzione di nuovi sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 e seguenti della legge regionale 23/2015 (articoli 13 e 14). L'articolo 7 prevede una proroga di termini per la realizzazione e il completamento del programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena.

Sempre in materia di proroghe, la disposizione di cui all'articolo 11 rinvia al 31 dicembre 2017 il termine per la presentazione delle domande volte a ottenere la conferma di contributi già concessi in esercizi precedenti per la valorizzazione di beni culturali i cui lavori siano già iniziati in data antecedente al 2015.

Al fine di garantire il sostegno per lo svolgimento, nel 2016, della manifestazione

"SUNS Europe – Festival europeo delle arti performative in lingua", attraverso la disposizione dell'articolo 8 viene incrementato di 25 mila euro il finanziamento, di cui all'articolo 4, comma 42, della legge regionale 34/2015, già previsto per il 2016.

L'articolo 16 disciplina, nell'ambito del patrimonio culturale legato al mondo della moda, i rapporti della Regione con la Fondazione Roberto Capucci di Roma e specifica che gli oneri derivanti da dette relazioni fanno carico al bilancio annuale dell'ERPAC.

Gli articoli dal 17 al 19 contengono le disposizioni riferite al settore sportivo. In particolare, l'articolo 17 autorizza una serie di deroghe volte a confermare contributi già concessi per il finanziamento di interventi su impianti sportivi in presenza di situazioni in cui, per motivi di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, si delineerebbero situazioni di revoca dei medesimi.

Gli articoli 18 e 19 recano modifiche all'articolo 6 della legge regionale di assestamento 14/2016, a seguito del subentro della Regione nelle funzioni provinciali in materia di impiantistica sportiva, nonché al Testo Unico dello sport di cui alla legge regionale 8/2003, al fine di agevolare la concessione di contributi in materia di sport.

"Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" (Approvata nella seduta del 18/11/2016)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo	
Materia: Personale e amministrazione	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni	157 Giunta regionale I 5 no sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	4
	Giorni iter formale	46
	Giorni iter effettivo	38
	Relatori di maggioranza	Liva, Gratton,
		Paviotti
	Relatori di opposizione	Colautti
	Impugnazione	sì

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 18/2016 riforma l'ordinamento del lavoro pubblico nel contesto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia secondo i principi della legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Le principali novità contenute nel provvedimento sono: l'istituzione del ruolo unico della dirigenza regionale e locale, comprensivo anche delle figure dei Segretari comunali e provinciali; la gestione coordinata della mobilità di comparto; la gestione delle paghe, della previdenza e dell'assistenza in maniera unitaria; l'individuazione di criteri uniformi di gestione delle relazioni sindacali; l'individuazione di un percorso formativo coordinato e mirato, unico per tutto il comparto, gestito dalla Regione, nonché l'individuazione di criteri generali per garantire una contrattazione decentrata e un sistema di valutazione che riqualifichi il personale.

La legge è strutturata in cinque titoli: il I, composto da un solo articolo, contiene le disposizioni generali; il II, composto da 15 articoli, le norme dedicate alla dirigenza del Comparto unico; il III, composto da 36 articoli, disciplina il sistema integrato del personale del Comparto unico; il IV, composto da 2 articoli, contiene le modifiche e le abrogazioni delle leggi regionali conseguenti la riforma e, infine, il titolo V, composto da 5 articoli, prevede la clausola valutativa degli interventi, nonché le disposizioni finali e finanziarie. Il capo VI del titolo III contiene alcune disposizioni sull'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale.

"Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio"

(Approvata nella seduta del 21/11/2016)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Commercio, fiere e mercati

Iter legislativo

Progetto di legge n.	161, 129-01
Iniziativa	Mista
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	SI
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	26
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	Gratton, Agnola,
	Gregoris
Relatori di opposizione	Sergo, Zilli
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Nel corso del 2016, con la legge regionale 4, era già stata effettuata una modifica alla legislazione del commercio intervenendo sulla legge regionale 29/2005. Con la legge regionale 19/2016, si sono introdotte nuove disposizioni relativamente alla disciplina amministrativa delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, al commercio della stampa quotidiana e periodica, alla somministrazione, nonché agli interventi agevolativi. Si è, inoltre, intervenuto in maniera più incisiva su aspetti di natura urbanistica territoriale e sulle regole e procedure in tema di contributi, a scopo di semplificazione.

"Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016" (Approvata nella seduta del 24/11/2016)

Macrosettore:	Ordinamento
istituzionale	

Materia: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Progetto di legge n.	164
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	21
Sedute di Assemblea	3
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Martines, Paviotti
Relatori di opposizione	Ziberna, Zilli
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 20/2016 disciplina la soppressione delle Province facendo seguito alla riforma dello Statuto regionale, sancita dalla legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con cui è stato cancellato dalla Carta costituzionale della Regione il riferimento alle Province e ne è stata esplicitamente prevista la soppressione.

Si descrivono dunque le fasi del procedimento volto alla soppressione delle Province, si indicano le funzioni che saranno trasferite dalle Province commissariate e successivamente dalle Province che hanno ancora organi elettivi, alla Regione, nonché le funzioni che saranno trasferite invece ai Comuni. Il Piano di riordino territoriale viene inserito nella legge regionale 26/2014, riportando in seno al Consiglio regionale la scelta fondamentale dell'assetto territoriale del sistema locale. Con la sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014 si specifica, a seguito della modifica dello Statuto di autonomia, che le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) costituiscono "forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali" e si inserisce una disciplina semplificata dell'ingresso nelle UTI dei Comuni che non vi partecipino ancora. Altre norme riguardano l'esercizio delle funzioni dei servizi sociali dei Comuni, il meccanismo di finanziamento dei Comuni partecipanti alle UTI, l'edilizia scolastica.

"Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive"

(Approvata nella seduta del 22/11/2016)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)

Iter legislativo

Progetto di legge n. Iniziativa	162 Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	
Parere Garante regionale dei diritti della persona	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	20
Relatori di maggioranza	Agnola, Gregoris,
	Gratton
Relatori di opposizione	Ciriani
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 21/2016 disciplina l'organizzazione turistica regionale con disposizioni sui soggetti istituzionali competenti a svolgere le funzioni attinenti la materia e sull'esercizio delle attività economiche turistiche per la produzione e lo scambio di beni e di servizi. Vengono riprodotte le analoghe disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), aggiornandole al contesto normativo nazionale, dell'Unione europea e con la giurisprudenza che si è pronunciata in materia. La legge contiene le discipline in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche esercitate in forma imprenditoriale e non, oltre che le norme in materia di incentivi nel settore turistico.

"Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre"

(Approvata nella seduta del 20/12/2016)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Progetto di legge n.	165
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	39
Giorni iter effettivo	25
Relatori di maggioranza	Martines
Relatori di opposizione	
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Con la legge regionale 22/2016 la Regione riconosce e valorizza la figura delle Portatrici Carniche; donne che, durante la prima guerra mondiale, hanno dimostrato forza, coraggio e dedizione nel sostenere i combattenti al fronte italo-austriaco. La legge, portando a esempio per le giovani generazioni l'opera coraggiosa e determinante delle Portatrici Carniche, ha la finalità di valorizzare il ruolo della donna nella società.

La legge prevede:

- l'istituzione di una borsa di studio in memoria del ruolo delle Portatrici Carniche;
- l'istituzione di un premio biennale a valenza internazionale denominato "Portatrici Carniche", destinato a una donna capace di ricordare con il suo comportamento i valori che hanno contraddistinto le Portatrici:
- la concessione di un contributo al Comune di Paluzza per la realizzazione di un'area espositiva museale dedicata alle Portatrici Carniche;
- la previsione di un contributo al Club Alpino Italiano per promuovere il recupero e la fruizione culturale e turistica dei sentieri che ripercorrono i tracciati storici delle Portatrici Carniche;
- la previsione di contributi per iniziative aventi ad oggetto la rievocazione della figura e dell'opera delle Portatrici Carniche, nonché per la creazione di itinerari culturali incentrati sulle stesse e sulla storia delle donne nelle due guerre;

- la creazione di un'apposita sezione dedicata alla storia delle Portatrici Carniche nel sito web dell'ERPAC;
- l'istituzione di un Comitato scientifico presso la Presidenza della Regione, per supportare la Regione nell'attuazione delle iniziative.

"Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53" (Approvata nella seduta del 20/12/2016)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Materia: Personale e amministrazione

Iter legislativo

Progetto di legge n.	177	
Iniziativa	Consiliare	
Commissione referente	1	
Sedute di Commissione	0	
Commissione consultiva	no	
Audizioni	no	
Parere/Intesa Consiglio	no	
autonomie locali	110	
Sedute di Assemblea	1	
Giorni iter formale	4	
Giorni iter effettivo		
Relatori di maggioranza		
Relatori di opposizione		
Impugnazione	no	

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 23/2016 prevede, nel capo I, alcune modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) che attengono alla disciplina dei presupposti e della liquidazione del rimborso delle spese legali, nei casi ammessi dalla legge, sostenute dai dipendenti regionali e dagli amministratori, in caso di giudizi che ne escludano la responsabilità. L'articolo 2 del capo II dà un'interpretazione autentica dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 volta a meglio definire l'ambito applicativo della norma, l'articolo 3 contiene una disposizione transitoria e l'articolo 4 la norma finanziaria.

"Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019" (Approvata nella seduta del 16/12/2016)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza	167 Giunta regionale I integrata 4 sì sì sì 8 28 21 Paviotti, Gratton, Liva
	Relatori di opposizione	Bianchi, Cargnelutti, Piccin, Revelant
	Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 è uno degli strumenti della manovra di bilancio armonizzata in quanto dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa, ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili.

L'articolo 1 contiene disposizioni relative a servizi istituzionali, generali e di gestione, nonché altre norme settoriali e contabili; l'articolo 2 contiene disposizioni in materia di attività produttive; l'articolo 3 include le disposizioni in materia di risorse agricole e forestali; l'articolo 4 norme a tutela dell'ambiente e dell'energia; l'articolo 5 attiene a disposizioni sull'assetto del territorio e sull'edilizia; l'articolo 6 riguarda i trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 7 è dedicato ai beni e alle attività culturali, sportive e al tempo libero; l'articolo 8 riguarda le norme in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili; l'articolo 9 attiene alle disposizioni in materia di salute e politiche sociali e l'articolo 10 evidenzia le disposizioni riguardanti il sistema delle autonomie locali e il coordinamento della finanza pubblica.

"Legge di stabilità 2017"

(Approvata nella seduta del 16/12/2016)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo
---------------------------------	------------------

Materia: Bilancio

Progetto di legge n. 168
Iniziativa Giunta regionale

Commissione referente
Sedute di Commissione
Commissione consultiva
Audizioni
Parere/Intesa Consiglio
autonomie locali
Sedute di Assemblea
Giorni iter formale

I integrata

4
Si
sì
sì

Giorni iter effettivo 21 Relatori di maggioranza Paviotti, Gratton,

Liva

Relatori di opposizione Bianchi,

Cargnelutti,

Piccin, Revelant

Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nelle more delle modalità applicative da definirsi con norma di attuazione dello statuto regionale, si è adeguata alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Nell'ambito degli strumenti normativi previsti dall'armonizzazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi.

La legge di stabilità 2017 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 norme in materia di attività economiche; l'articolo 3 disposizioni relative a risorse agricole e forestali; l'articolo 4 è dedicato alla tutela dell'ambiente e all'energia; l'articolo 5 contiene disposizioni relative all'assetto del territorio e all'edilizia; l'articolo 6

disposizioni sul trasporto e il diritto alla mobilità; l'articolo 7 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 8 contiene disposizioni su istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili; l'articolo 9 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 10 riguarda il sistema delle autonomie locali e il coordinamento della finanza pubblica; l'articolo 11 contiene alcune norme di modifica della disciplina del Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali; l'articolo 12 attiene a servizi istituzionali, generali e di gestione e ad altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 13 riconosce i debiti fuori bilancio e l'articolo 14 dispone la copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso.

"Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017" (Approvata nella seduta del 16/12/2016)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza	169 Giunta regionale I integrata 1 sì sì sì 2 28 21 Paviotti, Gratton,
	Relatori di opposizione	Liva Bianchi, Cargnelutti, Piccin, Revelant

Impugnazione

Finalità e contenuti essenziali

Il bilancio di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese della Regione. Esso, in osseguio a quanto stabilito dal principio di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e spese imputabili a diversi fattori: l'introduzione di nuove norme e l'abrogazione di altre, il rifinanziamento e il definanziamento di norme preesistenti, la rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), la variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Ha funzione autorizzatoria e contiene le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, le previsioni delle entrate e delle spese, di competenza degli esercizi successivi, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 - Politiche per le attività produttive e il lavoro

Nel corso del 2016 la **politica legislativa nel settore del terziario** è stata realizzata con la **legge regionale 8 aprile 2016, n. 4**, (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), la **legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19** (Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio) e la **legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21** (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). Le prime due leggi hanno introdotto modifiche testuali alla normativa vigente, la terza ha sostituito quasi interamente la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

Con la legge regionale 4/2016 si è inteso semplificare e aggiornare la normativa regionale, oltre che razionalizzare la gestione degli incentivi. Proprio a tale ultimo fine è stata prevista la riorganizzazione dei centri di assistenza tecnica (CATT), sostituiti da un solo soggetto (CATT FVG), divenuto unico interlocutore dall'Amministrazione regionale e delegato a gestire gli incentivi alle imprese. E' stato inoltre previsto l'obbligo di chiusura per gli esercizi commerciali in dieci giornate coincidenti con le principali festività civili e religiose, a decorrere dall'1 ottobre 2016. La norma è stata però dichiarata incostituzionale con sentenza n. 98 dell'11 aprile 2017 della Corte costituzionale. Per sostenere il terziario la legge 4/2016 ha introdotto misure di sviluppo del turismo istituendo il "Fondo per contributi alle imprese turistiche", al fine di migliorare le strutture ricettive. La legge regionale 19/2016 è intervenuta quindi sulla disciplina amministrativa delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, sul commercio della stampa quotidiana e periodica e sulla somministrazione. Sono stati rivisti in maniera più incisiva alcuni aspetti di natura urbanistica territoriale e nuovamente, con intento di semplificazione, le regole e le procedure in tema di contributi. Sono stati previsti anche ulteriori interventi agevolativi.

La legge regionale **21/2017** ha riprodotto le analoghe disposizioni contenute nella legge regionale 2/2002, aggiornandole al contesto normativo nazionale e dell'Unione europea, nonché adeguandole alla giurisprudenza che si è pronunciata in materia. La legge ha disciplinato le competenze e le funzioni dei soggetti istituzionale oltre che l'esercizio delle attività economiche turistiche per la produzione e lo scambio di beni e di servizi. Sono state disciplinate inoltre le attività di agenzia di viaggio e turismo, quella delle strutture ricettive turistiche esercitate in forma imprenditoriale e non.

Nell'ambito delle **politiche del lavoro**, il legislatore è intervenuto sul tema delle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro adottando la **legge regionale 10 maggio 2016**, **n. 6** con la quale sono state introdotte alcune modifiche migliorative al testo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro). Le modifiche hanno recepito le buone prassi emerse nella corso dell'applicazione della normativa che, con l'occasione, è stata anche semplificata e razionalizzata.

1.3.2 - Politiche per la salute e i servizi sociali

Nel corso del 2016, **nel settore della tutela della salute**, è stata approvata la **legge regionale 8 luglio 2016, n. 11** (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)).

La legge regionale 11/2016 aggiorna la disciplina relativa all'erogazione dei farmaci cannabinoidi da parte del Servizio sanitario regionale, introdotta con la legge regionale 2/2013.

Il provvedimento, in particolare, rivede i presupposti per la dispensazione dei farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale, stabilendo che l'inizio del trattamento con tali farmaci possa avvenire, oltreché in ambito ospedaliero, anche a livello domiciliare, sulla base di una prescrizione effettuata da centri specialistici individuati dalla Regione; in caso di prosecuzione a livello domiciliare di trattamento avviato in ambito ospedaliero, è previsto che la terapia possa essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri specialistici regionali.

Per pazienti in assistenza domiciliare è prevista la possibilità che la preparazione dei farmaci cannabinoidi possa essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità concordate tra la Regione e le farmacie.

La nuova legge introduce inoltre disposizioni dirette ad agevolare l'approvvigionamento dei farmaci cannabinoidi, prevedendo la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni o di avviare progetti sperimentali con centri e istituti autorizzati alla produzione, preparazione e distribuzione di tali farmaci.

Nel **settore delle politiche sociali** è stata approvata la **legge regionale 1 giugno 2016, n. 9** (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

La legge regionale 9/2016 ha introdotto disposizioni per la regolarizzazione e riqualificazione di operatori senza titolo impiegati nel sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, di cui alla legge regionale 6/2006.

L'intervento ha riguardato gli operatori impiegati nel sistema integrato con funzioni

educative e gli operatori impiegati con funzioni di assistenza alla persona nei servizi residenziali per anziani.

Per gli operatori impiegati con funzioni educative privi dei titoli di laurea previsti dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, in possesso di determinate anzianità di servizio, sono stati previsti specifici percorsi di riqualificazione professionale, diversamente modulati a seconda del possesso o meno di un diploma di laurea.

La regolarizzazione degli operatori laureati è stata oggetto di impugnazione da parte del Governo, cui la Regione si è adeguata apportando i necessari correttivi nell'ambito della **legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)**¹.

Ulteriori interventi nell'ambito delle politiche sociali hanno riguardato aggiornamenti alla legge regionale 15/2015 (concernente l'istituzione della Misura attiva di sostegno al reddito), alla legge regionale 19/2010 (concernente gli interventi regionali a supporto della funzione di amministratore di sostegno), nonché l'avvio della nuova organizzazione del Servizio sociale dei Comuni conseguente all'istituzione delle Unioni territoriali intercomunali (UTI).

Con l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono state introdotte le disposizioni necessarie all'integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito con il Sostegno all'inclusione attiva (SIA), la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà prevista dall'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); sono stati precisati i beneficiari della Misura attiva di sostegno al reddito e aggiornati taluni dei presupposti di accesso alla Misura.

Ulteriori aggiornamenti alla disciplina della Misura attiva di sostegno al reddito sono stati apportati dall'articolo 9 della legge regionale 24/2016².

Rispetto alla LR 19/2010, con l'articolo 8, comma 31, della legge regionale 14/2016, si è rivista la disciplina del sostegno regionale alla stipula di polizze assicurative a favore degli amministratori di sostegno volontari, mentre con l'articolo 9, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), si è prevista l'introduzione di un contributo regionale a favore della funzione di amministrazione in caso di gravosità della funzione riconosciuta dall'autorità giudiziaria e di incapienza del patrimonio dell'amministrato.

Infine, con **l'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20** (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016), si è

-

¹ Cfr. art. 9, comma 3, LR 24/2016.

² Cfr. art. 9, comma 6, LR 24/2016.

provveduto a prorogare i tempi di riorganizzazione del Servizio sociale dei Comuni attraverso le Unione territoriali intercomunali (UTI) fissando al 1° gennaio 2018 il termine di avvio della gestione associata tramite le UTI di tutte le funzioni dei Comuni in materia di sistema locale dei Servizi sociali.

1.3.3 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture

Nel corso del 2016, in materia di **territorio, ambiente ed infrastrutture**, sono state approvate le leggi regionali n.ri 1, 5, 12, e 15 che in parte introducono interventi di modifica di discipline vigenti ed in parte sono volte a introdurre nell'ordinamento regionale nuove discipline organiche di settore.

Con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) raccoglie in un testo organico la disciplina delle politiche abitative regionali definendo le modalità di programmazione, le azioni regionali, le tipologie di intervento, nonché il riordino delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale.

Attraverso l'impiego integrato di diversi strumenti declinati nell'ambito di una complessiva programmazione finalizzata a dare una risposta coordinata alle diverse esigenze abitative, la norma punta sia ad ampliare la disponibilità di alloggi sociali e a prezzi calmierati, sia a sostenere l'acquisto della prima casa. Con la re istituzione della Commissione regionale per le politiche socio abitative in una nuova composizione e con l'introduzione dei tavoli territoriali per le politiche la legge in argomento attribuisce alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni specifiche competenze al fine di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono. Per il conseguimento di queste funzioni consultive di area vasta viene istituito presso le Unioni territoriali intercomunali lo sportello risposta casa, quale elemento di raccordo tra la domanda e l'offerta della casa nel quale i Comuni hanno un ruolo centrale. E' previsto che la sintesi di tutti i Tavoli avvenga in seno alla Commissione regionale per le politiche socio abitative chiamata a collaborare con la Regione nella predisposizione dei programmi regionali in materia di politiche abitative.

Per quanto attiene al riordino delle ATER la legge regionale 1/2016 persegue la completa realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano di convergenza, puntando al contenimento dei costi di gestione, a parità di servizi erogati, all'uniformità di individuazione di modelli operativi gestionali univoci per tutte le aziende del sistema e al perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia di gestione.

La legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

riforma la governance del sistema idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, sia per la gestione del servizio idrico integrato che per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La legge in argomento individua l'AUSIR quale ente di governo dell'ATO, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico e gestione dei rifiuti. Vengono definiti gli organi dell'AUSIR, tra i quali il principale è l'Assemblea regionale d'ambito, composta da un sindaco per ciascuna area di aggregazione dei Comuni, ai sensi della legge regionale 26/2014, e alla quale competono, tra l'altro, l'elaborazione del piano d'ambito, la deliberazione delle forme di gestione e l'affidamento dei servizi, nonché la predisposizione della tariffa di base per il servizio idrico integrato. Per quanto attiene le modalità di affidamento dei servizi vi è un rimando alla normativa nazionale e comunitaria di settore, trattandosi di materia che attiene al mercato ed ai principi di tutela della concorrenza; fermo restando tale presupposto, viene comunque introdotto un meccanismo di riallineamento volto a uniformare, in futuro, le scadenze degli affidamenti.

Nell'ottica del riconoscimento delle peculiarità territoriali, con la legge regionale 5/2016 sono dettate della specifiche disposizioni per le zone montane che garantiscono il mantenimento di presidi territoriali operativi per la gestione dei servizi, riconoscono il ruolo di appositi luoghi di confronto tra Società di gestione ed enti locali montani e indicano come prioritaria la riduzione della tariffa del servizio idrico integrato nelle zone montane disagiate. Da ultimo si segnala l'introduzione delle Carte dei servizi che definiscono diritti e doveri degli utenti ed indicano gli standard di qualità che devono essere garantiti, e l'istituzione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti che coopera con l'AUSIR curando in particolare gli interessi degli utenti.

Va detto che in data 28 giugno 2016 è stata presentata una proposta di referendum abrogativo dell'intera legge regionale 5/2016. In data 27 luglio 2016, la proposta di referendum abrogativo è stata dichiarata inammissibile dall'Assemblea del Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 5/2003.

La legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive) è finalizzata a regolamentare il settore estrattivo attuando il superamento della legislazione di settore affidato alla legge regionale 35/1986, divenuta obsoleta nonostante le ripetute modifiche legislative di cui è stata oggetto. Quello delle attività estrattive rappresenta uno dei settori produttivi caratterizzanti l'economia regionale, che si pone in diretta connessione con lo sviluppo delle infrastrutture del territorio e con imprescindibili valutazioni di carattere ambientale. Partendo dal presupposto che la regolazione del settore implica una visione unitaria e consapevole dei limiti alle

capacità del territorio di sopportare lo sfruttamento, sotto i profili ambientali, paesaggistici e della sicurezza idrogeologica, viene disciplinato l'incondizionato prelievo di risorse non rinnovabili anche attraverso il reperimento delle stesse nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e sostituendone il consumo con prodotti derivanti dal riciclo di materiali inerti.

Alla Regione viene attribuito il compito di attuare scelte e strategie di base, volte a contemperare le diverse esigenze, attraverso la predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive che costituisce il documento di pianificazione e indirizzo del settore estrattivo e che si pone l'obiettivo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse, nell'ambito della programmazione economica del settore e nel rispetto dei beni naturalistici ed ambientali. La legge regionale 12/2016 disciplina anche il regime delle autorizzazioni alle attività estrattive prevedendo, in un'ottica di unificazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti, che la Direzione centrale competente in materia di ambiente costituisca sportello per la presentazione delle domande e per la conseguente emissione dei provvedimenti amministrativi, la cui istruttoria è stata allineata con quella della VIA così da consentire la contestuale disamina del progetto, con conseguente semplificazione del procedimento e riduzione dei tempi. Nel caso in cui il progetto sia invece sottoposto alla sola verifica di assoggettabilità alla VIA, l'istruttoria si svolge in conferenza di servizi.

Vengono altresì disciplinate le ipotesi di rinnovo, proroga, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione nonché il regime delle garanzie fideiussorie che il soggetto autorizzato è tenuto a prestare a favore del Comune sul cui territorio si svolge l'attività, al fine di sostenere il costo degli interventi di riassetto ambientale nel caso di inadempienza del soggetto obbligato, nonché a copertura del mancato versamento degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo, considerato lo strumento più efficace per garantire il controllo di conformità.

La legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) rappresenta un intervento normativo organico per la tutela e la valorizzazione delle geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche. Attraverso il riordino e l'aggiornamento della disciplina di settore si riconosce il ruolo della geodiversità nella conservazione della natura e nello sviluppo del turismo sostenibile del territorio; elementi fondamentali sono la conoscenza e la conservazione del patrimonio speleologico e dei sistemi carsici e vengono posti i presupposti normativi per lo studio, la tutela e la conservazione dei geositi, anche attraverso la realizzazione di geoparchi.

Per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico viene istituito il Catasto dei geositi e dei geoparchi regionali, viene puntualmente definito il quadro delle tutele del patrimonio geologico e sono indicate le modalità di gestione dei geositi e geoparchi. Con specifico riferimento alle aree carsiche e agli acquiferi carsici è prevista una zonizzazione finalizzata all'individuazione dei settori maggiormente critici per gli aspetti di tutela degli acquiferi ed è demandato al piano tela acque l'individuazione delle misure di tutela. Le disposizioni sulla tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico prevedono l'istituzione del Catasto speleologico regionale, definiscono il quadro di tutela delle cavità artificiali delle cavità turistiche e delle forre. Nella legge alcune disposizioni sono infine dedicate agli strumenti di pianificazione, alle opere pubbliche o di interesse pubblico e alle misure di promozione del patrimonio geologico e speleologico, oltre che alla vigilanza ambientale e all'accertamento delle sanzioni.

1.3.4 - Politiche per le autonomie locali

Anche l'anno 2016 si è caratterizzato per la prosecuzione del percorso di attuazione della riforma delle Autonomie locali, avviata con l'approvazione della legge regionale 26/2014 (Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che ha introdotto nel sistema regionale le Unioni territoriali intercomunali (UTI).

Diversi sono stati in corso d'anno gli interventi di modifica e integrazione della legge regionale 26/2014.

La **legge regionale 11 marzo 2016, n. 3,** contenente norme di riordino delle funzioni delle Province nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali, ha disposto la costituzione di diritto delle UTI a partire dal 15 aprile 2016 tra i Comuni che entro tale termine abbiano approvato lo statuto dell'Unione (articolo 56 quater, comma 1).

Al fine di consentire un congruo lasso di tempo fra la costituzione delle UTI e l'effettiva operatività delle stesse, si è prevista la decorrenza del 1° luglio 2016 per l'esercizio associato delle relative funzioni, eliminando dalla stessa data le previgenti forme associative.

Allo stesso modo, la prevista soppressione delle Comunità montane è stata spostata al 1° luglio 2016.

Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali e degli interventi volti al superamento delle Province, la legge regionale 3/2016 ha poi disposto la riallocazione di funzioni amministrative in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e di diritto allo studio, modificando gli allegati A, B e C della legge regionale

26/2014.

In relazione alle nuove regole di costituzione e avvio delle UTI, sono state apportate modifiche alle norme concernenti la finanza locale e la quantificazione dei fondi spettanti agli enti locali per il 2016, previste della legge regionale 18/2015 e dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015.

La **legge regionale 28 giugno 2016, n. 10** ha quindi ridotto il numero di funzioni già poste in capo alle UTI dalla citata legge regionale 3/2016 con decorrenza 1° luglio 2016, ha ulteriormente spostato al 1° agosto 2016 la soppressione delle Comunità montane e ha differito al 31 dicembre 2016 il termine di scioglimento delle associazioni intercomunali in essere, consentendo di mantenere operative fino al 31 dicembre 2017 le convenzioni aventi a oggetti le funzioni e i servizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014.

La legge costituzionale n. 1 del 28 luglio 2016 ha modificato lo Statuto della Regione sopprimendo le Province. La legge ha eliminato dal testo dello Statuto ogni riferimento alle Province, demandando alla legge regionale l'individuazione della decorrenza della soppressione delle Province medesime, in ogni caso non prima della scadenza naturale del mandato degli organi elettivi già in carica, nonché il trasferimento delle relative funzioni ai Comuni e alla Regione. La legge costituzionale 1/2016 ha poi introdotto la possibilità di forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, da disciplinarsi con legge regionale.

Con l'articolo 9 della **legge regionale 11 agosto 2016, n. 14** "Assestamento del bilancio per l'anno 2016" sono stati nuovamente differiti i termini di subentro dei Comuni, delle UTI e della Regione nelle funzioni esercitate dalle Province: dal 1° ottobre 2016 al 1° gennaio 2017 per il subentro dei Comuni e delle UTI nell'esercizio delle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014; dal 1° novembre al 1° gennaio 2017 per il subentro della Regione nelle funzioni provinciali previste dal punto 7, lettera a), dell'allegato B della legge regionale 26/2014, vale a dire quelle in materia di istruzione di cui all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998 (c.d. piano di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e sua attuazione).

Sono state poi ridisciplinate le modalità di approvazione dei Piani di subentro nelle funzioni provinciali, con il differimento al 31 agosto 2016 del termine di presentazione di detti piani.

In deroga alla disciplina degli ordinari Piani di subentro dalle Province alla Regione (tre dei quali hanno già avuto luogo fra il 2015 ed il 2016), nel caso del subentro dei Comuni viene previsto che le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro medesimo siano attribuiti alle UTI e ai Comuni che non

vi partecipano secondo gli accordi che addivengano fra tali enti.

Qualora gli accordi non intervengano entro la sottoscrizione dell'intesa, l'articolo 35, comma 4 ter, della legge regionale 26/2014 (aggiunto dall'art. 9, comma 34, lettera b), punto 1), della LR 14/2016) stabilisce che subentri l'UTI in cui ha sede il Comune più popoloso (di fatto si tratta delle UTI cui partecipano i Comuni capoluogo di provincia). Dopo la sottoscrizione dell'intesa è prevista comunque la possibilità di accordi fra UTI e Comuni non partecipanti ad esse per l'attribuzione di risorse e rapporti giuridici.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 26/2014, in ordine all'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni in materia di sistema locale dei servizi sociali (art. 10 della legge regionale 6/2006) tramite le UTI, la **legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20** "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005,7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014 13/2015,18/2015 e 10/2016" ha previsto una fase transitoria, della durata massima di un anno, per accompagnare con gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione, per passare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, all'esercizio in UTI di tutte le funzioni comunali ex articolo 10 della legge regionale 6/2006, ivi comprese quelle sinora gestite singolarmente dai Comuni. Nella fase di prima transizione, nel corso del 2017, è previsto il passaggio delle sole funzioni, servizi e attività già oggetto di gestione associata ai sensi delle convenzioni in essere al 30 novembre, quali stipulate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006.

Per consentire alle UTI la corretta valutazione e programmazione delle priorità e degli interventi strategici per il triennio 2017-2019 nell'ambito del primo Piano dell'Unione, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2016 (Legge di stabilità 2016) ha definito in via eccezionale uno specifico iter per la procedura di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali. Per il triennio 2017-2019 si prevede che la procedura di concertazione abbia inizio entro febbraio 2017, per addivenire alla stipulazione dell'Intesa per lo sviluppo 2017-2019 almeno trenta giorni prima dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017, al fine di garantirne il recepimento dei contenuti nella medesima legge di assestamento. Per la concertazione la Giunta regionale delibera le priorità di sviluppo sulle quali convergeranno le proposte di intervento inserite nei Piani delle Unioni. Le priorità così definite costituiscono gli indirizzi per la destinazione delle risorse per investimento assegnate alle Unioni nell'anno 2016 a valere sul fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Da citare infine la legge regionale 9 dicembre 2016, n.18 "Disposizioni in materia di

sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale", che ha introdotto una disciplina unitaria e omogenea del pubblico impiego regionale e locale, al fine di rispondere all'esigenza di rendere effettivamente operativo il principio del comparto unico del pubblico impiego, che era stato introdotto proprio al fine di favorire processi di delega di funzioni all'interno degli enti del comparto.

1.3.5 - Politiche per la cultura

La legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 "Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura" è volta a riorganizzare la materia della cultura a seguito del riordino delle funzioni degli enti locali disposto dalla legge regionale 26/2014, che ha tra l'altro comportato il passaggio di un ingente patrimonio culturale dalle Province alla Regione. La legge introduce un nuovo modello di governance e organizzazione nella gestione dei beni culturali regionali attraverso l'istituzione, dal 1° giugno 2016, di un ente per il patrimonio culturale avente natura di ente funzionale della Regione (ERPAC). Vengono di conseguenza liquidati e soppressi l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (IPAC) e l'Azienda speciale Villa Manin che si fondono nel nuovo ente.

La legge provvede altresì a dettare disposizioni urgenti in materia di cultura attraverso la modifica di precedenti leggi del settore (Capo II), nonché attraverso la reviviscenza di norme (articolo 27) in conseguenza delle modifiche apportate.

Viene istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire all'ERPAC una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del Programma triennale con riferimento alle collezioni dei Musei provinciali di Gorizia.

Tra le varie modifiche apportate dalla legge, assumono particolare rilevanza contabile le modifiche apportate alla legge regionale 23/2015 in materia di beni culturali e in particolar modo quelle all'articolo 37 che concerne la valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici.

La legge regionale 7/2016 (che reca norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato e norme inerenti la disciplina dei beni mobili demaniali), la legge regionale 10/2016 (che reca modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali tra cui quelle della legge regionale in esame) e la legge regionale 14/2016 (assestamento del bilancio 2016) sono successivamente intervenute apportando varie modifiche e integrazioni alla legge regionale 2/2016.

La **legge regionale 10 maggio 2016, n. 7** "Norme urgenti in materia di attività

e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali" contiene alcune norme di manutenzione destinate ad agevolare l'applicazione di norme già approvate in materia di attività e beni culturali e di volontariato, e disciplina altresì la gestione amministrativa dei beni mobili demaniali. Vengono in particolare introdotte modifiche alla legge regionale 11/2013 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), alla legge regionale 16/2014 (norme regionali in materia di attività culturali), alla legge regionale 20/2015 (assestamento del bilancio 2015), alla legge regionale 23/2015 (legge di stabilità 2016) e alla legge regionale 2/2016 (istituzione dell'ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).

La **legge regionale 24 novembre 2016, n. 17** "Norme urgenti in materia di cultura e sport" contiene norme a carattere prevalentemente tecnico, che modificano alcune leggi regionali in materia di cultura e sport.

Alcune disposizioni riguardano bandi, altre vengono allineate alla normativa nazionale di riferimento, con altre si rivede il meccanismo temporale di finanziamento ai teatri, si concedono gratuitamente alcuni spazi di Villa Manin alla Fondazione Roberto Capucci per lo studio della moda, consentendo di ospitare il suo vasto patrimonio composto da abiti, abiti scultura, disegni (oltre 25 mila), fotografie, documenti, audio e video. Ulteriori articoli riguardano l'Istituto regionale per le Ville Venete, la Fondazione Aquileia e una norma conferma contributi ai Comuni che sono in ritardo con la rendicontazione di lavori già ultimati.

1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2016

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2016.

1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

Anno 2016 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	26	7	17	2
Articoli	769	126	554	89
Commi	4.073	284	3.557	232
Caratteri	1.876.383	151.133	1.606.096	119.154

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Il 2016 ha visto l'approvazione di 26 leggi, contro le 35 del 2015.

Nel confronto con il 2015, il numero di articoli scende da 790 a 769 (con un decremento del 3%), mentre il numero di commi sale da 3.361 a 4.073 (con un incremento del 21%) e così anche il numero di caratteri, che sale da 1.440.926 a 1.876.383 (con un aumento del 30%).

Anno 2016 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	30
N. medio commi per legge	157
N. medio caratteri per legge	72.169
N. medio commi per articolo	5,3
N. medio caratteri per comma	461

Rispetto al 2015 aumentano le dimensioni medie di articoli, commi e caratteri.

Il numero medio di articoli per legge sale da 23 a 30; così come il numero medio di commi che passa da 96 a 157, e il numero medio di caratteri, da 41.169 a 72.169.

Sale da 4 a 5,3 anche il numero medio di commi per articolo e il numero medio di caratteri per comma, che aumenta da 429 a 461.

1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	17	65
Consiglio	7	27
Mista	2	8
Popolare	-	-
Totale	26	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Si ridimensiona il ruolo del Consiglio regionale nell'iniziativa legislativa: dalle 15 leggi di iniziativa consiliare del 2015 si passa a 7 leggi, in linea con il dato del 2014 e del 2013; anche il valore percentuale è inferiore al 42% registrato nel 2015.

Continuano a essere maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 65% del totale. L'iniziativa mista è sempre su valori bassi (2 leggi nel 2016, 1 legge in ciascuno degli anni dal 2013 al 2015). Continua l'assenza dell'iniziativa popolare.

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	maggioranza	1	4
	opposizione	2	8
	trasversale	4	15
	comune	-	-

Si intendono:

- di iniziativa <u>trasversale</u>, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa <u>comune</u>, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Diminuiscono le leggi di iniziativa della maggioranza (dalle 3 del 2015 a 1 del 2016). L'opposizione conta 2 leggi approvate, contro 1 del 2015.

Diminuisce anche il dato dell'iniziativa trasversale, passando da 9 leggi nel 2015 a 4, ma risulta essere comunque quello più consistente. Va considerato che in tale classificazione rientrano tutti gli stralci, purché non abbinati ad altri progetti di legge,

anche quando nascono da disposizioni di iniziativa della Giunta regionale. Delle 4 leggi di iniziativa trasversale approvate nel corso del 2016, 3 sono state originate da stralci. Risulta assente l'iniziativa comune, presente invece, con 1 legge, nel 2015.

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	2	50
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	1	25
Trasversale	1	25

L'iniziativa di coalizione presenta il medesimo valore del 2015. L'iniziativa monogruppo riporta 2 leggi, mentre quella trasversale 1.

Si sottolinea che l'iniziativa trasversale è stata qui considerata al netto degli stralci, che come evidenziato sopra possono derivare anche da disposizioni di iniziativa della Giunta regionale.

1.4.3 - Macrosettori e materie

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	3	3	-	6	23
B - sviluppo economico e attività produttive	-	3	1	4	15
C - territorio, ambiente e infrastrutture	1	1	1	3	12
D - servizi alle persone e alla comunità	3	4	-	7	27
E - finanza regionale	-	6	-	6	23
Totale	7	17	2	26	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità continua ad essere il più interessato dalla produzione legislativa, seppure in flessione rispetto al 2015, che aveva registrato 14 leggi in quest'ambito, con un peso del 40% sulla produzione legislativa totale (nel 2016 l'incidenza scende al 27%).

Riprende quota l'intervento nel macrosettore Ordinamento istituzionale, che era stato prevalente negli anni 2014 e 2013.

Assenti, come nel 2015, le leggi multisettore.

Il Consiglio vede equamente distribuita la sua attività tra i macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e dell'Ordinamento istituzionale, mentre la Giunta è presente in tutti gli ambiti, con una prevalenza (tolta la Finanza regionale, che sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio: legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto) sui Servizi alle persone e alla comunità.

Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità si conferma finora quello più interessato dall'attività del Consiglio nel corso della XI legislatura.

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa


	Macrosettore	Materia		Iniziativa	Leggi
Α	ORDINAMENTO	A4	Personale e	Giunta	1
	ISTITUZIONALE		amministrazione	Consiglio	1
		A5	Enti locali e decentramento	Giunta	2
				Consiglio	2
В	SVILUPPO	В6	Miniere e risorse geotermiche	Giunta	1
	ECONOMIĆO E	В7	Commercio, fiere e mercati	Giunta	1
	ATTIVITÀ			Mista	1
	PRODUTTIVE	B8	Turismo	Giunta	1
С	TERRITORIO AMBIENTE E	C1	Territorio e urbanistica	Mista	1
	INFRASTRUTTUR	C2	Protezione natura e ambiente, tutela	Giunta	1
	E		inquinamenti, e gestione rifiuti	Consiglio	1
D	SERVIZI ALLE	D1	Tutela della salute	Consiglio	1
	PERSONE E ALLA	Dз	Servizi sociali e assistenza	Consiglio	1
	COMUNITÀ	D6	Lavoro	Giunta	1
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio	1
				Giunta	3
Е	FINANZA	E1	Bilancio	Giunta	5
	REGIONALE	E2	Contabilità regionale	Giunta	1

Nell'anno 2016 il maggior numero di interventi ha riguardato la materia "Bilancio" (5 della Giunta); a seguire le materie "Enti locali e decentramento" (2 del Consiglio e 2 della Giunta) e ""Beni e attività culturali" (1 del Consiglio e 3 della Giunta).

1.4.4 - Commissioni referenti

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
l e l integrata FINANZA PATRIMONIO RECIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	3+5 int
 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	4
 SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	2
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	4
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	8
VI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	0



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

La V e la I Commissione risultano aver approvato il maggior numero di leggi: 8 ciascuna; insieme il 62% del totale.

Il dato della I Commissione risulta comprensivo delle leggi necessarie (5) relative alla manovra di bilancio.

Diminuisce sensibilmente, rispetto al 2015, il numero di leggi approvate dalla III Commissione (da 6 a 2); più contenuta la diminuzione delle Commissioni IV (da 6 a 4) e II (da 5 a 4).

Per la VI Commissione non ci sono provvedimenti approvati.

1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2016 - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

	Consiglio		Giunta		Mista		Tutte le leggi	
	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo
da 1 a 30	3	4	12	13	1	1	16	18
da 31 a 90	1	1	5	4	1	1	7	6
da 91 a 180		1						1
da 181 a 360	3						3	
oltre 360								
Totale	7	6	17	18	2	2	26	25

Si intende per:

- <u>iter formale</u>, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- <u>iter effettivo</u>, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Nel 2016 l'iter di gran parte delle leggi si è concluso entro 30 giorni: ciò è avvenuto per il 62% delle leggi nel caso di iter formale e per il 72% nel caso di iter effettivo³.

Il 71% delle leggi di iniziativa della Giunta ha avuto un iter formale entro i 30 giorni; le restanti leggi di iniziativa giuntale sono state comunque approvate entro 90 giorni.

Il 43% delle leggi di iniziativa consiliare (3 su 7) ha avuto un iter formale entro 30 giorni.

Si conferma quindi la maggiore speditezza dell'iter delle leggi di iniziativa della Giunta regionale.

Solo 3 leggi, sul totale di 26, hanno avuto un iter formale superiore a 180 giorni: tutte leggi di iniziativa consiliare.

Rispetto al 2015, la durata dell'iter istruttorio diminuisce: nel 2016 il 38% delle leggi ha richiesto tempi di approvazione superiori a 30 giorni, a fronte del 45% del 2015. La durata è comunque superiore ai valori dei primi due anni della XI legislatura, quando erano stati necessari tempi superiori ai 30 giorni per il 26% delle leggi nel 2013 e il 28% nel 2014.

³ L'iter effettivo è stato calcolato su un totale di 25 leggi, invece delle 26 approvate, considerato che per la legge 23/2016, approvata con procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, non vi è stato l'esame in Commissione.

Anno 2016 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Assemblea: leggi/sedute
da 1 a 2	16	13
da 3 a 4	8	8
da 5 a 6	1	1
Oltre 6	-	4

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Il numero di leggi approvate dalla Commissione dedicando al massimo 2 sedute è pari al 64% del totale. Nel 2015, le leggi che avevano richiesto da 1 a 2 sedute erano state l'80% del totale, nel 2014 il 64%, nel 2013, con riferimento alle sole leggi della XI legislatura, il 74%.

Il numero di leggi approvate dall'Assemblea dedicando fino a 2 sedute è pari al 50% del totale; la percentuale è inferiore a quella degli anni precedenti, considerando che nel 2015 le leggi che hanno richiesto al massimo 2 sedute sono state il 77% del totale, nel 2014 il 75%, nel 2013, sempre con riferimento alle sole leggi della XI legislatura, il 74%.

Anno 2016 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
da 1 a 5	17	14
da 6 a 10	3	5
da 11 a 20	3	5
oltre 20	2	2

Si conferma il dato del basso numero di ore richiesto per l'iter di approvazione in Commissione. Nel 2016 per l'approvazione del 65% delle leggi sono state sufficienti da 1 a 5 ore, a fronte del 69% nel 2015. Nel 2014 e nel 2013, per l'attuale legislatura, le leggi che avevano richiesto un'istruttoria non superiore a 5 ore erano state il 68% del totale (rispettivamente 19 su 28 e 13 su 19).

Aumenta il numero di ore dedicato all'esame in Assemblea. Nel 2016 12 leggi su 26, il 46% del totale, hanno richiesto oltre 5 ore d'esame. Nel 2015 sono state 9 su 35, il 26%

del totale. Nel 2014 erano state 7 su 28, il 25%; nel 2013 6 su 19, il 32%.

Nel 2016, 5 leggi hanno richiesto da 11 a 20 ore e 2 leggi oltre 20 ore.

Anno 2016 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea

Media sedute Commissione/legge	3,85
Media sedute Assemblea/legge	5,73
Media ore Commissione/legge	6,42
Media ore Assemblea/legge	8,74

Nel 2016, in entrambe le sedi di trattazione, risulta decisamente aumentata la durata media dei lavori.

L'esame in Commissione ha richiesto in media quasi 4 sedute (3,85), mentre nel 2015 i lavori avevano richiesto mediamente 1,9 sedute e nel 2014 2,2 sedute.

L'esame in Assemblea ha richiesto in media quasi 6 sedute (5,73) a fronte di una media di 1,8 sedute nel 2015 e di 2,1 del 2014.

Analogamente, con riguardo alla durata in ore, in Commissione, sono state mediamente necessarie 6,42 ore nel 2016 rispetto alle 5,7 ore del 2015; in Assemblea, nel 2016, sono state necessarie mediamente 8,74 a fronte delle 5,4 ore del 2015.

La media delle ore per l'approvazione delle leggi, nel 2016, è leggermente più alta anche rispetto alle evidenze del primo anno della XI legislatura, quando mediamente tanto in Commissione quanto in Assemblea erano state necessarie poco più di 6 ore (rispettivamente 6,05 e 6,10).

Le ore di lavoro mediamente dedicate in Commissione sono inferiori a quelle dedicate dall'Assemblea. In ciò il 2016 si discosta da quanto accaduto negli anni precedenti in cui, seppure con andamenti alterni, era stato osservato un minimo scostamento tra le ore di lavoro mediamente impiegate dalla Commissione e quelle dedicate dall'Aula (nel 2015 è stato osservato un tempo leggermente maggiore per l'esame in Commissione, diversamente dal 2014 e dal 2013 in cui risultava una durata leggermente maggiore del lavoro in Assemblea).

1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea


Anno 2016 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
Approvati	374	674	1.048
Respinti o ritirati	89	920	1.009
Totale presentati	463	1.594	2.057

La sede emendativa scelta con prevalenza è, anche nel 2016, quella dell'Assemblea, dove il numero di emendamenti presentati è più del triplo rispetto a quello degli emendamenti presentati in Commissione.

Si conferma, dunque, una tendenza che non sembra frenata dalla considerazione che l'Assemblea, rispetto alla Commissione, risulti essere la sede meno idonea agli approfondimenti di merito dei testi normativi.

Anno 2016 - Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Sono sempre numerosi gli emendamenti che vengono respinti o ritirati, con una maggiore incidenza (pari al 58%) per la sede d'Assemblea.

Come nel 2015, anche nel 2016, appare maggiore la condivisione delle modifiche proposte in sede di Commissione: si osserva, infatti, che qui la percentuale degli emendamenti respinti o ritirati è decisamente inferiore (19%) rispetto all'Assemblea (58%).

Anno 2016 - Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	322	42	93	6	463
Approvati	318	33	17	6	374
% di successo	97%	93%	26%	100%	80%

Anno 2016 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	313	305	942	34	1.594
Approvati	306	227	109	32	674
% di successo	97%	74%	11%	94%	42%

Anche nel 2016, la Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate di accoglimento delle proposte emendative, che sono del 97% in entrambe le sedi. Il risultato della Giunta è superiore anche a quello della Maggioranza consiliare, che ottiene una percentuale di successo nell'accoglimento dei propri emendamenti pari al 93% in Commissione e al 74% in Assemblea.

Si osserva che la Giunta regionale presenta in Commissione circa il 50% dei suoi emendamenti, riservando all'Assemblea l'altro 50%. Maggioranza e Opposizione, invece, prediligono decisamente l'Assemblea in cui presentano circa il 90% dei rispettivi emendamenti.

I tassi di successo che l'Opposizione consegue sono sempre modesti, ma superiori in Commissione, con l'approvazione del 26% degli emendamenti presentati, rispetto all'Assemblea, in cui è stato accolto un numero pari all'11%. Rimane stabile la percentuale di accoglimento in Commissione (pari a quella del 2015), ma diminuisce leggermente la percentuale di accoglimento in Assemblea che nel 2015 era pari al 13%. Rispetto al totale degli emendamenti approvati in Commissione (374), l'Opposizione ottiene l'accoglimento del 4% (17), mentre rispetto al totale di quelli approvati in Assemblea (674), la percentuale sale al 16% (109).

1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	4	15
	Approvazione a maggioranza	22	85
Interventi modificativi	Con emendamenti	24	92
	Senza emendamenti	2	8
Dunnanna di atti di			
Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	15	58
	Senza ordini del giorno	11	42

Gran parte delle leggi del 2016 sono state approvate a maggioranza (85%); l'unanimità ha comunque riguardato 4 leggi.

Tolte la legge di approvazione del bilancio e quella di approvazione del rendiconto, per le quali non è prevista la presentazione di emendamenti, tutte le leggi hanno subito modifiche nel corso dell'esame in Assemblea.

L'Assemblea continua, dunque, a mantenere una capacità emendativa molto elevata, nonostante, come si è già detto, non rappresenti la sede più adatta per un esame approfondito dei contenuti normativi.

Nel 2016 più di metà delle leggi (58%) sono state approvate con atti di indirizzo (ordini del giorno); nel 2015 erano state il 49% e nel 2014 il 54%.

Si conferma poi la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della "delegificazione", qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l'effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

Anno 2016 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
26	15	74	58%	5

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione": nel 2016 il 58% delle leggi contengono rinvii ad atti non legislativi, in aumento rispetto al dato dei due anni precedenti (40% nel 2015 e 50% nel 2014); resta invece inalterato rispetto al 2015 il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), pari a 5.

Anno 2016 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge

Aumenta la percentuale di leggi con parere delle Commissioni (31% contro il 23% del 2015 e il 21% del 2014) e anche il numero medio di pareri per legge, che sale a 2 rispetto all'1,5 del 2015, risultando comunque nettamente inferiore al valore di 4,6 registrato nel 2014.

XI Legislatura, anni 2013, 2014, 2015 - Leggi che rinviano a regolamenti e relativo stato di attuazione

N. leggi con rinvii	N. leggi attuate	% di attuazione
25	20	80

Nell'attuale legislatura, fino a tutto il 2015, 25 leggi (escludendo dalla rilevazione le leggi relative alle manovre di bilancio) hanno previsto rinvii a regolamenti di attuazione. Di queste, al 31 dicembre 2016, 20 hanno visto l'adozione di almeno un regolamento attuativo, per una percentuale complessiva di attuazione dell'80%.

1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

Anno 2016 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali istituiti
26	6	14

Nel 2016 sono state 6 le leggi istitutive di organismi collegiali, il dato più elevato degli ultimi anni: erano state 2 nel 2015, 4 nel 2014 e 5 del 2013. Gli organismi istituiti sono 14, a fronte dei 3 del 2015, dei 7 del 2014 e dei 6 del 2013.

1.4.10 - Entrata in vigore

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
26	7	19	0

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Aumentano rispetto al 2015 e al 2014 le leggi con entrata in vigore anticipata (sono 19 su 26 il 73% del totale, a fronte del 57% degli anni citati). Sono assenti le leggi con entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto (come successo nel 2014, mentre nel 2015 erano state 2).

1.4.11 - Abrogazioni

Anno 2016 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
26	15

Anno 2016 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	26
Integralmente abrogate	31
Saldo	-5

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	1
Solo abrogazioni parziali	4
Abrogazioni integrali e parziali	10

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	9
Solo efficacia differita a data certa	1
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	O
Diversi regimi di efficacia	4

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2016 sono state 15 le leggi recanti disposizioni abrogative.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato una diminuzione di 5 leggi rispetto alla situazione al 31 dicembre 2016.

Nel 2016 quindi l'insieme delle leggi regionali ha registrato una diminuzione, a differenza di quanto accaduto negli anni 2013, 2014 e 2015, quando il saldo era stato sempre positivo e oltretutto sempre in crescita (+ 17 leggi nel 2013, + 21 leggi nel 2014, + 22 leggi nel 2015).

1.4.12 - Natura della potestà legislativa

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	11	42
concorrente	7	27
residuale	4	15
mista	2	8
delegata	1	4
integrativa attuativa	1	4
Totale	26	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 42% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (statutaria) sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 57%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione. Rispetto al 2015 si registra una leggera diminuzione della "potestà esclusiva", di circa il 3%, e della potestà concorrente (esercitata per il 28% nel 2015) e un leggero aumento della potestà mista (esercitata per il 6% nel 2015).

1.4.13 - Tipologia della normazione

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	6	-	6	23
Istituzionale	3	3	-	6	23
Settore	4	6	1	11	42
Intersettoriale	-	1	-	1	4
Manutenzione	-	1	1	2	8
Comunitaria	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-	-
Totale	7	17	2	26	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di <u>bilancio</u>: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; accanto ai provvedimenti tipici di gestione del bilancio (legge di rendiconto, legge di assestamento, legge collegata alla manovra di bilancio, legge di stabilità, legge bilancio), per l'anno 2016, è stata ricompresa nella categoria la legge n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità";
- legge <u>comunitaria</u>: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi <u>istituzionali</u>: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di <u>settore</u>: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa:
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di <u>manutenzione</u>: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente:
- leggi <u>provvedimento</u>: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	2	10	1	13	50
Settoriale	2	5	1	8	31
Microsezionale	3	2	-	5	19
Individuale	-	-	-	-	-
Totale	7	19	-	26	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere <u>settoriale</u>: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

La dimensione di contenuto generale ha riguardato la metà delle leggi del 2016. Nel 2015 vi era stata una prevalenza di leggi a contenuto settoriale (il 57%). In aumento rispetto al 2015, passando dal 9 al 19%, le leggi a carattere microsezionale. Assenti, come nel 2014 e nel 2015, le leggi a carattere individuale.

1.4.15 - Tecnica redazionale

Anno 2016 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	1	7	1	9	35
Novella	6	4	1	11	42
Testo misto	-	6	-	6	23
Totale	7	17	2	26	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- <u>testo misto</u>: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

Prevale l'utilizzo della tecnica redazionale della novella, che interessa 11 leggi su 26. I testi nuovi sono stati 9, di cui 7 di iniziativa della Giunta. Si segnalano le seguenti leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino in diverse materie:

- Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater
- Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura
- Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 Disciplina organica delle attività estrattive
- Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche
- Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive

1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35; semplificazione amministrativa p=15.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- Omogeneità di contenuto richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 20 delle 26 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, la legge di assestamento del bilancio e la legge regionale n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità", che per il loro contenuto non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

Anno 2016 - Dati sintetici della qualità legislativa

Qualità redazionale

	Omo	geneità	Semplicità, chiarez formula	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	20	-	20	-
% sul totale	100	-	100	-

Qualità tecnica

	Semplificazio	ne normativa	Semplificazione amministrativa		
	presente	assente	presente	assente	
N. leggi	13	7	11	9	
% sul totale	65	35	55	45	

Anno 2016 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	-	-
bassa (20-35)	-	-
media (45-55)	6	30
alta (65-80)	1	5
molto alta (85-100)	13	65

Tutte le leggi risultano adeguate rispetto ai parametri di qualità redazionale, sia con riferimento al parametro dell'omogeneità, sia rispetto alla semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (nel 2015 le leggi giudicate adeguate sotto il profilo dell'omogeneità erano state l'87% del totale, mentre quelle caratterizzate da semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione il 97%).

Per quel che concerne la qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa e amministrativa sono, rispettivamente, il 65% e il 55% del totale.

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, tutte le leggi valutate (20 su 26) si collocano nelle fasce media, alta e molto alta (nel 2015 vi erano state 1 legge in fascia molto bassa e 4 leggi in fascia bassa).

Aumentano in maniera significativa sia le leggi con caratteristiche di semplificazione normativa, dal 30% del 2015 al 65% del 2016, che quelle con caratteristiche di semplificazione amministrativa, che passano dal 23% del 2015 al 55% del 2016.

Estendendo il confronto alla qualità legislativa nel suo complesso, aumenta decisamente, sempre rispetto al 2015, il numero di leggi collocate in fascia molto alta (con indice di qualità da 85 a 100), che passano dal 27% del 2015 al 65% del 2016 (nel 2016 la fascia molto alta è quella decisamente prevalente, mentre nel 2015 la maggior parte delle leggi si collocava in fascia media).

1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità di innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di principali atti ricorrenti di attuazione e modulazione del programma di governo.

La costituzionalizzazione del principio dell'equilibrio del bilancio, unitamente all'applicazione integrale della riforma dell'armonizzazione nella nostra Regione a partire dal 2016, hanno fatto sì che le leggi attraverso le quali si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio (legge di bilancio, leggi di variazione, legge di assestamento) costituiscano oggetto di controllo unitario da parte della Corte dei conti ai fini della parifica e vadano esaminate in quella sede sia sotto il profilo della regolare consequenzialità delle loro risultanze contabili, in conformità a quanto prevede l'articolo 39 del TU delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934 n. 1214), sia sotto il profilo dell'effettività delle risorse che a esse fanno capo.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica di per sé l'attenzione dovuta a tali provvedimenti, che rappresentano una parte assai rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate e per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia in termini di tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo della nostra Regione e della legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli, di norma bassa, in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori dell'Amministrazione regionale: spesso un singolo articolo contiene una pluralità di disposizioni su materie assai eterogenee.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti che in percentuale sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X e XI legislatura fino al 31 dicembre 2016.

Anno 2016 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2016

Anno	Descrizione leggi		Leggi relative alla Tutte le leggi manovra di bilancio totale delle leggi			Tutte le leggi		alla ncio sul		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
	Legge collegata (24/2016)	11	161	93904						
2016	Legge di stabilità 2017 (25/2016)	15	590	266572						
	Assestamento 2016 (14/2016)	13	709	292.400						
Totale 2016		39	1.460	652876	749	3.470	1.602.362	5,20%	42,07%	40,74%
	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
2015	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale 2015		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%
2014	Fin 2014 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
2014	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014		32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2013 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011	T	34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010	T	32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						

Anno	Descrizione leggi		Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi		leg mand	nza percent ggi relative ovra di bila otale delle l	alla Incio sul
		N.	N.	N.	N.	N	N.	Su	Su .	Su
		artt.	commi	caratteri	artt.	commi	caratteri	artt.	commi	caratteri
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
2008	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa

Nel 2016 sono diventate pienamente operative nell'ordinamento regionale le regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 118/2011; la Regione Friuli Venezia Giulia ha dunque completato l'adeguamento alla riforma nazionale delle proprie regole contabili e classificazioni di bilancio dopo che già nel 2015 aveva cominciato ad applicare le nuove regole armonizzate con l'introduzione dei nuovi schemi di bilancio e dei nuovi strumenti finanziario-contabili. In conseguenza del nuovo assetto normativo, si ricorda che dal 2015 il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la "legge finanziaria", è stato sostituito da due nuovi strumenti: la "legge di stabilità" e la "legge collegata alla manovra di bilancio".

Anche nel 2016 le leggi relative alla manovra di bilancio hanno mantenuto dimensioni piuttosto considerevoli rispetto alla produzione legislativa annuale

Considerando il numero di commi e di caratteri, che come detto precedentemente rappresentano le grandezze più significative ai fini di una valutazione di incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano per poco più del 40% sul totale delle leggi.

È da rilevare che tale dato è in aumento rispetto a quello del 2015 (30%), ponendosi in linea con quello del 2014 (40,74% contro 40,09%).

2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2016

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2016, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

Anno 2016 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	17	35
Consiglio	31	65
Popolare	-	-
Totale	48	100

Nel 2016 sono stati presentati 48 progetti di legge, in lieve diminuzione rispetto al dato del 2015 (52) e sostanzialmente in linea con quello del 2014 (49).

L'iniziativa legislativa consiliare nel 2016 è significativamente superiore a quella della Giunta regionale (rispettivamente 65% e 35%), analogamente a quanto registrato nell'anno 2015 (rispettivamente 60% e 40%) e a differenza del 2014 allorché i valori dell'iniziativa consiliare e giuntale erano sostanzialmente equivalenti (51% iniziativa consiliare e 49% iniziativa giuntale).

L'iniziativa giuntale (35%) risulta ridimensionata rispetto al 40% del 2015 e ancor più rispetto al 49% del 2014.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2016, come del resto in tutti gli anni precedenti.

2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

Anno 2016 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	3	10
Opposizione	26	84
Trasversale	2	6
Totale	31	100

Le proposte sottoscritte dai consiglieri di maggioranza (10%) registrano una importante riduzione rispetto al 2015 (16%) mentre sono in leggero aumento rispetto al valore del 2014 (8%); al contempo, quelle sottoscritte dai consiglieri di opposizione registrano il valore più alto della legislatura, all'84%, contro il 74% del 2015 e il 68% del 2014.

L'iniziativa legislativa trasversale, frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza e opposizione, si riduce in percentuale al 6%, contro il 10% del 2015 e, in maniera molto significativa, rispetto al 24% del 2014.

Anno 2016 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	25	81
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione	4	13
Trasversale (maggioranza e opposizione)	2	6
Totale	31	100

Le iniziative riconducibili a un solo gruppo (81%) rappresentano la parte di gran lunga più significativa dell'iniziativa consiliare, risultando decisamente superiori sia rispetto al 58% del 2015 che rispetto al 60% del 2014.

Le iniziative di coalizione passano dal 32% del 2015 e dal 16% del 2014 all'attuale 13% denotando, specie rispetto al 2015, un rilevante decremento.

La collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi subisce una riduzione importante sia rispetto al dato del 2015 (10%) che rispetto a quello del 2014 (24%).

2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

Anno 2016 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2016 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	7	15
Ordinamento istituzionale	11	23
Servizi alle persone e alla comunità	17	35
Sviluppo economico e attività produttive	6	13
Territorio, ambiente e infrastrutture	7	14
Multisettore	-	-
Totale	48	100

Anche nel 2016, come negli anni precedenti, l'iniziativa legislativa si è concentrata sul macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità, che pesa per il 35% sul totale dei progetti di legge presentati.

Tra gli altri macrosettori va segnalata l'incidenza di quello dell'ordinamento istituzionale che passa dal 17% del 2015 all'attuale 23%. Rimangono sostanzialmente invariate rispetto l'anno precedente le percentuali relative al macrosettore finanze (15% anche nel 2015), sviluppo economico (13% nel 2016 rispetto il 14% del 2015), territorio, ambiente e infrastrutture (14% attuale contro il 16% del 2015).

Nel 2016 non si registra l'iniziativa legislativa multisettoriale.

2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2016

Anno 2016 - Situazione dei progetti di legge

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	28	58
In corso di esame	-	-
Approvati	20	42
Respinti	-	-
Ritirati	-	-
Totale	48	100

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2016 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

Tra i progetti di legge approvati sono stati conteggiati anche quelli unificati/assorbiti.

I progetti di legge giacenti salgono al 58%, rispetto al 32% del 2015 e al 29% del 2014.

Nel 2016 sono assenti i progetti di legge in corso di esame, mentre sia nel 2015 che nel 2014 erano pari al 6%.

La percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea, pari al 42%, diminuisce significativamente rispetto al 60% del 2015 e al 63% del 2014.

Anno 2016 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	-	-
Maggioranza	2	7
Opposizione	25	90
Trasversale	1	3
Totale	28	100

La quasi totalità dei progetti di legge giacenti sono dell'opposizione, come nel 2015 e nel 2014.

Tra i provvedimenti giacenti il 7% è riconducibile all'iniziativa della maggioranza.

Tutti evasi, come nel 2015, i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale; nel 2014 ne era rimasto 1 giacente.

Anno 2016 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2016 e approvati dall'Assemblea secondo il soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	17	85
Maggioranza	1	5
Opposizione	1	5
Trasversale	1	5
Totale	20	100

Anche rispetto ai progetti di legge presentati nel corso del 2016, risulta confermata la netta prevalenza delle iniziative della Giunta regionale. Nel 2015 i progetti di legge approvati di iniziativa giuntale erano il 61%.

3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2016 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	Media		
regolamenti	121	articoli per regolamento	14		
articoli	1.643	commi per regolamento	34		
commi	4.063	commi per articolo	2		
caratteri	2.774.813	caratteri per articolo	1.689		

Nel 2016 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 121, in aumento rispetto agli anni 2015 e 2014, in cui erano stati approvati, rispettivamente, 114 e 97 regolamenti.

La struttura dei regolamenti resta confermata rispetto al numero medio di articoli: 14 attuali contro i 13 del 2015 e i 12 del 2014.

Cambia invece in maniera significativa il numero di caratteri per articolo, che sale a 1.689, contro i 765 del 2015 e i 1.204 del 2014.

Anno 2016 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore


Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	7	6
Sviluppo economico e attività produttive	38	31
Territorio ambiente e infrastrutture	24	20
Servizi alle persone e alla comunità	47	39
Finanza regionale	5	4
Totale	121	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Anche nel 2016 le frequenze più alte continuano a registrarsi in due settori: quello dello sviluppo economico e attività produttive: il settore dello sviluppo economico e attività produttive subisce una flessione rispetto al 47% del 2015, passando nell'anno di riferimento al 31%. Il settore dei servizi alle persone e alla comunità registra invece un significativo incremento passando dal 31% del 2015 al 39% del 2016, così come quello del territorio, ambiente e infrastrutture che sale dall'11% del 2015 all'attuale 20%.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 121 regolamenti emanati, 60 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 49,5% del totale, in considerevole aumento rispetto alla percentuale del 2015 (39%) ma in calo rispetto a quella del 2014 (56%). Gli altri sono regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Anno 2016 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari all'82%, in incremento rispetto al 76% del 2015 e al 77% del 2014.

4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo sulla Giunta regionale si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

4.1 - Sindacato ispettivo

Anno 2016 - Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2016

	presentati	%
Interpellanze	26	4
Interrogazioni a risposta scritta	115	19
Interrogazioni a risposta orale	313	50
Interrogazioni a risposta immediata	165	27
Totale	619	100

Aumenta il numero di atti di sindacato ispettivo presentati nel corso del 2016: dai 510 atti del 2015 si passa a 619.

La distribuzione tra le diverse tipologie sostanzialmente conferma le risultanze del 2015: 4% di interpellanze, 19% di interrogazioni a risposta scritta, 50% di interrogazioni a risposta orale, 27% di interrogazioni a risposta immediata.

Lo strumento più utilizzato continua a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 96% sul complesso degli atti presentati.

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2016 e relativo tasso di evasione al 30 giugno 2017

	presentati	evasi	% di evasione
Interpellanze	141	61	43
Interrogazioni a risposta scritta	385	167	43
Interrogazioni a risposta orale	874	376	43
Interrogazioni a risposta immediata	520	498	96
Totale	1.920	1.102	57

Sono 1.920 gli atti di sindacato ispettivo complessivamente presentati da inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2016.

Il tasso di evasione complessivo al 30 giugno 2017 è del 57%.

Il migliore risultato è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 96%.

Interpellanze, interrogazioni a risposta scritta e interrogazioni a risposta orale registrano tassi di evasione allineati con valori al 43%.

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2016 distinti per Gruppo consiliare

	Interpellanze	Interrogazioni a risposta scritta	Interrogazioni a risposta orale	Interrogazioni a risposta immediata	Totale presentati
PD	5	5	87	68	165
CITTADINI	6	1	1	6	14
SEL	-	20	1	20	41
AR	20	22	79	42	163
M5S	23	106	77	161	367
PDL/FI	69	86	428	89	672
міѕто	3	74	159	51	287
NCD-FdI/AN	15	57	20	62	154
LN	-	14	22	21	57
Totale	141	385	874	520	

Con un totale di 672 atti, sono i consiglieri del Gruppo PDL/FI ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2016.

Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XI legislatura al 30 giugno 2017 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2016)

	Interpellanze	Interrogazioni a risposta scritta	Interrogazioni a risposta orale	Interrogazioni a risposta immediata	Totale evasi
PD	3	-	39	66	108
CITTADINI	1	-	1	5	7
SEL	-	12	1	20	33
AR	11	11	32	40	94
M5S	8	41	39	159	247
PDL/FI	33	40	186	85	344
MISTO	1	35	56	46	138
NCD-FdI/AN	4	20	6	56	86
LN	-	8	16	21	45
Totale	61	167	376	498	

Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XI legislatura al 30 giugno 2016 distinti per Gruppo consiliare

	presentati	evasi	% di evasione
PD	165	108	65
CITTADINI	14	7	50
SEL	41	33	80
AR	163	94	58
M5S	367	247	67
PDL/FI	672	344	51
MISTO	287	138	48
NCD-FdI/AN	154	86	56
LN	57	45	79

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è SEL, con l'80%, seguito da LN al 79%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Misto con il 48%, i Cittadini con il 50% e PDL/FI con il 51%.

4.2 - Indirizzo politico

Anno 2016 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

	presentati
Mozioni	69
Ordini del giorno su progetti di legge	205
Ordini del giorno su petizioni	-
Ordini del giorno su mozioni	-
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-
Voti alle Camere e al Governo	6
Totale	280

L'attività di indirizzo politico registra il valore più elevato dell'XI legislatura, con 280 atti presentati, contro i 259 del 2015, i 203 del 2014 e i 127 del 2013.

Sono state presentate 69 mozioni, contro le 79 del 2015, le 59 del 2014 e le 30 del 2013. Gli ordini del giorno sui progetti di legge sono stati 205, contro i 174 del 2015, i 135 del 2014 e i 92 del 2013.

Non vi sono stati ordini del giorno su petizioni (come nel 2015, nel 2014 e nel 2013), né su mozioni, né su voti alle Camere e al Governo. Sono stati presentati 6 voti alle Camere e al Governo, contro i 5 voti del 2015, i 2 del 2014 e i 3 del 2013.

Mozioni e ordini del giorno su progetti di legge sono le tipologie di atti di indirizzo maggiormente utilizzate.

Atti di indirizzo politico presentati da inizio XI legislatura al 31 dicembre 2016 e relativo tasso di approvazione/accoglimento

	presentati	approvati/accolti	% di approvazione/ accoglimento
Mozioni	238	79	33
Ordini del giorno su progetti di legge	606	363	60
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	10	10	100
Voti alle Camere e al Governo	16	12	75
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	2	2	100

La rilevazione del tasso di approvazione/accoglimento di mozioni e voti alle Camere e al Governo si riferisce alla situazione al 30 giugno 2016.

4.3 - Controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo consiliare

L'analisi che segue considera lo stato delle comunicazioni giuntali - previste dall'articolo 138 sexies del Regolamento interno - con riguardo agli atti d'indirizzo consiliare adottati dal Consiglio regionale al 31 dicembre 2016.

Nel corso della legislatura la Giunta regionale ha dato riscontro a 46 atti d'indirizzo sui 444 adottati (=10,36%) mediante le comunicazioni scritte previste dalla norma regolamentare in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera d), della legge regionale c.d. "statutaria" 17/2007. A non considerare gli atti adottati nell'ultimo scorcio del 2016 (sessione di bilancio e DDL 165) e perciò trasmessi alla Giunta ad inizio del nuovo anno, e le note pervenute nel 2017, la percentuale del riscontro sale al 10,75%. Le note di attuazione presentate al Consiglio regionale riguardano 9 atti adottati nel 2013, 21 adottati nel 2014, 10 adottati nel 2015 e 6 adottati nel 2016. Nessuna nota di attuazione è stata esaminata nel corso del 2016.

XI legislatura. Gli atti di indirizzo consiliare e i riscontri giuntali al 31.12.2016

ATTI D'INDIRIZZO					ATTI RISCONTRATI		
Tipo atto	2013	2014	2015	2016	Tot.	N. atti	%
Mozioni	10	19	22	18	69	15	21.74%
Odg - Mozioni	1	5	1	-	7	-	-
Odg - Ddl/Pdl	47	105	95	116	363	30	8,26%
Odg - Comunicazioni della Giunta	1	-	-		1	1	100%
Odg - Documento di indirizzi	-	2	-		2	-	-
Odg - Voti alle Camere	1	1	-	-	2	-	-
Totale atti adottati	60	132	118	134	444	46	10,36%
Atti rimessi alla Giunta al 2016					400	43*	10,75%

^{*}entro la chiusura del presente rapporto, nel 2017 sono stati riscontrati 3 ulteriori ordini del giorno su Ddl/Pdl approvati nel 2016, 2 dei quali spediti nel 2017.

XI legislatura. Ripartizione per settore degli atti d'indirizzo e dei riscontri giuntali

Settore	Atti	Riscontri	%
Sanità	42	4	9,5%
Cultura	22	-	-
Tutela dell'ambiente -inquinamenti	20	1	5,0%
Istruzione - formazione professionale	20	1	5,0%
Assistenza e sicurezza sociale	19	1	5,3%
Problemi generali – istituzionali- rapporti con lo Stato	18	1	5,6%
Agricoltura	16	2	12,5%
Trasporti e comunicazioni	16	1	6,3%
Lavoro - movimenti migratori	15	3	20,0%
Enti locali - forme associative - deleghe	13	1	7,7%
Industria - commercio - artigianato	12	5	41,7%
Bilancio - finanze - credito - patrimonio	9	7	77,8%
Opere pubbliche ed edilizia	8	1	12,5%
Turismo	8	2	25,0%
Organizzazione regionale	7	2	28,6%
Sport - tempo libero	6	-	-
Caccia - pesca	5	1	20,0%
Pianificazione territoriale - urbanistica	3	-	-
Programmazione	1	-	-
Plurisettoriali	9	-	-
Materia e settore non indicati	41	3	7,3%
TOTALE	310	36	11,6%

5 - PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente che, con apposita risoluzione, accoglie, in tutto o in parte, la petizione e la trasmette alla Giunta regionale, ovvero la archivia. La Commissione può altresì decidere di sottoporre la proposta di risoluzione all'esame dell'Assemblea. È inoltre previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

Anno 2016 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	lter avviato	lter concluso	Giacenti
2	0	0	2

Nel corso del 2016 sono state presentate 2 nuove petizioni rispettivamente in materia di viabilità ed energia e nessuna delle due petizioni ha concluso l'iter entro il 31 dicembre 2016.

Nel 2016 sono state esaminate dalle competenti Commissioni consiliari 2 petizioni presentate nel 2015, rispettivamente in materia di associazionismo e di viabilità.

XI legislatura - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	lter avviato	lter concluso	Giacenti
26	9	7	10

Dall'inizio della XI legislatura al 31 dicembre 2016 sono state presentate 26 petizioni, di cui al 31 dicembre 2016, 7 hanno concluso l'iter e 9 hanno iniziato l'esame in Commissione con l'audizione dei firmatari.

Delle 7 petizioni giunte a fine iter, una sola è stata respinta e per 2 petizioni l'iter si è concluso in Commissione con l'adozione di apposita risoluzione.

Le materie maggiormente coinvolte risultano, nell'ordine, la tutela della salute (7 petizioni), la viabilità (6 petizioni) e la tutela dell'ambiente (5 petizioni).

6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

6.1 - Commissioni

Attività delle Commissioni permanenti - Anno 2016

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

Commissioni	Sedute plenarie	Ore di attività	Uffici di Presidenza	Comitati ristretti e gruppi di lavoro	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
l e l integrata	29	70	4	0	41	5	7	0
II	24	55	9	0	54	5	4	5
III	19	48	12	3	93	7	2	5
IV	30	78	7	0	86	7	4	7
V	24	59	10	3	32	14	8	5
VI	25	58	7	0	28	8	0	5
Totale	151	368	49	6	334	46	25	27

Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni

L'attività delle Commissioni, rispetto al 2015, ha visto una diminuzione nel numero complessivo delle sedute (151 contro le 243 del 2015), delle ore di attività (368 contro le 456 del 2015) e nel numero complessivo dei soggetti auditi (334 rispetto ai 439 del

2015); si fa presente che anche nel 2015 si era registrata, rispetto al 2014, un'analoga diminuzione di attività: sono diminuiti i progetti di legge esaminati, tanto in sede referente, che consultiva. In sede referente sono stati complessivamente esaminati 27 provvedimenti, contro i 49 del 2015; la diminuzione maggiore ha interessato la III Commissione che ha esaminato 2 progetti di legge contro i 10 del 2015, la IV Commissione che ha esaminato 4 progetti di legge contro gli 8 del 2015 e la V Commissione che ha esaminato 8 progetti contro i 15 del 2015. In sede consultiva sono stati esaminati nel complesso 27 progetti di legge contro i 49 del 2015.

Nel 2016 l'insieme delle Commissioni di merito ha dedicato ai propri lavori una media di 25 sedute (35 sedute nel 2015) con 61 ore di attività (65 nel 2015), esaminando in media 6 provvedimenti in sede referente (7 nel 2015) e 5 provvedimenti in sede consultiva (6 nel 2015), esprimendo in media 8 pareri su atti della Giunta (7 nel 2015) e sentendo in audizione 56 soggetti (73 nel 2015).

6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

La sottostante tabella riepiloga i dati quantitativi dell'attività svolta nel 2016 dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Il numero delle sedute registra un aumento rispetto all'anno precedente (+6) e rispetto alla media della X legislatura (12 sedute l'anno).

L'attività svolta in sede plenaria registra l'esame di 18 atti, con 14 pareri resi alle competenti Commissioni permanenti, con una diminuzione degli atti esaminati rispetto all'anno precedente (40 atti esaminati nel 2015, di cui 29 erano note di attuazione su atti di indirizzo) e una sostanziale continuità nel numero di pareri resi (+1).

Tra gli atti esaminati, due sono le relazioni conclusive delle missioni valutative deliberate dal Comitato nel 2015. All'inizio dell'anno è stata esaminata la relazione conclusiva della missione << Valutazione degli effetti della politica promossa dalla legge regionale 6/2003 recante riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>>; tale missione si pone nell'ambito del Programma delle iniziative di valutazione, approvato nel 2015 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Comitato d'intesa con le Commissioni di merito e lo svolgimento è stato affidato a una società di ricerca. In seguito è stata conclusa la missione valutativa relativa alla << Valutazione degli effetti delle politiche regionali in materia di alberghi diffusi e bed and breakfast - L.R. 2/2002>>.

Nel corso dell'anno è inoltre stata presentata una nuova proposta di missione valutativa riguardante la << Valutazione degli effetti della politica promossa dalla legge regionale 7/2008 (Legge comunitaria 2007)>>.

E' aumentata rispetto agli anni precedenti l'attività di esame di relazioni informative pervenute a seguito di clausole valutative o altri oneri informativi posti in leggi regionali (11 relazioni, di cui 9 previste da clausole valutative e 2 da altri oneri).

Nel 2016 non sono state esaminate note di attuazione di atti d'indirizzo.

Anno 2016 - Attività del Comitato LCV

	Totale
Sedute	21 (di cui 9 UP)
Atti esaminati	
2 progetti di legge (clausola valutativa)	
1 relazione inerente il Rendiconto generale della Regione (Relazione di verifica)	
1 relazione della Corte dei Conti sulle coperture finanziarie delle leggi regionali	18
1 proposta di missione valutativa	
2 relazioni conclusive di missione valutativa	
9 relazioni della Giunta su clausola valutativa	
2 relazioni su altri oneri informativi	
Pareri resi alle Commissioni di merito	14

Il Comitato ha inoltre approvato i Rapporti sulla legislazione e le altre attività consiliari per gli anni 2015 e 2016.

6.3 - Assemblea

Anno 2016 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	N.ro
Leggi approvate	26
Delibere non legislative	22
Nomine e designazioni	29
Votazioni	2119
Sedute	81
Ore di attività	273

Nel 2016 l'Assemblea si è riunita per 273 ore (contro le 253 del 2015), ha effettuato 81 sedute (contro le 73 del 2015) e 2119 votazioni complessive (contro le 1.831 del 2015); il numero delle leggi approvate è diminuito (26 leggi contro le 35 del 2015); sono aumentate in termini significativi le delibere non legislative (22 contro le 8 del 2015); sono aumentate in termini significativi anche le nomine e designazioni (29 contro le 10 del 2015).

Rispetto alle delibere non legislative sono da segnalare tre pronunce dell'Assemblea di inammissibilità di altrettante proposte di referendum abrogativo di leggi regionali⁴.

_

⁴ La deliberazione n. 42 del 5 luglio 2016, che ha dichiarato inammissibile la proposta di referendum abrogativo n. 1, presentata il 26 maggio 2016, avente a oggetto la legge regionale 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria".

La deliberazione n. 43 del 5 luglio 2016, che ha dichiarato inammissibile la proposta di referendum abrogativo n. 2, presentata il 30 maggio 2016, avente a oggetto "Abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della legge regionale del 12 dicembre 2014, n. 26 'Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".

La deliberazione n. 46 del 27 luglio 2016, che ha dichiarato inammissibile la proposta di referendum abrogativo n. 3, presentata il 28 giugno 2016, avente a oggetto la legge regionale 5/2016 "Organizzazione delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

Le deliberazioni sono state approvate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

6.4 - Altri organi consiliari

Anno 2016 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	36
Conferenza Presidenti Commissione	2
Ufficio di Presidenza	30
Giunta delle elezioni	2
Giunta per le nomine	10
Giunta per il regolamento	0

Nel 2016 aumentano le sedute dell'Ufficio di Presidenza (30 sedute contro le 26 del 2015), della Conferenza dei Capigruppo (36 contro le 33 del 2015) e della Giunta per le nomine (10 rispetto alle 4 del 2015); in diminuzione le sedute della Giunta delle elezioni (2 rispetto alle 4 del 2015), della Conferenza dei Presidenti di Commissione (3 nel 2015); nessuna seduta della Giunta per il regolamento (0 contro le 3 sedute nel 2015).

Anno 2016 - Attività della Giunta per le nomine

	N.ro
candidature esaminate	68
candidati auditi	1
nomine dirette	4
designazioni	25 [*]
enti/organismi interessati	9
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	4
enti/organismi interessati	4

Nel 2016 la Giunta per le nomine ha esaminato 68 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 22 del 2015), ha effettuato 25 designazioni (contro le 10 del 2015) e 4 nomine dirette (contro le nulle del 2015).

*Si segnala il caso anomalo della designazione dei 4 componenti della Consulta regionale dei giovani: detta designazione, infatti, è stata effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dopo che la Giunta per le nomine ha espresso il previsto parere sulle candidature pervenute.

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

La produzione legislativa dell'anno registra l'approvazione di due leggi regionali corredate da clausola valutativa (LR 19 febbraio 2016, n. 1 <<Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater>> e LR 9 dicembre 2016, n. 18 <<Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale>>) e la modifica di una clausola valutativa già contenuta in legge (art. 105 della LR 5 dicembre 2005, n. 29 <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

La prima clausola è frutto della riformulazione predisposta dagli uffici e approvata dal Comitato e tiene conto degli esiti della missione valutativa sulle politiche abitative, conclusa all'inizio del 2016 mentre la seconda proviene da un emendamento presentato in aula da Consiglieri; la modifica della clausola valutativa della LR 29/2005 corrisponde alla riformulazione prevista nella relativa proposta di legge n. 161, che il Comitato ha esaminato e approvato.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative da clausole valutative pervenute ed esaminate nella legislatura in corso.

Nel 2016 sono pervenute e sono state esaminate 9 relazioni da clausole valutative e altre 2 relazioni previste da altri oneri informativi. Di queste, 8 sono state in seguito esaminate anche dalle Commissioni competenti e dall'Aula (4 nel 2016 e altre 4 nel 2017).

Lo stato delle relazioni di ritorno dalle clausole valutative (al 31/12/2016)⁵

L.R OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE	N. RELAZIONI ESAMINATE/ANNO
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54 (2 adempimenti)	-	-
31/2015 - Immigrazione - art. 24	-	-
15/2015 - Sostegno al reddito - art. 12 (2 adempimenti)	-	-
3/2015 - Rilancimpresa - art. 99 (2 adempimenti)		
26/2014 - Autonomie locali - art. 9	-	
23/2014 - Commercio equo e solidale - art. 9	-	
22/2014 - Invecchiamento attivo - art. 13	-	
21/2014 - Diritto allo studio universitario - art. 10 (2 adempimenti)	1/2016	1/2016
4/2014 - Sostegno attività produttive - art. 25 (2 adempimenti)	1/2016	1/2016
1/2014 - Gioco d'azzardo - art. 10 (2 adempimenti)	1/2016	1/2016
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - art. 11	1+1/ 2014 e 2015	2/2015
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - art. 92	1/2016	1/2016
2/2013 - Cannabinoidi - art. 7	1/2016	1/2016
23/2012 - Volontariato - art. 38		
5/2012 - Autonomia dei giovani - art. 32	1/2016	1/2016
9/2011 - Sistema informativo regionale - art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - art. 18	1+1/2014 e 2016	2/2016
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - art. 3		
9/2009 - Polizia locale - art. 27		
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - art. 15		
29/2007 - Lingua friulana -art. 29	1/2013	
11/2006 - Famiglia e genitorialità -art. 24		

-

⁵ Il complesso degli oneri informativi vigenti è riportato nella Tabella 3 in appendice

L.R OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	N. RELAZIONI/ANNO DI PRESENTAZIONE	N. RELAZIONI ESAMINATE/ANNO
6/2006 - Cittadinanza sociale - art. 61		
29/2005 - Commercio - art. 105	1/2016	1/2016
20/2005 - Servizi prima infanzia -art. 28		
18/2005 - Lavoro - art. 4		
7/2005 - Mobbing - art. 7		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - art. 12		

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II al Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario" e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

Nell'esprimere i loro pareri motivati, ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera possono consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi.

Il Consiglio regionale nel proprio Regolamento interno prevede un'apposita sessione europea per l'esame congiunto del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea; l'esame può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), che all'art. 17 rubricato "Partecipazione alla formazione del diritto comunitario" recita:

- "1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
- 2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta

regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

- 3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
- 4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
- 5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
- 6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta."

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale disciplina, nelle more dell'adeguamento legislativo, la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

L'art. 169 ter⁶ del regolamento del Consiglio regionale rubricato "Sessione europea" stabilisce che "1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

- 2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.
- 3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea."

⁶ Articolo aggiunto dall'articolo 12, delibera del Consiglio regionale 25 giugno 2014.

L'art. 170 del regolamento interno consiliare^{7,} rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" recita:

- "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.
- 2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.
- 3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La V Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla V Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.
- 4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. 170 *bis*⁸ del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

- "1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.
- 2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mediante l'assegnazione degli atti alla V Commissione permanente (affari istituzionali) che si pronuncia con apposita risoluzione, su parere delle altre Commissioni consiliari, per le parti di competenza.

Inoltre, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente

⁷ Articolo sostituito dall'articolo 23, delibera del Consiglio regionale 25 ottobre 2007 e da ultimo nuovamente sostituito dall'articolo 13, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

⁸ Articolo aggiunto dall'articolo 14, delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014.

legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri e il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla V Commissione, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, osservazioni.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2016

RISOLUZIONE SESSIONE EUROPEA 2016

Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla definizione delle politiche dell'Unione europea.

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale con deliberazione n. 35 del 17 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 169 ter del regolamento consiliare.

RISOLUZIONE n. 1/2016

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni [COM(2015) 610 final] "Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 - E' il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione".

Approvata dalla Commissione consiliare V, nella seduta del 18 gennaio 2016 ai sensi degli articoli 167 e 169 ter, comma 2, del regolamento consiliare.

RISOLUZIONE n. 2/2016

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" - COM (2015) 614 final; sulla proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio che modifica la

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 final; sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final; sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 final.

Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Approvata dalla Commissione consiliare V nella seduta del 17 febbraio 2016.

RISOLUZIONE n. 3/2016

sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi COM (2016) 128 final dell'8 marzo 2016.

Osservazioni ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Approvata dalla Commissione consiliare V, a maggioranza, nella seduta del 9 maggio 2016, ai sensi degli articoli 170 e 170 bis del regolamento consiliare.

RISOLUZIONE n. 4/2016

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2016) 270 final del 4 maggio 2016 "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).

Osservazioni ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Approvata dalla Commissione consiliare V, a maggioranza, nella seduta del 28 settembre 2016, ai sensi degli articoli 170 e 170 bis del regolamento consiliare.

8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e

amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale scopo, nella "Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2016" la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai seguenti profili:

- Reclami e procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- II. Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;
- III. Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ex articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE).

Nella relazione al punto 2 è spiegato che con processo verbale del 28 aprile 2016 n. 731, la Giunta regionale ha deliberato di non procedere alla predisposizione della legge europea regionale relativa all'anno 2016, prendendo atto del fatto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, non sono emerse indicazioni né in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo.

Si elencano di seguito i provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea

I. Con riferimento al Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sono stati emanati i seguenti atti:

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 11 del 17 febbraio 2016 al BUR n. 7 del 17 febbraio 2016 con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Con successivo decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 128, pubblicato sul BUR n. 27 del 6 luglio 2016, sono state approvate alcune modifiche al regolamento relativo al pacchetto giovani.

- Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44, pubblicato sul Il Supplemento ordinario n. 15 dell' 8 marzo 2016 al BUR n. 9 del 2 marzo 2016, con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Con successivo decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2016, n. 149, pubblicato sul BUR n. 31 del 3 agosto 2016, sono state approvate alcune modifiche al regolamento relativo alla sottomisura 8.1.
- Decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 17 dell'8 aprile 2016 al BUR n. 14 del 6 aprile 2016, con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), pubblicata sul Il Supplemento ordinario n. 18 del 12 aprile 2016 al BUR n. 14 del 6 aprile 2016, con cui sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità attuative del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
 - In particolare, con l'art. 73 della citata legge regionale n. 4/2016, si è previsto che le misure previste dal Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia siano attuate con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, mentre vengono demandati ad un regolamento alcuni aspetti relativi alla gestione e all'attuazione del Programma medesimo.
 - Inoltre, l'art. 74 della citata legge regionale n. 4/2016 detta disposizioni per l'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale.
- Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge

- regionale n. 4/2016.
- Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71, pubblicato sul BUR n. 16 del 20 aprile 2016, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83, pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 20 del 4 maggio 2016 al BUR n. 18 del 4 maggio 2016, è stato emanato il Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84, pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 20 del 4 maggio 2016 al BUR n. 18 del 4 maggio 2016, con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2016, n. 87, pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 20 del 4 maggio 2016 al BUR n. 18 del 4 maggio 2016, con cui è stato emanato il Regolamento per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento di cui alla misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1- Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Accesso individuale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1436**, pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 34 del 10 agosto 2016 al BUR n. 32 del 10 agosto 2016, con cui si è preso atto della versione 2.0 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

II. Con riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è stato adottato il:

Decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 11, pubblicato sul BUR 10 febbraio 2016 n. 6, con cui è stato emanato il Regolamento di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20.

III. Con riferimento al **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari**, è stata adottata la:

- Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 815, pubblicata sul BUR n. 22 del 1 giugno 2016, con cui sono state approvate le Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, contenenti indicazioni operative aggiornate.
- IV. Con riguardo al Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e Regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è stata adottata la:
- Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 816, pubblicata sul BUR n. 22 del 1 giugno 2016, con cui sono state approvate le Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia.

9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Come nei precedenti rapporti regionali, questa sezione è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con l'aggiornamento dell'indagine avviata negli anni precedenti.

Il contenzioso considerato concerne principalmente i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale nel corso del 2016 e le decisioni della Corte costituzionale adottate nel corso dello stesso anno. Seguono brevi cenni relativi ai giudizi incidentali e ai giudizi di costituzionalità promossi dalla Regione contro alcune norme finanziarie dello Stato che sono state dichiarate incostituzionali in quanto ritenute lesive delle prerogative regionali.

Anche nel 2016 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua a essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, Cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001 (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

9.2 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale

Nel corso del 2016, su 26 leggi regionali approvate, il Governo ne ha impugnate 3: la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), la legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012) e la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

Si tratta del valore più alto di impugnazioni dell'XI legislatura: nel 2013, delle 19 leggi approvate nessuna era stata impugnata; nel 2014 vi era stata una impugnazione, nel 2015 due.

Analizzando l'andamento delle impugnazioni per legislatura, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione – che come noto ha modificato anche il regime del controllo governativo sulle leggi regionali- l'XI legislatura finora, su 108 leggi approvate, ne ha viste impugnate 6, ovvero il 6% del totale. Nella X legislatura (dal 6 maggio 2008 al 30 aprile 2013) erano state impugnate 27 leggi sul totale di 112 approvate, con un'incidenza di impugnazioni del 24%. Nella IX legislatura (dal 1º luglio 2003 al 5 maggio 2008) erano state impugnate 18 leggi su 138, con un'incidenza di impugnazioni del 13%.

Leggi impugnate in via principale dal 1º luglio 2003 al 31.12.2016

Anno	Leggi approvate	Leggi impugnate	Incidenza leggi impugnate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	3	12%

Anno 2016: Censure promosse dallo Stato in via principale

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico". Reg. ric. n. 36 del 2016 pubbl. su G.U. 1 serie speciale n. 33 del 17.8.2016.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	art. 1
Parametri costituzionalità	art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; artt. 4 e 6 Statuto regionale
Censure del Governo	La norma impugnata (sostitutiva dell'art. 29 della L.R.29/2005) prevedendo alcune giornate obbligatorie di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa in determinate giornate festive, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.
	Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con la normativa statale (art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214) che avrebbe liberalizzato l'attività imprenditoriale nel settore commerciale, stabilendo che «costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».
	La norma censurata sarebbe anche in contrasto con i limiti previsti dall'art. 4 dello Statuto che prevede che la competenza regionale esclusiva in materia di commercio si eserciti in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economicosociali e con gli obblighi internazionali dello Stato. Inoltre la Regione non potrebbe intervenire con norme integrative proprie in materia di commercio in quanto tale materia non rientrerebbe tra quelle previste dall'art. 6 dello Statuto. La disposizione incide sulla materia «tutela della concorrenza», che non sarebbe una materia di estensione certa o delimitata, ma "trasversale", corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise

	dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni.
Disposizioni censurate	art. 3
Parametri costituzionalità	art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; artt. 4 e 6 Statuto regionale
Censure del Governo	La norma che consente la libera apertura degli esercizi commerciali anche nei giorni festivi ad alcuni comuni definiti come "località a prevalente economia turistica" sarebbe in contrasto con l'art. 117 Cost. e con lo Statuto regionale.
	L'imposizione del divieto di apertura nei giorni festivi e l'esclusione di quest'obbligo nei soli comuni a prevalente economia turistica, contrastano con la disciplina della concorrenza e con i principi fondamentali di riforma economica. La norma censurata esulerebbe dalla materia «commercio», invadendo la competenza esclusiva statale.
	La liberalizzazione totale dei giorni di apertura soltanto nei comuni a prevalente economia turistica, con conseguente disparità di condizioni territoriali di esercizio del commercio sarebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., e con i principi di liberalizzazione, uniformità del mercato, par condicio degli operatori e uniformità della disciplina.
Disposizioni censurate	art. 9
Parametri costituzionalità	art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Censure del Governo	La disposizione impugnata introducendo nell'ordinamento regionale la figura del centro commerciale naturale, una tipologia di operatore economico non presente a livello statale, introduce un eccesso di regolazione ingiustificatamente intrusivo (e dunque anticoncorrenziale) sul territorio regionale. La giurisprudenza costituzionale ha statuito che «una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva - cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela dei beni costituzionalmente protetti- genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale».
	La norma consentirebbe inoltre anche ad enti pubblici la partecipazione societaria in tali tipologie commerciali sconosciute

	all'ordinamento nazionale e dunque non soggette all'applicazione della disciplina comunitaria e nazionale.
Disposizioni censurate	art. 15, comma 1, lett. c)
Parametri costituzionalità	art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Censure del Governo	La disposizione impugnata introduce la distinzione della tipologia di "esercizi di vendita al dettaglio di media struttura" (previsti dal D.lgs. 114/98) in "esercizi di media struttura maggiore" ed "esercizi di media struttura minore".
	Secondo il ricorrente l'introduzione di tali tipologie di esercizi commerciali non avrebbe alcuna giustificazione né utilità, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della concorrenza. La disciplina delle strutture dovrebbe essere il più possibile uniforme nell'intero territorio nazionale e non presentare, in particolari zone del territorio stesso, aspetti di eccessiva complessità regolatoria, (definita dalla giurisprudenza costituzionale ingiustificatamente intrusiva) in quanto priva di una stringente giustificazione di interesse generale.
Disposizioni censurate	art. 19, comma 1, lett. a)
Parametri costituzionalità	art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; art. 4 Statuto regionale
Censure del Governo	La disposizione impugnata subordinando l'autorizzazione allo svolgimento di attività commerciali (consistenti nella somministrazione di alimenti in sede fissa o comunque in luogo pubblico anche se svolta nei confronti di una cerchia ristretta di persone) al possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 (attuazione c.d. Direttiva Servizi direttiva 2006/123/CE), costituirebbe illegittima lesione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
	Il ricorrente rileva il contrasto con la normativa statale che aveva soppresso proprio la previsione di tali requisiti al fine di rendere la disciplina il meno intrusiva possibile, alleggerendo così le imprese da vincoli non strettamente necessari e proporzionati rispetto al fine pubblico di tutela della salute e dei consumatori.
Disposizioni censurate	art. 72, comma 1
Parametri costituzionalità	art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost.

La disposizione impugnata autorizzando le autorità competenti in particolare l'Ente tutela pesca all'immissione nelle acque regioi di specie autoctone ed alloctone ai fini della pesca sport eccederebbe la competenza regionale esclusiva in materia di pe (art. 4 Statuto) invadendo la competenza statale esclusiva materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secon comma, lett. s), Cost.; la norma violerebbe l'art. 117, primo comi Cost. in quanto in contrasto con la normativa europea (Diretti 92/43/CEE - Regolamento CE 708/2007).
--

Legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 "Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Reg. ric. n. 47 del 2016 parte 1 pubbl. su G.U. dd.12.10.2016.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	art. 1, comma 3 (nella parte in cui aggiunge il comma 10-ter, all'art. 36 della L.R. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale")
Parametri costituzionalità	art. 117, terzo comma, Cost.; artt. 4 e 5 Statuto regionale; decreto legislativo. 502/1992
Censure del Governo	La norma censurata estenderebbe la possibilità di svolgere le funzioni di educatore professionale sanitario, di cui al decreto ministeriale n. 520/1998 (in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), anche ad altre figure professionali prive dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dalla normativa statale per lo svolgimento di tali funzioni sanitarie.
	Secondo il ricorrente la norma intervenendo in una materia (formazione del personale sanitario) preclusa al legislatore regionale violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. e le norme dello Statuto regionale (artt. 4 e 5); la Regione avendo competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità e assistenza sanitaria ed ospedaliera sarebbe tenuta ad osservare i principi fondamentali stabiliti dalle legge dello Stato diretti a garantire, in via immediata, un'adeguata formazione e competenza professionale degli educatori professionali sanitari e, in via mediata, la tutela della salute.

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012". Reg. ric. n. 51 del 2016 parte 1 pubbl. su G.U. dd. 26.10.2016 n. 43.

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni censurate	artt. 7 e 12, comma 1, lett. b)
Parametri costituzionalità	artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.; artt. 4 e 5 Statuto regionale; decreto legislativo 152/2006; decreto legge 138/2011.
Censure del Governo	Secondo il ricorrente le norme censurate (che hanno attribuito ai comuni l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di «organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, affidando agli enti comunali la gestione di servizi pubblici locali di rilievo economico, ivi inclusi i servizi idrici integrati) esorbitano dalla competenza legislativa attribuita alla Regione. Le norme sarebbero in contrasto con il vigente quadro normativo nazionale relativo all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e lesive della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
	La Regione non avrebbe competenza legislativa in materia di servizio idrico integrato e le materie indicate all'art. 4 dello Statuto (ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale) sarebbero poste a presidio di interessi differenti riconducibili al potere di diretta organizzazione della Regione nei confronti degli enti locali e di gestione degli acquedotti di interesse locale e regionale.
	Secondo il ricorrente le norme censurate eccedono dalle competenze statutarie regionali di cui all'art. 5 sconfinando nella materia dei servizi idrici integrati, riconducibile alla competenza esclusiva statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; le norme violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione per contrasto con le norme statali interposte (ispirate al principio di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni) di cui all'art. 147, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 150/2006 e art. 3-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.


Disposizioni censurate	art. 51, comma 2
Parametri	artt. 3, 97, 117, terzo comma, Cost.
costituzionalità	art. 4, punto 1, dello Statuto regionale; decreto legislativo 165/2001; legge 56/2014; legge 114/2014; legge 208/2015
Censure del Governo	La norma censurata consente alla Regione di derogare - per l'assunzione di personale dirigenziale finalizzata all'attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 - alle disposizioni statali in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
	Secondo il ricorrente tale deroga eccede dalle competenze statutarie regionali di cui all'art. 4, punto 1 (ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto).
	La competenza regionale a legiferare in materia di stato giuridico ed economico del personale, non potrebbe giustificare l'emanazione di norme che non rispettino le disposizioni statali in materia di contenimento della spesa in materia di personale e di limiti assunzionali.
	La norma regionale si pone in conflitto con i numerosi interventi del legislatore statale finalizzati ad assicurare il contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica applicabili anche alle Regioni a statuto speciale.
	Il ricorrente evidenzia il contrasto con le norme statali che vietano l'istituzione di figure dirigenziali al di fuori dei vincoli di contenimento della spesa di personale (D.lgs. 165/2001), che impongono alle Regioni ed enti locali limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (L. 114/2014), e che bloccano transitoriamente l'assunzione del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (L. 208/2015). Inoltre le norme censurate sarebbero in contrasto con le disposizioni dettate dal legislatore statale nel complesso processo di riallocazione delle risorse umane in servizio presso le amministrazioni provinciali (L. 56/2014).
	Tali disposizioni violano il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto al personale della Regione verrebbe attribuito un trattamento diverso rispetto al personale del medesimo comparto con un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre Regioni, tenute a rispettare i limiti assunzionali e di spesa, con violazione anche dell'art. 97 Cost. (buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione).

9.3 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2016

Si conferma una forte diminuzione, già verificatasi nel 2015 rispetto agli anni dal 2009 al 2013, del numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo in relazione al numero di leggi regionali approvate. Nel 2016 sono state 45 le leggi regionali impugnate dal Governo su un totale di 737 leggi regionali approvate; l'incidenza di impugnative governative sul totale della produzione legislativa delle regioni nel 2016 è stata circa del 6% (era stata dell'8% nel 2015, del 7% nel 2014 e del 4% nel 2013). La sottostante tabella riporta il numero delle leggi approvate e impugnate per ciascuna regione.

REGIONE	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE
Abruzzo	44	3
Basilicata	33	3
PA Bolzano	29	2
Calabria	47	2
Campania	39	2
Emilia-Romagna	27	-
Friuli Venezia Giulia	26	3
Lazio	18	1
Liguria	34	4
Lombardia	36	-
Marche	37	-
Molise	20	3
Piemonte	23	3
Puglia	41	2
Sardegna	29	5
Sicilia	32	4
Toscana	91	3
Trentino Alto Adige	17	-
PA Trento	21	1
Umbria	18	1
Valle D'Aosta	26	-
Veneto	34	5
TOTALE	737	45

Si riporta inoltre il grafico che raffigura le percentuali delle leggi impugnate, rispetto alle leggi approvate, in ciascuna regione. Si osserva che i valori più elevati di incidenza delle impugnative riguardano le regioni Sicilia (17%) Veneto (15%) Molise (13%) e che altre 2 regioni (Sardegna e Friuli Venezia Giulia) superano il 10%, mentre la maggior parte delle regioni si attesta sotto tale percentuale; Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta non registrano censure governative. La percentuale di leggi del Friuli Venezia Giulia impugnate nel corso del 2016 (12%) è superiore alla media del contenzioso complessivo Stato-Regioni nello stesso anno (pari al 6%).



9.4 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2016

Disposizioni censurate art. 1. comma 3

Nel corso del 2016 la Corte costituzionale ha definito il contenzioso riguardante la legge regionale n. 4/2015, recante "Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti".

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.

Sentenza n. 262/2016. Deposito 14/12/2016 - Pubblicazione G. U. 21/12/2016

Oggetto: **Legge regionale n. 4/2015**, recante "Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti".

Disposizioni censurate	art. 1, comma 3
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.
Censure del Governo	La norma che prevede l'istituzione di un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), avendo la finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche dichiarazioni di volontà, considerate atti di manifestazione di autonomia privata, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. I) che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.
	Il ricorrente, richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. 438/2008), rilevando che la norma impugnata disciplina profili che sono attinenti ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, eccedendo la competenza regionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
	Il Governo evidenzia che in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) assumerebbe fondamentale importanza il principio del consenso informato, considerato quale principio fondamentale in materia di tutela della salute; tale principio troverebbe il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, con funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute.
	La ratio della potestà legislativa concorrente, di cui all'art.

Decisione della Corte	117, terzo comma, della Costituzione, consiste nella necessità di garantire che la differenziazione delle regolamentazioni tra le regioni non possa coinvolgere anche i principi fondamentali che devono essere regolamentati dal legislatore statale, in via esclusiva, in modo uniforme, sull'intero territorio nazionale, in osservanza del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	art. 1, comma 5
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.; legge 1 aprile 1999, n. 91
Censure del Governo	La norma censurata prevede che il cittadino contestualmente alla registrazione delle DAT possa effettuare anche la dichiarazione di volontà in merito alla donazione post mortem di organi del proprio corpo o tessuti. Secondo il Governo la norma regionale relativa alla donazione degli organi, quale atto di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.), sarebbe lesiva della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in quanto violerebbe l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione e la legge statale 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".
	Il ricorrente rileva che a tale materia sarebbero connessi profili concernenti le modalità di espressione del consenso alla donazione di organi, dove assumerebbe primario rilievo la tematica del consenso informato, attinente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla potestà legislativa statale. Inoltre la disposizione censurata non garantisce che le DAT possano concretamente esplicare effetto al di fuori del territorio della regione, in quanto solamente il personale autorizzato dell'azienda in cui le DAT sono depositate potrebbe avere accesso alla banca dati; non

Decisione della Corte	sarebbe pertanto garantita la conoscibilità delle DAT ove lo stato di incapacità del dichiarante intervenisse fuori del territorio regionale. Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. I), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	art. 7
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma Cost.; legge 1 aprile 1999, n. 91
Censure del Governo	La norma censurata, disciplinando le iniziative finalizzate a favorire la registrazione della volontà in merito alla donazione "post mortem" degli organi o tessuti, pur disponendo l'acquisizione delle volontà secondo le procedure statali già in corso, non prevede l'invio delle dichiarazioni al Sistema informativo trapianti, come stabilito invece dalla legge n. 91/1999, violando così l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute. Il ricorrente rileva che la circostanza che una determinata materia non sia regolamentata a livello statale non giustificherebbe automaticamente l'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente, perché ciò farebbe, comunque, venire meno quell'esigenza di uniformità di disciplina, sul territorio nazionale, relativamente agli aspetti fondamentali della materia interessata. La norma viene inoltre censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui all'articolo precedente e alle cui argomentazioni si fa rinvio.
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. I), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	artt. 2, commi 3 e 4
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma Cost.; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 18, comma 2, e 20, commi 1 e 2

Censure del Governo	Le disposizioni censurate prevedono che i cittadini possano presentare le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente per l'inserimento nella banca dati e la registrazione sulla Carta regionale dei servizi e tessera sanitaria personale. Secondo il Governo le disposizioni eccedono la competenza regionale ponendosi in contrasto con la disciplina ed i principi della legislazione statale in materia
	di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza che rientrano nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato; le norme regionali violerebbero l'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost., con specifico riferimento, quali norme interposte, alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
	Il ricorrente rileva che la tipologia di informazioni contenute nella DAT sarebbe collegata a dati sanitari, ma coinvolgendo delicati aspetti della vita umana, di carattere etico, religioso, filosofico e di altro genere implicherebbe anche il trattamento di dati sensibili, tra i quali sono ricompresi i dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere dell'individuo, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 4, comma 1, lettera d), del Codice).
Decisone della Corte	Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	art. 6
Parametri	art. 117, secondo comma, lett. l), e art. 117, terzo comma,
costituzionalità	Cost.; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 18, comma 2, e 20, commi 1 e 2
Censure del Governo	La norma è censurata in quanto prevedendo che l'Azienda per l'assistenza sanitaria, territorialmente competente, gestisca la banca dati contenente le DAT, si porrebbe in contrasto con la disciplina ed i principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali, violando gli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 117,

	terzo comma, della Costituzione, con specifico riferimento, quali norme interposte, alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
	Il ricorrente rileva che la norma eccede la competenza regionale in assenza di disposizioni statali che includano tra i compiti istituzionali delle Aziende per l'assistenza sanitarie la funzione di trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, implicato dalla DAT (art. 18, comma 2, del Codice) e di una norma statale che individui le finalità di rilevante interesse pubblico, come previsto dall'art. 20, comma 1, del Codice.
	La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui agli articoli precedenti e alle cui argomentazioni si fa rinvio.
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	art. 9
· .	
Parametri costituzionalità	art. 117, secondo comma, lett. l), art. 117, terzo comma, Cost.; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 18, comma 2, e 20, commi 1 e 2
Censure del Governo	La norma viene censurata dal Governo in quanto prevede che la Regione definisca con regolamento le modalità di conservazione delle DAT presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria, le modalità di trasmissione alla banca dati, le modalità di accesso e consultazione dei dati in essa contenuti.
	Il ricorrente rileva che per operare il trattamento di dati personali, comuni e sensibili, implicato dalla DAT sarebbe necessario che una norma statale individuasse le finalità di rilevante interesse pubblico, come previsto dall'art. 20, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali.
	Secondo il Governo non sarebbe possibile effettuare l'individuazione della rilevante finalità di interesse pubblico con un regolamento regionale, in quanto la

	ruolo di tipo integrativo, disciplinando differenti profili del trattamento, come l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili, nel caso in cui il trattamento da parte del soggetto pubblico (Aziende per l'assistenza sanitaria) riguardasse dati sensibili (art. 20, comma 2, Codice).
Decisione della Corte	Il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. 271/2005) secondo la quale l'art. 20, comma 2, del Codice, ammetterebbe solo l'integrazione delle prescrizioni legislative statali che siano incomplete in relazione al trattamento di dati sensibili da parte di pubbliche amministrazioni.
	La norma viene censurata per considerazioni analoghe a quelle di cui agli articoli precedenti e alle cui argomentazioni si fa rinvio.
	Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.

Sentenza n. 262/2016

Oggetto: **Legge regionale 10 luglio 2015**, **n. 16** (Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti).

Disposizioni censurate	art. 1, comma 1, lett. a)
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.
Censure del Governo	La norma regionale censurata prevede l'istituzione di un registro regionale delle DAT e la possibilità di rendere esplicita la volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti contestualmente al deposito nel registro delle DAT.
	Il Governo ribadisce le censure di costituzionalità già formulate nel ricorso avverso la legge regionale n. 4/2015 rilevando che l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 16/2015 sostituisce integralmente l'art. 1 della legge regionale n. 4/2015, senza mutarne nella sostanza i contenuti che rimangono invariati rispetto alla versione originaria.

	Si richiamano le censure già sollevate dal Governo in relazione all'art. 1, commi 3, 5 e 7, della legge regionale n. 4/2015 (alle cui argomentazioni è fatto rinvio).
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	art. 1, comma 1, lett. b)
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.
Censure del Governo	Il ricorrente rileva che la norma censurata (che sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge 4/2015) prevedendo la possibilità per i cittadini di presentare le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente, violerebbe l'art. 3, l'art. 117, secondo comma, lett. l), e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto disciplina la materia del consenso informato finalizzato al rilascio delle DAT, che attiene ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, riservati alla potestà esclusiva dello Stato.
	Si richiamano le censure già sollevate dal Governo in relazione all'art. 1, commi 3, 5 e 7, della legge regionale n. 4/2015 (alle cui argomentazioni è fatto rinvio).
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	art. 1, comma 1, lett. c).
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.
Censure del Governo	La norma censurata prevedendo che nella dichiarazione anticipata (DAT) l'interessato possa nominare uno o più soggetti, denominati fiduciari, per l'interlocuzione e il contraddittorio con il Servizio sanitario regionale, avendo evidenti analogie con la rappresentanza disciplinata dal codice civile, sarebbe lesiva della potestà legislativa

Decisione della Corte	esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) e dell'art. 3, art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.
Disposizioni censurate	art.1, comma 1, lett. b) ed e)
Parametri costituzionalità	artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.
Censure del Governo	Le disposizioni censurate sostituiscono l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2015 e prevedono la possibilità per i cittadini di presentare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente che gestisce la banca dati, il cui accesso sarebbe protetto e limitato al personale autorizzato dell'Azienda.
	Secondo il Governo tali norme violerebbero l'art. 3, l'art. 117, comma 2, lett. l), e l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto contrastanti con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, e con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
	Si richiamano le censure già sollevate dal Governo in relazione agli artt. 1, comma 3, 5 e 7, art. 2, commi 3, 4, art. 6 della legge regionale n. 4/2015 (alle cui argomentazioni è fatto rinvio).
Decisione della Corte	Illegittimità costituzionale dell'intera legge per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati.

Decisioni della Corte Costituzionale pronunciate nel 2016 in esito a ricorsi promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Sentenza n. 188/2016. Deposito dd. 20.7.2016 - Pubblicazione G. U. dd. 27.7.2016

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dettando alcuni importanti principi innovativi a difesa delle autonomie territoriali, in materia di riparto della fiscalità territoriale.

La Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittime le disposizioni statali impugnate (relative ai meccanismi di accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e di compensazione del minor gettito per la Regione derivante dalle modifiche alla disciplina delle imposte municipali) in quanto non contemplano il contraddittorio e l'accordo come procedimenti necessari per la definizione del nuovo riparto della fiscalità territoriale conseguente alla riforma.

Pertanto ha ritenuto fondate le censure sollevate dalla Regione relative alla sussistenza della lesione di carattere finanziario e del conseguente pregiudizio per la programmazione regionale provata dagli accertamenti compiuti, in sede di parificazione del rendiconto regionale dalla Corte dei conti la quale aveva sottolineato il perdurare di "variabili ingovernabili dalla Regione" dipendenti dalle misure di finanza pubblica statale che, con contenuti finanziari talvolta non immediatamente quantificabili, producevano effetti diretti sull'ammontare delle compartecipazioni regionali, condizionando la programmazione [nonché l'esistenza di] ulteriori variabili ingovernabili, o quanto meno imprevedibili, connesse al sistema normativo di quantificazione e riscossione del gettito tributario spettante alla Regione [...].

La Corte ha censurato il comportamento dello Stato che avrebbe violato il principio dell'accordo e di leale collaborazione nel procedimento per la modifica o il rinnovo del riparto della fiscalità affermando che "il legislatore statale, durante l'ampio percorso di attuazione della riforma fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009, abbia prima fissato regole costituzionalmente corrette afferenti ai meccanismi di funzionamento delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali in materia tributaria ma, successivamente, abbia determinato un quadro opaco ed autoreferenziale per quel che concerne le dinamiche applicative del riparto del gettito".

La Corte ha rilevato inoltre la violazione del principio di neutralità degli effetti fiscali della riforma sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regione e il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione richiamando la necessità che il contraddittorio sia "finalizzato ad assicurare la cura di interessi generali quali l'equilibrio dei reciproci bilanci, la corretta definizione delle responsabilità politiche dei vari livelli di governo in relazione alle scelte e alle risorse effettivamente assegnate e la sostenibilità degli interventi pubblici in relazione alle possibili utilizzazioni alternative delle risorse contestate, nel tessuto organizzativo delle amministrazioni concretamente interessate al

riparto del gettito fiscale".

In sostanza la Corte afferma che la Regione, pur essendo obbligata a concorrere agli obiettivi comuni di finanza pubblica, deve altresì salvaguardare gli equilibri del proprio bilancio e l'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione a tutela degli interessi della popolazione rappresentata.

La Regione ha impugnato anche la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 109, 110 e 680, della legge n. 208/2015 - disposizioni finalizzate a reperire ulteriori fondi già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione e ulteriori disposizioni che determinano le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome per gli anni dal 2016 al 2019). Le norme statali impugnate, secondo la Regione ricorrente, risultano lesive degli articoli 3, 5, 97, 116 e 119 della Costituzione, degli articoli 48, 49 e 63 dello Statuto speciale, del principio pattizio che deve disciplinare i rapporti tra Stato e autonomie speciali prevedendo procedure concordate, per la revisione della parte finanziaria, basate sui principi di solidarietà e leale collaborazione, al fine di consentire alla Regione il regolare esercizio delle sue funzioni.

9.5 - Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale

Ordinanza Corte costituzionale n. 247/2016 - Pubblicazione in G. U. 30/11/2016

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), così come sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13.

Il Tribunale amministrativo regionale aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma (nella parte che prevedeva la competenza della Regione a determinare le garanzie dovute dai gestori di discariche per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma della Costituzione.

I giudizi traevano origine da ricorsi promossi da società private contro provvedimenti della Provincia di Udine e della Regione posti in essere sulla base delle previsioni, contenute in un regolamento regionale del 2005, adottato nell'esercizio di una competenza assegnata dalla norma impugnata.

Il Giudice a quo aveva sostenuto che nella disciplina del trattamento dei rifiuti, compete allo Stato la fissazione di livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale e, tra questi, delle garanzie che i gestori di discariche, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale, devono prestare all'amministrazione

tenuta alla vigilanza su di esse nella fase di gestione e in quella successiva alla chiusura. Tale disciplina sarebbe applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale, e ciò sia perché la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» non rientra tra le materie che gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale attribuiscono alla potestà legislativa, rispettivamente, esclusiva e concorrente della Regione, sia perché, la disciplina statale della gestione dei cicli di rifiuti e delle materie ad essa connesse, in quanto attuazione di obblighi comunitari e determinazione di livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, costituisce limite anche alla potestà legislativa esclusiva di Regioni e Province autonome, che non possono pertanto derogarvi o peggiorare il livello di tutela.

La difesa regionale riteneva invece che i parametri evocati dal giudice a quo erano stati introdotti in Costituzione dalla legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non essendo pertanto «vigenti, e neppure materialmente esistenti, al momento dell'entrata in vigore della contestata disposizione regionale». Pertanto la competenza della legge regionale non poteva essere valutata «sulla base di disposizioni costituzionali successive alla sua emanazione».

Secondo la Regione la questione riguardava la legittimità costituzionale di una legge regionale che poneva regole relative ai criteri di rilascio di una autorizzazione regionale, prima che venisse attribuito allo Stato il compito di definire con regolamento ministeriale «i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni» (art. 195, comma 2, lettera g), del d. lgs. n. 152 del 2006). Inoltre la questione era infondata, non essendo il disposto della legge regionale in contrasto con la normativa europea e interna, ma essendo piuttosto funzionale alle esigenze di legalità, di certezza e di buon andamento dell'amministrazione, apprezzate sia sul piano costituzionale, sia su quello dei principî del diritto europeo.

La Corte costituzionale nell'ordinanza ha rilevato che il giudice a quo non avrebbe assolto in modo adeguato all'onere di specificare le ragioni per le quali dovrebbe assumersi a parametro l'art. 117 Cost. in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale della Regione e non avrebbe motivato in ordine ai parametri evocati sopravvenuti all'adozione della legge regionale.

Ordinanza Corte costituzionale n. 248/2016 - Pubblicazione in G.U. 7/12/2016

La Corte di Cassazione - Sezione lavoro con ordinanza del 15 luglio n. 14593/2016 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge regionale 6/1998 in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

La norma regionale impugnata prevede che i rapporti di lavoro del Direttore tecnicoscientifico e del Direttore amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente FVG (A.R.P.A) cessano comunque dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale.

Nell'ordinanza di rimessione la Corte di Cassazione (diversamente da un precedente analogo contenzioso definito con sentenza n. 3529/2013) richiama il mutato orientamento della giurisprudenza costituzionale in tema di "spoil systems".

La Corte costituzionale precedentemente aveva ritenute legittime le norme che prevedevano la cessazione automatica del rapporto di lavoro in seguito alla nomina di un nuovo direttore generale in quanto finalizzate ad assicurare la costante permanenza del rapporto fiduciario con i collaboratori. La più recente giurisprudenza costituzionale ritiene invece che la previsione di decadenza automatica dall'incarico pregiudichi il principio della continuità dell'azione amministrativa e violi i principi di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Pertanto, l'unica eccezione al divieto di decadenza automatica dall'incarico, al di fuori di un giusto procedimento, sarebbe rappresentata dai cosiddetti "incarichi dirigenziali apicali".

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2016

			DATI	PROGETTO DI L	EGGE			
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Garante regionale dei diritti della persona	Autonomie locali
1	Mista			02/11/2015	05/11/2015	IV		
2	Giunta			08/02/2016	09/02/2016	V		
3	Giunta			01/02/2016	02/02/2016	V		
4	Giunta			23/12/2015	29/12/2015	II.		
5	Consiliare	maggioranza	coalizione	01/02/2016	03/02/2016	IV		si
6	Giunta			01/04/2016	04/04/2016	ll l	si	
7	Giunta			14/04/2016	14/04/2016	V		
8	Consiliare	opposizione	monogruppo	16/05/2016	18/05/2016	V		si
9	Consiliare	trasversale		31/07/2015	31/07/2015	III		
10	Consiliare	trasversale		30/07/2015	30/07/2015	V		si
11	Consiliare	opposizione	monogruppo	23/10/2015	29/10/2015	III		
12	Giunta			20/05/2016	23/05/2016	IV		
13	Giunta			04/07/2016	04/07/2016	Lintegrata		
14	Giunta			27/06/2016	01/07/2016	l integrata	si	
15	Giunta			13/07/2016	20/07/2016	IV		
16	Giunta			07/10/2016	07/10/2016	I		
17	Consiliare	trasversale		27/10/2016	27/10/2016	V		
18	Giunta			30/09/2016	03/10/2016	1		
19	Mista			26/10/2016	26/10/2016	II		
20	Giunta			08/11/2016	08/11/2016	V		
21	Giunta			26/10/2016	26/10/2016	II	si	
22	Giunta			09/11/2016	11/11/2016	V		
23	Consiliare	trasversale		16/12/2016	16/12/2016	I		
24	Giunta			15/11/2016	18/11/2016	l integrata		
25	Giunta			15/11/2016	18/11/2016	l integrata		
26	Giunta			15/11/2016	18/11/2016	l integrata		

		С	OMMISSIC	ONE					ITATO RETTO		ЕМЕ	NDAN	MENTI	COM	IMISS	IONE	EMENDAMENTI COMMISSIONE						
Legge	Data inizio	Data fine	N. relatori	N. relatori	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero	Numero	Giu	ınta	Maggi	oranza	Орро	sizione	Coi	muni						
regionale	esame	esame	maggioranza	minoranza	IV. Seduce	Ole	IV. additi	sedute	ore	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.						
1	13/11/2015	12/01/2016	2	3	3	8	15			28	28	5	4										
2	17/02/2016	17/02/2016	1	1	1	4	4			28	25	4	4										
3	09/02/2016	15/02/2016	1	2	2	7				13	13												
4	04/02/2016	10/02/2016	2	2	3	3	10			46	46												
5	16/02/2016	03/03/2016	2	2	3	7	7					10	10	17	6								
6	14/04/2016	19/04/2016	1	1	2	1	15			2	2												
7	20/04/2016	20/04/2016	1	1	1	2				2	2												
8	19/05/2016	19/05/2016	0	0	1	3										6	6						
9	11/05/2016	11/05/2016	1	0	1	3	9			2	2												
10	15/06/2016	15/06/2016	1	2	1	4				32	32												
11	11/02/2016	16/06/2016	2	0	3	3	15			1	1	5	2	11	8								
12	26/05/2016	15/06/2016	2	2	4	11	9			19	19	5	1	16									
13	08/07/2016	14/07/2016	1	1	2	2																	
14	08/07/2016	18/07/2016	3	2	4	15	1			24	24			2									
15	30/08/2016	06/09/2016	3	2	2	5	13			17	17			8									
16	18/10/2016	19/10/2016	1	2	2	2				2	2												
17	10/11/2016	10/11/2016	1	0	1	2				8	8												
18	11/10/2016	14/11/2016	3	1	5	13	9			32	31	11	11	38	3								
19	02/11/2016	09/11/2016	3	2	1	1	14			1	1												
20	15/11/2016	15/11/2016	2	2	1	3				13	13			1									
21	02/11/2016	09/11/2016	3	1	2	5	14			33	33												
22	25/11/2016	25/11/2016	1	0	1	1				3	3												
23			0	0																			
24	25/11/2016	02/12/2016	3	4	4	30	1			3	3												
25	25/11/2016	02/12/2016	3	4	4	30				13	13	2	1										
26	25/11/2016	02/12/2016	3	4	2	1	1																

AS	ASSEMBLEA				EMEN	IDAMEN	TI ASSEN	IBLEA			MODA APPROV	LITÀ DI /AZIONE		
Legge regionale	N. sedute	Ore		lamenti Inta		lamenti oranza		lamenti sizione	Emendamenti comuni		Unanime si/no	Modifiche si/no	ORDINI DEL GIORNO	
regionale			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	31/110	31/110		
1	4	12	26	21	19	9	55	11	1	1	no	si	12	
2	1	4	9	9	6	6	3				no	si	1	
3	4	8	22	22	6	5	30	2			no	si	1	
4	6	4	26	26	14	9	52	11			no	si	15	
5	4	12	1	1	29	22	165	9	4	4	no	si	14	
6	1	1	6	6	2	2	10	6			no	si	0	
7	1	3	7	7			1				no	si	0	
8	1	3	2	2							si	si	0	
9	1	1	1	1			10				no	si	1	
10	3	10	42	42	8	8	27				no	si	3	
11	1	1			3	1	7	3	5	5	si	si	0	
12	3	8			41	32	67	7			no	si	2	
13	2	4									no	no	0	
14	5	18	37	37	63	51	134	5	6	5	no	si	74	
15	4	5	3	3	22	15	39	5	1	1	no	si	1	
16	4	14	14	12	4	2	3	2			no	si	2	
17	1	1	5	5							no	si	0	
18	4	15	20	20	13	8	65	8	3	3	no	si	3	
19	2	6	6	6	2	2	10	6			no	si	0	
20	3	9	11	11	13	10	45	4	2	1	no	si	2	
21	2	6	24	24	4	4	7	7	3	3	no	si	o	
22	1	1	1	1			2	2			si	si	1	
23	1	3							5	5	si	si	0	
24	8	45	16	16	17	11	44	4	1	1	no	si	O	
25	8	45	34	34	39	30	166	17	3	3	no	si	73	
26	2	1									no	no	0	

						DATI LEGGE REG	IONALE				
Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	56	195	74814	88	80	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Settore
2	35	114	47581	13	5	Anticipata	Integrali	A effetto immediato e differite		integrativa attuativa	Settore
3	51	80	60982	22	15	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Istituzionale
4	76	175	101076	78	41	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato	13/06/2016	Residuale	Settore
5	29	124	56759	56	43	Ordinaria	Integrali e parziali	differite		Delegata	Settore
6	11	17	11769	23	13	Anticipata				Concorrente	Intersettoriale
7	14	37	14666	14	8	Anticipata				Concorrente	Settore
8	5	6	2839	1	0	Anticipata				Primaria Statutaria	Istituzionale
9	1	5	5209	293	8	Ordinaria			01/08/2016	Residuale	Settore
10	57	79	54342	329	8	Anticipata			19/08/2016	Primaria Statutaria	Istituzionale
11	9	12	5765	238	133	Anticipata				Concorrente	Settore
12	41	203	77333	45	42	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato		Concorrente	Settore
13	10	26	14890	22	18	Ordinaria				Primaria Statutaria	Bilancio
14	13	709	292400	27	20	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato		Mista	Bilancio
15	25	97	36123	72	31	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato e differite		Concorrente	Settore
16	5	78	31031	18	7	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Bilancio

						DATI LEGGE REG	IONALE				
Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
17	21	51	20035	20	6	Anticipata				Concorrente	Settore
18	59	240	109789	46	38	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato	07/02/2017	Primaria Statutaria	Istituzionale
19	33	37	44340	26	19	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato e differite		Residuale	Manutenzione normativa
20	53	100	52023	16	9	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato e differite		Primaria Statutaria	Istituzionale
21	109	303	118617	27	20	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato e differite		Residuale	Manutenzione normativa
22	9	32	8667	39	25	Ordinaria				Concorrente	Settore
23	4	7	6184	4	(*) ⁹	Ordinaria				Primaria Statutaria	Istituzionale
24	11	161	93904	28	21	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Mista	Bilancio
25	30	1180	533144	28	21	Anticipata	Parziali	A effetto immediato		Primaria Statutaria	Bilancio
26	2	5	2101	28	21	Anticipata				Primaria Statutaria	Bilancio

⁹ Dato non rilevato in quanto il provvedimento non è stato esaminato dalla Commissione competente. Il provvedimento, dichiarato urgente, è stato esaminato dal Consiglio regionale ai sensi degli articoli 89 e 102, comma 3, del Regolamento interno.

	CLA	SSIFICAZIONE						Atti giuntali	Forma	Istituzione
LR	MACRO SETTORE	MATERIA	Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	sottoposti a parere di Commissione	rendicon- tazione al Consiglio	organismi collegiali
1	С	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Generale	Testo nuovo	Sì	Sì	7	Sì		Sì
2	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	Sì	No		No		Sì
3	А	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	No		No		No
4	В	Commercio, fiere e mercati	Settoriale	Novella	Sì	Sì	5	Sì		No
5	С	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	2	No	Relazione	Sì
6	D	Lavoro	Generale	Novella	No	No		No	Relazione a clausola valutativa	No
7	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Novella	No	No		No		No
8	А	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	No		No		No
9	D	Servizi sociali e assistenza	Microsezionale	Novella	No	Sì	2	No		No
10	А	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	Sì	Sì	1	No		No
11	D	Tutela della salute	Microsezionale	Novella	No	Sì	1	No		No
12	В	Miniere e risorse geotermiche	Microsezionale	Testo nuovo	Sì	Sì	2	Sì		No
13	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No
14	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	8	No		No
15	С	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	4	Sì		Sì
16	Е	Contabilità regionale	Generale	Mista	No	No		No		No

	CLA	SSIFICAZIONE						Atti giuntali	Forma	Istituzione
LR	MACRO SETTORE	MATERIA	Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	sottoposti a parere di Commissione	rendicon- tazione al Consiglio	organismi collegiali
17	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Novella	No	No		No		No
18	А	Personale e amministrazione	Generale	Mista	Sì	Sì	5	Sì	Clausola valutativa	Sì
19	В	Commercio, fiere e mercati	Settoriale	Novella	Sì	Sì	1	No	Clausola valutativa	No
20	А	Enti locali e decentramento	Generale	Mista	No	No		No		No
21	В	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	9	Sì	Clausola valutativa	No
22	D	Beni e attività culturali	Microsezionale	Testo nuovo	No	No		No		Sì
23	А	Personale e amministrazione	Microsezionale	Novella	No	No		No		No
24	Е	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	6	Sì		No
25	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	21	Sì		No
26	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		No

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2016

n.ro	Progetto	Iniziativa	Data	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
prog	di legge		presentazione						
1	130	Consiglio	04/01/2016	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Norme riguardanti gli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	V	giacente
2	131	Consiglio	12/01/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per agevolare la formazione medico-specialistica regionale	III	giacente
3	132	Consiglio	20/01/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi regionali per il sostegno e la sicurezza dei cittadini	V	giacente
4	133	Consiglio	26/01/2016	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)	II	giacente
5	134	Consiglio	01/02/2016	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Disciplina dell'istituto della diffida amministrativa	_	giacente
6	135	Consiglio	01/02/2016	maggioranza	coalizione	Territorio, ambiente e infrastrutture	Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	IV	5/2016
7	136	Giunta	01/02/2016			Ordinamento istituzionale	Norme di riordino delle funzioni delle province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca e di protezione civile, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda	V	3/2016
8	137	Giunta	08/02/2016			Servizi alle persone e alla comunità	Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC	٧	2/2016
9	138	Consiglio	09/03/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per il sostegno dei genitori separati o divorziati in condizioni di disagio con figli minori	III	giacente
10	139	Consiglio	18/03/2016	opposizione	monogruppo	Territorio,	Riforma del governo del territorio della	IV	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
						ambiente e infrastrutture	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia		
11	140	Consiglio	24/03/2016	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per il contenimento e l'eradicazione della nutria	IV	giacente
12	141	Giunta	01/04/2016			Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)	II	6/2016
13	142	Giunta	14/04/2016			Servizi alle persone e alla comunità	Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato	V	7/2016
14	143	Consiglio	29/04/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo	VI	giacente
15	144	Consiglio	16/05/2016	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 'Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali'	٧	8/2016
16	145	Consiglio	19/05/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà)	III	giacente
17	146	Giunta	20/05/2016			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina organica delle attività estrattive	IV	12/2016
18	147	Consiglio	09/06/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio	III	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
19	148	Giunta	27/06/2016			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016- 1018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	l integrata	14/2016
20	149	Giunta	04/07/2016			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015	l integrata	13/2016
21	150	Giunta	13/07/2016			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche	IV	15/2016
22	151	Consiglio	12/09/2016	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione della Banca della terra	II	giacente
23	152	Consiglio	15/09/2016	trasversale	trasversale	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale	=	giacente
24	153	Consiglio	16/09/2016	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica della legge regionale 5/2003 recante "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"	V	giacente
25	154	Consiglio	23/09/2016	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Individuazione delle aree interdette agli esercizi commerciali	IV	giacente
26	155	Consiglio	23/09/2016	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 17/2007 recante 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia'	V	giacente
27	156	Consiglio	23/09/2016	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 5/2003 recante 'Articolo 12 dello Statuto della	V	giacente

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali'		
28	157	Giunta	30/09/2016			Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	_	18/2016
29	158	Consiglio	04/10/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di modalità di esercizio delle medicine complementari	III	giacente
30	159	Consiglio	06/10/2016	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 5/2003 "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali" e istituzione della Commissione regionale di garanzia per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa	V	giacente
31	160	Giunta	07/10/2016			Finanza regionale	Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità	I	16/2016
32	161	Giunta	26/10/2016			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio	II	19/2016
33	162	Giunta	26/10/2016			Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo	II	21/2016
34	163	Consiglio	28/10/2016	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di edifici ed attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi	IV	giacente
35	164	Giunta	08/11/2016			Ordinamento	Soppressione delle Province del Friuli	V	20/2016

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
						istituzionale	Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 5/2012, 26/2014 e 18/2015		
36	165	Giunta	09/11/2016			Servizi alle persone e alla comunità	Valorizzazione della memoria delle portatrici carniche e del ruolo della donna nelle due guerre	V	22/2016
37	166	Consiglio	14/11/2016	opposizione	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Norme in tema di salute e servizi per la prima infanzia. Modifiche alla legge regionale 20/2005 'Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia'	III	giacente
38	167	Giunta	15/11/2016			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019	l integrata	24/2016
39	168	Giunta	15/11/2016			Finanza regionale	Legge di Stabilità 2017	l integrata	25/2016
40	169	Giunta	15/11/2016			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019 e per l'anno 2017	l integrata	26/2016
41	170	Consiglio	16/11/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia progressiva e invalidante	III	giacente
42	171	Consiglio	16/11/2016	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione delle Consulte Comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)	VI	giacente
43	172	Consiglio	17/11/2016	opposizione	coalizione	Territorio, ambiente e infrastrutture	Interventi per il rilancio del settore edile finalizzati all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio pubblico e privato	IV	giacente
44	173	Consiglio	18/11/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per la promozione della cultura dell'inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione	III	giacente
45	174	Consiglio	22/11/2016	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 'Disposizioni per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo, nonchè delle problematiche e	III	giacente

n.ro prog	Progetto di legge		Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							patologie correlate'		
46	175	Consiglio	24/11/2016	maggioranza	coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Coordinamento delle politiche regionali per il contrasto alla violenza contro le donne	III	giacente
47	176	Consiglio	25/11/2016	opposizione	monogruppo	Finanza regionale	Norme in materia di bilancio	I	giacente
48	177	Consiglio	16/12/2016	trasversale	trasversale	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 in materia di rimborso spese legali sostenute da amministratori regionali in caso di giudizi che ne escludano la responsabilità	I	23/2016

TABELLA 3: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO ONERI INFORMATIVI (AL 31.12.2016)

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
1	LR 9 dicembre 2016, n. 18 << Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale>> - Art. 55 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge, sui risultati della razionalizzazione e sulle criticità incontrate.	Giunta regionale	Biennale
2	LR 19 febbraio 2016, n. 1 < <riforma delle="" organica="" politiche<br="">abitative e riordino delle Ater>> - Art. 54 (Clausola valutativa)</riforma>	a) Prima relazione su stato di attuazione adempimenti; b) relazione su stato di realizzazione degli interventi (domande presentate e accolte, caratteristiche dei beneficiari, risultati del processo di riordino delle ATER, soddisfazione del fabbisogno abitativo)	Giunta regionale	a) Entro un anno dall'entrata in vigore della legge; b) triennale (dall'entrata in vigore della legge)
3	LR 9 dicembre 2015, n. 31 < <norme l'integrazione="" per="" sociale<br="">delle persone straniere immigrate>> Art. 24 (Clausola valutativa)</norme>	Relazione su stato attuazione piano triennale e programmi annuali, spese sostenute, coordinamento tra soggetti attuatori, esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo e di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine	Giunta regionale	Triennale, entro 31 marzo successivo al triennio di riferimento
4	LR 10 luglio 2015, n. 15 < <misure attiva="" di="" di<br="" e="" inclusione="">sostegno al reddito>> Art. 12 (Clausola valutativa)</misure>	a) Relazione su caratteristiche operative della misura, criticità emerse e impiego risorse; b) rapporto di valutazione con analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione	Giunta regionale	a) Entro tre mesi dalla fine del primo anno di applicazione del regolamento b) entro tre mesi dalla fine del triennio di sperimentazione

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
5	LR 22 maggio 2015, n. 12 << Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali>> Art. 15 (Relazione del Presidente del CAL)	Relazione su attività CAL e valutazione impatto delle politiche pubbliche	Presidente del CAL	Annuale
6	LR 20 febbraio 2015, n. 3 << Riforma delle politiche industriali>> Art. 99 (Clausola valutativa)	a) Primo biennio: Relazione su impieghi finanziari, tiraggio dei contributi, impatto delle politiche, criticità emerse; b) successivamente: Relazione sui risultati ottenuti (investimenti, innovazione, spesa R&S delle imprese, livelli occupazionali, complessità e tempi dei contributi)	Giunta regionale	a) annuale; b) triennale (febbraio)
7	L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 < <riordino del="" regione-<br="" sistema="">Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>> Art. 52 (Clausola valutativa)</riordino>	Relazione su attuazione ed efficacia della legge con riguardo ai cambiamenti intervenuti nelle modalità di approvvigionamento grazie alla costituzione della Centrale unica di committenza	Giunta regionale	Biennale, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza
8	L.R. 14 novembre 2014, n. 23 < <interventi la<br="" per="" regionali="">promozione del commercio equo e solidale>> Art. 9 (Clausola valutativa)</interventi>	Relazione che documenta attuazione e risultati con dati quantitativi e qualitativi (numero e tipologia delle organizzazioni registrate, contributi erogati, beneficiari e tipologia iniziative finanziate etc).	Giunta regionale	Triennale/febbraio

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
9	L.R. 14 novembre 2014, n. 22 << Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)>> Art. 13 (Clausola valutativa)	Relazione che documenta, sulla base dei monitoraggi effettuati, lo stato d'attuazione del programma degli interventi per ambito d'azione, il grado di coordinamento e integrazione raggiunti, le criticità rilevate	Giunta regionale	Triennale/febbraio
10	L.R. 14 novembre 2014, n. 21 < <norme allo<br="" di="" diritto="" in="" materia="">studio universitario>> Art. 10 (Clausola valutativa)</norme>	a) Prima relazione su stato degli adempimenti attuativi. b) Rapporto di valutazione che documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma	Giunta regionale (in base a relazioni ARDISS)	a) dicembre 2015; b) entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun triennio
11	L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 < <riordino dell'assetto="" e<br="" istituzionale="">organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>> Art. 7 c. 7</riordino>	Riferire sull'attività svolta dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi	Giunta regionale	Annuale
12	L.R. 16 maggio 2014, n. 9 < <lstituzione dei<br="" del="" garante="" regionale="">diritti della persona>> Art. 13 (Relazione)</lstituzione>	Relazione su funzioni attribuite e collaborazioni instaurate e loro risultati, criticità emerse e possibili correttivi normativi, esigenze rilevate.	Garante regionale dei diritti della persona	Annuale
13	L.R. 26 marzo 2014, n. 4 < <azioni a="" attività="" delle="" produttive="" sostegno="">> Art. 25 (Clausola valutativa)</azioni>	a) Prima relazione: stato d'attuazione degli interventi finanziati; b) successive informative su dati indicati dal Comitato (d'intesa con le Commissioni competenti)	Giunta regionale	a) Ottobre 2014 b) su richiesta (prima richiesta attivata 21/10/2015)

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
14	L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 << Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate>> Art. 10 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione su iniziative, interventi avviati e criticità; b) successive relazioni documentano gli aspetti d'interesse considerando gli esiti delle attività di monitoraggio previste	Giunta regionale	a) A un anno dall'entrata in vigore b)triennale/febbraio
15	LR 4 ottobre 2013, n. 11 << Valorizzazione del patrimonio storico- culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura>> Art. 4, c. 1, l. c)	Relazione di verifica sull'attuazione del programma degli interventi	Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale	Annuale
16	LR 9 agosto 2013, n. 9 < <interventi 11="" 2="" 2000="" 2009="" 2012,="" 7="" alle="" dei="" dell'occupazione.="" e="" il="" leggi="" modifiche="" per="" produttivi="" regionali="" rilancio="" settori="" sostegno="" urgenti="">> Articolo 11 (Clausola valutativa)</interventi>	Informative specifiche su richiesta del Comitato LCV che dettagliano dati e informazioni d'interesse	Giunta regionale	Su richiesta
17	LR 4 aprile 2013, n. 4 < <incentivi e="" il="" per="" rafforzamento="" rilancio<br="">della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo>> Art. 92 (Clausola valutativa)</incentivi>	Relazione con dati sull'attuazione e criticità emerse	Giunta regionale	Annuale/giugno
18	LR 7 febbraio 2013 n. 2 << Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>> Art. 7 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, risultati e criticità emerse	Giunta regionale	Biennale/febbraio
19	L.R. 9 novembre 2012, n. 23 << Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo>> a) articolo 6, comma 4 b) articolo 21, comma 4 c) articolo 38 (Clausola valutativa)	a) Relazione sull'attività svolta b) Relazione sull'attività svolta c) Relazione su attuazione interventi, impiego fondi e attività di formazione e aggiornamento	a) Comitato regionale del volontariato b) Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale c) Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Annuale/febbraio c) Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
20	L.R. 11 ottobre 2012, n. 18 << Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi>> Articolo 2, comma 2, lettera f)	Relazione sull'attività svolta	Osservatorio regionale sull'endometriosi	Annuale
21	L.R. 4 maggio 2012, n. 10 < <riordino della<br="" disciplina="" e="">partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali>> Articolo 3, comma 6</riordino>	Relazione illustrativa della gestione	Società partecipate	Semestrale
22	L.R. 22 marzo 2012, n. 5 << Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità>> Art. 32 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione sullo stato d'attuazione della legge e di operatività interventi; b) successivi rapporti sui risultati conseguiti	Giunta regionale	a) Marzo 2013; b) contestualmente al Piano regionale giovani
23	L.R. 14 luglio 2011, n. 10 << Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.>> Art. 5, c. 1, lett. h)	Relazione sull'esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati	Coordinamento regionale per le cure palliative	Annuale
24	L.R. 14 luglio 2011, n. 9 << Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia>> Art. 12 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
25	L.R. 11 agosto 2010, n. 14 << Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo>> Art. 18 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti	Giunta regionale	Annuale/giugno
26	LR 11 febbraio 2010, n. 3 < <norme di="" diffusione="" la="" metodologie<br="" per="">alternative alla sperimentazione animale>> Art. 3, c. 3</norme>	Relazione sui risultati dell'attività svolta	Comitato etico regionale per la sperimentazione animale	Biennale
27	L.R. 20 novembre 2009, n. 20 < <norme di="" e="" promozione<br="" tutela="">delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>> Art. 16, comma 2, lettera d)</norme>	Relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati	Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca	Annuale

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
28	L.R. 21 maggio 2009, n. 10 << Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia>> Art. 3 (Clausola valutativa)	Relazione sullo stato d'attuazione della legge	Assessore regionale all'istruzione	Annuale/mese successivo inizio anno scolastico
29	L.R. 2009, n. 9 << Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale>> Art. 27 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31/12/2010)
30	LR 26 marzo 2009, n. 7 << Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale>> Art. 15 (Clausola valutativa)	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale/febbraio
31	L.R. 18 dicembre 2007, n. 29 << Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>> Art. 29 (Clausola valutativa)	a) Relazione sullo stato d'attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti	Giunta regionale	a) Annuale/febbraio b) Quinquennale
32	L.R. 7 luglio 2006, n. 11 < <interventi a="" della<br="" regionali="" sostegno="">famiglia e della genitorialità>> Art. 24 (Clausola valutativa)</interventi>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno successivo al periodo di riferimento
33	L.R. 31 marzo 2006, n. 6 < <sistema di="" e="" integrato="" interventi="" servizi<br="">per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale>> Art. 61 (Clausola valutativa)</sistema>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo successivo al periodo di riferimento
34	L.R. 5 dicembre 2005, n. 29< <normativa di<br="" in="" materia="" organica="">attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> Art. 105 (Clausola valutativa)¹⁰</normativa>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/ 30 giugno

_

¹⁰ Clausola valutativa modificata dall'art. 28 della LR 19/2016 << Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio>>.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
35	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 < <sistema dei<br="" educativo="" integrato="">servizi per la prima infanzia>> Art. 28 (Clausola valutativa)</sistema>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo
36	L.R. 9 agosto 2005, n. 18 < <norme l'occupazione,="" la<br="" per="" regionali="">tutela e la qualità del lavoro>> Art. 4 (Clausola valutativa)</norme>	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
37	L.R. 8 aprile 2005, n. 7 < <interventi dalle="" dei="" delle="" di="" e="" l'informazione,="" la="" lavoratori="" lavoratrici="" lavoro="" molestie="" morali="" nell'ambiente="" per="" prevenzione="" psico-fisiche="" regionali="" tutela="">> Art. 7 (Clausola valutativa)</interventi>	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Biennale
38	L.R. 4 marzo 2005, n. 4 < <interventi 15="" 2002,="" 2004.="" 7="" 99,="" adeguamento="" al="" alla="" c-439="" causa="" commissione="" competitivo="" comunità="" corte="" del="" della="" delle="" di="" e="" europee="" friuli="" gennaio="" giulia.="" giustizia="" il="" imprese="" lo="" luglio="" medie="" motivato="" parere="" per="" piccole="" sentenza="" sostegno="" sviluppo="" venezia="">> art. 12 (Clausola valutativa)</interventi>	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale
39	L.R 25 ottobre 2004, n. 25 < <interventi a="" dell'educazione="" della="" e="" favore="" sicurezza="" stradale="">> Art. 5, comma 2 lettera b)</interventi>	Relazione di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale	Osservatorio sulla sicurezza stradale	Annuale/ 31 marzo
40	L.R. 25 ottobre 2004, n. 24 < <interventi e="" il<br="" la="" per="" qualificazione="">sostegno dell'attività di assistenza familiare>> Art. 10, comma 2</interventi>	Informativa sui risultati dei processi di monitoraggio e verifica delle attività e degli effetti prodotti, svolti dalle Province in collaborazione con Comuni, Aziende e privato sociale	Giunta regionale	Non indicata
41	L.R. 17 agosto 2004, n. 23 << Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale>> Art. 7, comma 3		Giunta regionale	Annuale/30 giugno

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
42	L.R. 24 maggio 2004, n. 16 << Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti>> Art. 7, comma 4	Relazione sull'attività svolta	Giunta regionale; Consulta regionale dei consumatori e degli utenti	Annuale/31 marzo
43	L.R. 7 marzo 2003, n. 6 < <riordino degli="" in<br="" interventi="" regionali="">materia di edilizia residenziale pubblica>>¹¹ Art. 11, comma 7</riordino>	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale	Giunta regionale	Annuale/novembre
44	L.R. 12 settembre 2001, n. 22 << Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati>> Art. 6, comma 2	Relazione sugli esiti dei lavori della Conferenza regionale sull'amianto	Commissione regionale sull'amianto	Biennale
45	L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 << Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)>> Art. 8, commi 96 e 97	Relazioni sulla composizione, l'andamento e l'efficacia della spesa regionale	Giunta regionale	Periodica/ 31 gennaio-30 giugno-15 ottobre
46	L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 << Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)>> Art. 3, comma 7 ter	Stato di attuazione dei programmi cofinanziati	Giunta regionale	Annuale
47	L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 << Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla L.R. 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.>>	Informazione sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate	Presidente della Regione	Periodica o quando ne ricorra l'esigenza o su richiesto

¹¹. Ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) della LR 1/2016, l'onere è abrogato a partire dal 26/10/2016, data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
48	L.R. 4 luglio 1997, n. 23 < <norme amministrativi,="" autonomie="" dei="" dell'amministrazione="" di="" e="" in="" la="" locali="" materia="" organizzazione="" per="" procedimenti="" regionale="" semplificazione="" urgenti="">> Art. 2, comma 4</norme>	Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti	Presidente dell'organo collegiale tramite la Giunta regionale	Al termine dei lavori dell'organo collegiale
49	L.R. 26 giugno 1995, n. 26 < <misure a="" degli="" in="" industriali="" investimenti="" regione="" sostegno="">> Art. 5, comma 6</misure>	Relazione sullo stato di attuazione delle misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.	Assessore regionale competente	Annuale
50	L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 << Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento>> Art. 2, comma 6	Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale	Giunta regionale	Annuale
51	L.R. 31 gennaio 1989, n. 6 << Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari>> Art. 16, comma 1	Relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge	Assessore delegato alle relazioni internazionali	Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria
52	L.R. 9 giugno 1988, n. 43 < <nuove (norme="" -="" 12="" 19,="" 1971,="" acque="" del="" della="" di="" e="" friuli="" giulia)="" in="" integrative="" interne="" interne.="" ittico="" l'esercizio="" l.r.="" la="" maggio="" materia="" modificative="" n.="" nelle="" norme="" patrimonio="" per="" pesca="" protezione="" venezia="">>12 Art. 1, comma 4</nuove>	Relazione sulla situazione del settore.	Ente tutela pesca	Annuale/30 giugno
53	L.R. 01 marzo 1988, n. 7 < <ordinamento del<br="" ed="" organizzazione="">Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali>> Art. 234, comma 1</ordinamento>	Relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria degli Enti regionali	Collegio dei revisori dei conti	Semestrale

[.]

¹² Articolo sostituito dall'art. 70, comma 1, della LR 11/2014.

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA SCADENZA
54	L.R. 14 agosto 1987, n. 22 < <norme di="" di<br="" e="" in="" materia="" portualità="" vie="">navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia>> Art. 35, comma 1</norme>	Informativa sull'attuazione della legge	Giunta regionale	Annuale
55	L.R. 1 giugno 1987, n. 15 < <interventi la="" per="" promozione<br="" regionali="">di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli>> Art. 7, comma 3</interventi>	Relazione sull'attuazione del programma degli interventi previsti per l'anno precedente	Giunta regionale	Annuale
56	L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 << Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile>> Art. 35, comma 1	Relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile	Presidente della Regione	Annuale

TABELLA 4: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

		ANNO 2003		2003		
Legg	gi approvate: 10 Leg	ggi impugnate: 2				
1	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	20%		
2	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004			
	ANNO 2004					
Legg						
1	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	11%		
2	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005			
3	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005			
		ANNO 2005		% 2005		
Legg	gi approvate: 33 Leg	ggi impugnate: 7				
1	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	21%		
2	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006			
3	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico- fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	21%		

2	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
1	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	6%
Legg	gi approvate: 32 Le			
		ANNO 2007		% 2007
3	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
	10/05	anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	0.4 0.40 (0007	
2	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli	Ord. 0427/2007	10%
1	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	
Legg	gi approvate: 29 Le			
		ANNO 2006		% 2006
7	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
		lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale		
6	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del	Ord. 417/2006	
5	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	21%
		Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)		
4	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione	Sent. 0398/2006	

ANNO 2008				% 2008
Legg				
1	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	11%
2	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	
		ANNO 2009		% 2009
Legg				
1	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	
2	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
3	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
4	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	24%

5	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	245
6	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	24%
		ANNO 2010		% 2010
Legg				
1	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	
2	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
3	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	26%
4	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
5	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
6	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Sent. 54/2014	
		ANNO 2011		% 2011
Legg	gi approvate: 19 Le	eggi impugnate: 5		
1	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
2	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	26%
3	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	

4 5	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale	Sent. 222/2013 Sent. 3/2013	26%	
		della Regione (Legge finanziaria 2012)			
		ANNO 2012		% 2012	
Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8					
1	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015		
2	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013		
3	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013		
4	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunisticovenatoria (Legge comunitaria 2010)	Sent. 2/2015	29%	
5	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013		
6	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013		
7	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014		
8	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013		

		ANNO 2013		% 2013		
Leggi 1	approvate: 24 Leggi ii 5/13	pugnate: 1 Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e forma-zione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	4 %		
	ANNO 2014					
Leggi 1	approvate: 28 Leggi ii 5/14	pugnate: 1 Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	4 %		
		ANNO 2015		% 2015		
Leggi	approvate: 35 Leggi ii	mpugnate: 2				
1	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"	Sent. 262/2016	6ar		
2	16/15	Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Sent. 262/2016	6%		

ANNO 2016				% 2016
Leggi approvate: 26 Leggi impugnate: 3				
1	4/16	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.	Giudizio pendente	12%
2	9/16	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.	Giudizio pendente	
3	10/16	Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.	Giudizio pendente	



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2018 Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio processo legislativo, con la collaborazione del Servizio studi e assemblea

Stampa a cura della Stamperia del Consiglio regionale marzo 2018

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it